

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**



**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI ED OMICIDIO STRADALE**

INDICE

<i>Introduzione</i>	iii
---------------------------	-----

CAPITOLO PRIMO

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI

1. L'evoluzione normativa in materia.....	1
2. La guida in stato di ebbrezza	3
3. La disciplina	6
4. La natura giuridica delle soglie di rilevanza del tasso alcolemico	9
5. Le circostanze aggravanti	10
6. L'accertamento dello stato di ebbrezza: regime giuridico.....	16
7. Lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti	23
8. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici dello stato di ebbrezza.....	31

CAPITOLO SECONDO

LA DISCIPLINA DELL'OMICIDIO STRADALE E DELLE LESIONI STRADALI: ITER NORMATIVO VERSO GLI ATTUALI ARTICOLI 589-BIS C.P. E 590-BIS C.P.

1. Premessa	35
2. Il dolo e la colpa negli incidenti stradali	39
3. Le prime embrionali manifestazioni legislative volte a sanzionare la causazione dell'evento morte in occasione di violazione di norme del Codice della strada	46
4. Gli orientamenti giurisprudenziali in merito	49
5. La colpa stradale.....	54

CAPITOLO TERZO

ARTICOLO 589-BIS C.P. (OMICIDIO STRADALE): DISAMINA DELLA NORMA

1. Genesi della norma	63
2. Novità introdotte in sede di riforma	69
3. La formulazione attuale della norma	83
3.1. Il conducente in stato di ebbrezza	86
3.2. Le manovre pericolose, gli eventi plurimi e le circostanze	96
4. Problematiche di natura tecnico-giuridica	102
5. Pluralità normativa: i rapporti tra le aggravanti degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice Penale e le aggravanti degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada	104
6. I rapporti delle nuove fattispecie colpose con il dolo eventuale	107
7. L'aggravante della fuga: il problema del coordinamento con le ipotesi di omissione di soccorso	114
8. Il bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 590-quater c.p.	116
9. La disciplina della prescrizione	124
10. L'arresto in flagranza di reato	128
11. La revoca della patente	130
12. La suggestiva ipotesi dell'introduzione di una fattispecie tipica da un <i>tertium genus</i> di elemento soggettivo, a metà strada tra dolo e colpa: la sconsideratezza	131
13. Il difficile accertamento del nesso tra la violazione cautelare e l'evento morte o lesioni	138
14. Il problema circa la mancata previsione di una prodromica condotta investita dalla colpa generica	145
15. Il problema circa la mancata previsione di una prodromica condotta investita dalla colpa generica	152
 Conclusioni	 156
 Bibliografia	 163

INTRODUZIONE

L'abuso di alcool e sostanze psicotrope sembra essere un fenomeno in crescita che interessa fasce sempre più giovani della popolazione.

L'impressione è quella di assistere ad una sorta di regresso al passato, a quando, nell'aprile del 1976, Christiane Vera Felscherinow scriveva "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino", il libro che raccontava il calvario personale dell'autrice e riguardante la dipendenza della medesima dall'eroina, dall'età di quattordici anni.

Sono passati decenni ma non è mutata l'annosa piaga del disagio sociale.

Fumo, alcool e droga interessano all'incirca il 50, 60% degli adolescenti dagli undici ai diciannove anni.

L'alcool rappresenta la sostanza assunta più frequentemente, le droghe in percentuale ridotta rispetto all'insieme.

Ciò che desta il maggior allarme risulta, tuttavia, essere il fenomeno del poliabuso, ossia l'assunzione di più sostanze alteranti contemporaneamente.

Gli adolescenti italiani, già nel 2014, erano, secondo una ricerca condotta dall'*European monitoring centre for drugs addictions*, i capifila in Europa in questa tendenza.

Ultimamente si è riscontrata una crescita della dipendenza da sostanze anche in seno alle ragazze, seppur con consumi minori rispetto al genere maschile.

Le informazioni, raccolte nel 2016, relativamente alla fruizione di alcool, tabacco e droghe tra studenti di età compresa tra i quindici ed i diciannove anni rivelano che il 33% dei ragazzi italiani ha sperimentato, nel corso della breve esistenza, l'utilizzo di almeno una sostanza alterante illegale, il 26% dichiarando il suddetto utilizzo nel corso dell'ultimo anno¹.

Percentuali che, nondimeno, sono risultate crescere esponenzialmente nel corso degli ultimi anni.

La sostanza psicotropa maggiormente diffusa risulta essere la cannabis, più facilmente reperibile e giudicata, non del tutto a ragione, meno nociva di altre.

¹ Studio ad opera di Espad Italia, Istituto di fisiologia clinica del consiglio nazionale delle ricerche.

A seguire le nuove sostanze psicoattive², che risultano molto più diffuse della cocaina e della LSD.

Le cosiddette NPS vengono anche definite “Legal highs”, trattandosi di nuove sostanze chimiche che, al momento dell’emissione sul mercato, non erano inserite nella tabella stupefacenti di cui al Testo unico disciplinante la materia in analisi.

Sostanze, tali ultime, che hanno iniziato ad essere catalogate a partire dal 2008.

Dal 2013 fino ai giorni attuali, tuttavia, si è osservato un incremento esponenziale della circolazione di diverse e nuove sostanze alteranti, delle quali, la maggior parte ha avuto una breve esistenza per poi scomparire.

Sostanze, tutte, reperibili tramite quell’utilizzo distorto della rete internet, nuovo allarme del millennio.

Non bisogna, poi, sottacere l’intramontabile cocaina, il cui consumo non è mai tramontato ma, anzi, sembra aumentato anche sulla scorta dell’operato dei narcotrafficanti che ne hanno reso l’idea di una droga non pericolosa e totalmente controllabile.

Medesimo percorso che ha iniziato all’utilizzo dell’ecstasy e delle analoghe anfetamine che, mascherate da innocue e colorate pillole, hanno invaso il mercato di tale genere di merce illegale.

Per quanto concerne l’alcool, il panorama si rivela ugualmente allarmante.

Nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea, l’Italia ha ottenuto il primato nella prematurità dei soggetti che abusano di alcolici.

È noto, ormai, come il giovane di età maschile si spendano nel cosiddetto “binge drinking”, ovvero introdurre ingenti quantità di alcool sino ad ubriacarsi.

Chiaro, pertanto, il quadro di estremo disagio giovanile da cui prendono avvio le suddette forme di allontanamento momentaneo dalla realtà.

Cornice assolutamente sintomatica entro la quale la novella della quale si dirà approfonditamente nel prosieguo deve essere inserita, a guisa di cagione dell’allarme sociale ingenerato da soggetti, il più delle volte, di giovane età, che, a seguito della massiccia assunzione delle sostanze innanzi enucleate, si mettano alla guida, mettendo seriamente a rischio la pubblica incolumità.

Sulla scorta di rilievi effettuati nell’ambito di ricerche capillari, estremamente elevato

² NPS.

risulta essere il numero di reati commessi in stato di alterazione psico-fisica.

Per quanto concerne i tossicodipendenti, si riscontra una probabilità ancora più estesa di commissione di delitti, dal momento che, a monte, la tendenza a delinquere da parte degli stessi è strettamente correlata alla necessità di procurarsi fondi necessari per l'acquisto delle sostanze in parola. In un secondo momento, la possibilità che i medesimi ricadano nella commissione di delitti deve essere ascritta all'alterazione seguente all'assunzione di alcolici o sostanze psicotrope, tali, pertanto, da inibire i freni inibitori degli interessati, con conseguenze, molte volte, nefaste³.

Da studi condotti da criminologi è stato rilevato come la tipologia del crimine cambi sulla scorta della sostanza utilizzata. Si è riscontrato come, a seguito dell'assunzione di oppiacei, derivino reati minori, da anfetamine e cocaina, atti violenti, eventi colposi, crimini sessuali⁴.

Per quanto concerne la diversa dipendenza alcolica, occorre evidenziare, in Italia, come nella restante Europa, lo stigma che ricade sull'alcolizzato è ben diverso da quello che interessa il tossicodipendente.

Tuttavia, in tempi più recenti, si è assistito ad un diverso approccio alla problematica dell'abuso di sostanze alcoliche, in ragione, appunto, alla stretta correlazione, alla quale si è assistito sempre più frequentemente, tra assunzione di bevande alcoliche e causazione di incidenti stradali.

Ebbene, la dipendenza in parola è stata oggetto dell'allarme suscitato nella collettività a seguito di sinistri stradali estremamente gravi, così inducendo il legislatore a porvi rimedio tramite la previsione di rigide sanzioni per la causazione dell'evento morte o delle lesioni causate alla guida di un veicolo, in stato di alterazione psico fisica per l'utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Diversi studi hanno, infatti, dimostrato che un guidatore sotto l'influenza degli effetti provocati dall'assunzione di alcool subisce, di norma, un rallentamento del tempo di reazione pari, all'incirca, al 38% per quanto riguarda la capacità di reazione ai segnali sonori, del 50% per quanto concerne la visione periferica.

A seconda, poi, del tasso alcolemico presente nel sangue, forte risulta la tendenza ad

³ J. BERGERET, *Toxicomanie et personnalité*, Presse Universitaire de France, Paris, 1982.

⁴ T. BANDINI, A. LAGAZZI, *Considerazioni criminologiche sugli aspetti terapeutici e sanzionatori previsti dalla nuova normativa italiana in tema di stupefacenti*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 2-3, 1992.

agire in modo rischioso ed azzardato, in ragione, anche, della alterata percezione degli ostacoli, della indotta incapacità di valutazione della realtà circostante.

Ancora, nell'etilista cronico si instaura un'alterazione della personalità che può generare cambiamenti dell'umore, nonché reazioni violente.

Addentrandosi, così, in quello che risulta essere il punto focale della presente dissertazione, è stato rilevato come grande parte dei sinistri stradali, con conseguenze dannose per l'incolumità delle persone, risulta essere commessa da soggetti colti sotto l'influenza alterante di sostanze alcoliche o stupefacenti.

E tale realtà, sulla scorta della gravità di alcuni fatti di cronaca recente, particolarmente incisivi per la spudoratezza di simili costumi e della leggerezza dei soggetti interessati a porsi alla guida di veicoli nelle condizioni suddette, è assurta a vero e proprio fenomeno di allarme sociale, ad arginare il quale è stato chiamato il legislatore nostrano, già, più volte, profusosi nella regolamentazione della materia.

CAPITOLO PRIMO

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI

SOMMARIO: 1. *L'evoluzione normativa in materia.* – 2. *La guida in stato di ebbrezza.* – 3. *La disciplina.* – 4. *La natura giuridica delle soglie di rilevanza del tasso alcolemico.* – 5. *Le circostanze aggravanti.* – 6. *L'accertamento dello stato di ebbrezza: regime giuridico.* – 7. *Lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.* – 8. *Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici dello stato di ebbrezza.*

1. L'evoluzione normativa in materia.

Prima di affrontare il tema centrale della presente dissertazione sembra opportuno analizzare la norma che costituisce, almeno in parte, la matrice dalla quale il legislatore, nella promulgazione della legge n. 41/2016, ha attinto l'impronta al fine di delineare l'omicidio stradale, ovverossia la guida sotto l'influenza dell'alcool e di sostanze stupefacenti.

La prima normativa contenente un'espressa disciplina della materia risulta essere il d.P.R. n. 393/1959, "Testo unico delle norme sulla circolazione stradale", che all'articolo 132 vietava di guidare in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

A svariati anni di distanza dal primo accenno normativo, interviene il legislatore nel 1992 e, col d.lgs. n. 285, contenente il "Nuovo codice della strada", disciplina disgiuntamente i due illeciti penali, inquadrandoli negli articoli 186 ("Guida sotto l'influenza dell'alcool") e 187 ("Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti", prima e "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti", dopo).

Nell'arco degli ultimi anni, si è assistito, sulla scorta dell'emotività suscitata da drammatici sinistri stradali, ad un affastellarsi di interventi riformatori, privi, tuttavia, di una organica coerenza e radicati su di un approccio irrazionale e non ponderato alla problematica della criminalità stradale, nell'intento, vano, di arginare questo fenomeno di allarme sociale tramite un costante inasprimento della relativa risposta sanzionatoria⁵.

⁵ D. CAROLA, *Gli interventi d'urgenza gettano ombre sulla coerenza dell'impianto normativo*, in *Guida dir.*, 2007, n. 34, p. 30 ss.

Invero non si tratta di riformulazioni perimetrare al solo inasprimento della pena detentiva, ma anche rivisitazioni delle pene pecuniarie, di quelle interdittive, nonché ablativo, nell'ottica di un disincentivo ben più persuasivo dal commettere i reati *de quibus*.

Ma venendo con ordine.

Il d.l. 3 agosto 2007, n. 117, da cui la l. 2 ottobre 2007, n. 160, contenente "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", reintroduce il reato di guida senza patente, modifica il reato di guida in stato di ebbrezza, diversificando le cornici sanzionatorie sulla base della quantità di alcool presente nel sangue del reo, inasprisce le pene inflitte a chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, raddoppia le pene ed introduce il fermo del veicolo per il guidatore che, sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti, provochi un incidente stradale, ma depenalizza il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psico-fisica⁶.

In via del tutto disancorata dalla volontà governativa, volta ad un generale inasprimento del quadro sanzionatorio, la stessa legge innanzi rammentata sopprime la pena detentiva, prevista *ab origine* in sede di decreto legge, per la guida in stato di ebbrezza con un valore di alcool nel sangue ricompreso tra 0,5 e 0,8 g/l.

A solo un anno di distanza, il legislatore interviene nuovamente con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, da cui la l. 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", postulando un generale inasprimento delle pene per i reati di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, la confisca obbligatoria del veicolo a detrimento di chi si ponga alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, salva l'appartenenza del mezzo a terzo estraneo, nonché il ripristino⁷ della sanzione penale per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti già detti.

Una novella si ha anche l'anno immediatamente successivo con la l. 15 luglio 2009, n. 94 che interviene raddoppiando la durata della sospensione della patente di guida per chi fosse stato colto alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nel sangue, ovvero sotto l'influenza di sostanze psicotrope, nel caso in cui il veicolo appartenga a terzo e, pertanto, non passibile di confisca (nell'intento di disincentivare il soggetto che si ponga

⁶ R. BRICCHETTI, *Depenalizzato il rifiuto ai test alcolemici*, in *Guida al dir.*, 2007, n. 34, p. 39 ss.

⁷ R. BRICCHETTI, *Torna reato il rifiuto al test alcolemico*, in *Guida al dir.*, 2008, n. 23, p. 76 ss.

alla guida di mezzo in proprietà di terzi al fine di scongiurare un'eventuale confisca), nonché tramite l'introduzione, per quanto concerne i reati di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., dell'aggravante ad effetto speciale – non suscettibile di bilanciamento con eventuali attenuanti – dell'aver commesso il fatto tra le ore 22 e 7.

Per chiudere questo breve *excursus* ricognitivo, si richiama, infine, la legge n. 120/2010 che interviene tramite un inasprimento di pena a detrimento dei neopatentati e dei guidatori professionali, l'introduzione della facoltà di commutare la pena detentiva e pecuniaria in lavori di pubblica utilità, nonché la depenalizzazione di chi venga colto alla guida con un tasso di alcool nel sangue compreso tra 0,5 e 0,8 g/l⁸.

2. La guida in stato di ebbrezza.

La norma che disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool deve essere attinta nell'articolo 186 del Codice della Strada⁹.

⁸ A. TRINCI, S. BALZANI, I reati in materia di circolazione stradale, CEDAM, 2016, 6 ss.

⁹ Art. 186 C.d.S. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 *ter*.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo

della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e *2-bis* si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma *2-sexies* non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma *2-sexies* è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo *6-bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma *5-bis* dell'art. 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a

La suddetta disposizione, al primo comma, sancisce il divieto di porsi alla guida in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze alcoliche, frammentando, al capoverso, la relativa sanzione sulla scorta della percentuale alcolica presente nel sangue del trasgressore; una prima ipotesi che sanziona il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma non superiore a 0,8 g/l, una seconda ricompresa tra 0,8 e 1,5 g/l, ed infine una terza ancor più grave per il tasso superiore a 1,5 g/l.

Si desume, pertanto, come il legislatore fondi la nozione di stato di ebbrezza⁷ non sulla quantità di sostanza alcolica assunta dal soggetto, ma su quella metabolizzata, in via del tutto personale, dal trasgressore, sulla scorta della concentrazione alcolica presente nell'organismo del medesimo.

visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Nonostante la lettura in chiave scientifica della questione tenda a persuadere della obiettività di una simile tabellazione, nella convinzione che determinate soglie di concentrazione ematica di sostanza alcolica comportino altrettanto perimetrare conseguenze sul comportamento dell'individuo, residua, tuttavia, l'obiezione che tale schematizzazione trascuri la realtà nella quale le modalità di assorbimento di alcool variano da individuo ad individuo e risultano dipendere da fattori¹⁰ che risulta arduo determinare a priori.

Per quanto concerne la natura giuridica del reato, si tratta di un reato comune, dal momento che può essere compiuto da chiunque, e di semplice condotta, considerato come possa realizzarlo colui che si ponga alla guida di un autoveicolo a seguito dell'assunzione di alcool.

Nondimeno ciò che risulta evidente è la concomitante natura di reato di pericolo, avente ad oggetto la sicurezza del traffico stradale, nonché l'incolumità della collettività (bene, il primo, strumentale al precipuo¹¹ intento del legislatore che è, appunto, quello di salvaguardare l'incolumità degli utenti da condotte pericolose tenute da soggetti in condizioni psico-fisiche alterate dall'assunzione di sostanze alcoliche¹²); e, più nel dettaglio, di pericolo astratto, essendo integrabile nell'ipotesi mera di presenza nel sangue di determinati tassi alcolici, raggiunti i quali al Giudice non è richiesto alcun riscontro circa la concreta messa in pericolo del bene tutelato.

3. *La disciplina.*

Come già accennato al paragrafo che precede, l'art. 186 C.d.S., rubricato "Guida sotto l'influenza dell'alcool", vieta di guidare in stato di ebbrezza causato dall'uso di bevande alcoliche, gradando, al comma a seguire, la gravità delle sanzioni correlate alla condotta

¹⁰ Quantità e gradazione di bevanda ingerita, sesso, peso e costituzione fisica dell'assuntore, assiduità nell'assunzione di alcolici, tempo trascorso dall'assunzione primigenia, eventuale concomitanza di elementi peggiorativi quali determinati alimenti, medicinali, malattie fisiche o psico-somatiche.

¹¹ A suffragio di tale assunto milita la scelta legislativa di prevedere, al comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., l'aggravante per l'ipotesi in cui il conducente provochi un incidente stradale, nonché, all'art. 222 C.d.S., sanzioni amministrative accessorie nell'eventualità che derivino danni alle persone a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

¹² G. RICCARDI, *Reati alla guida. Percorsi giurisprudenziali*, Milano, 2010, p. 14.

vietata sulla scorta del raggiungimento di tassi alcolemici espressamente disciplinati dal legislatore.

Come di facile intuizione, l'ebbrezza, figurando come condizione fisica comportante la diminuzione della lucidità mentale, rende pericolosa la guida di veicolo da parte del soggetto minorato.

Come già detto, diversamente da quanto parrebbe opportuno, ai fini dell'integrazione del reato, è sufficiente il superamento, per quanto concerne la concentrazione sanguigna del soggetto interessato, di soglie alcolemiche tassativamente determinate, senza una qualsivoglia necessaria corroborazione, tramite prove tangibili, dell'effettiva alterazione delle capacità psico-fisiche dell'individuo assuntore.

L'accertamento del superamento della soglia costituisce, esso stesso, prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, senza la possibilità, per il guidatore, di dimostrare la propria inalterata capacità psico-fisica, intatta pur a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche.

Ebbene, il comma 2, lett. a), punisce, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque guida in stato di ebbrezza, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), facendo discendere, dall'accertamento della violazione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Il comma 2, lett. b), punisce, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque guida in stato di ebbrezza, con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Infine, il comma 2, lett. c), punisce, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque guida in stato di ebbrezza, con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), facendo discendere, dall'accertamento del reato, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida da uno a due anni (raddoppiando tale periodo nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato), revocandola in caso di recidiva nel biennio.

In tale ultimo caso, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Interessante dibattito verteva sulla natura giuridica delle fattispecie previste alle lettere *b)* e *c)*, se costituissero circostanze aggravanti del reato base di cui alla lettera *a)*, ovvero figure autonome di reato.

A fronte di un orientamento minoritario¹³ propenso verso la prima delle due ipotesi, si è sviluppata, in dottrina¹⁴ e giurisprudenza¹⁵, una corrente di pensiero, assolutamente maggioritaria, volta ad inquadrare le tre condotte in parola in figure autonome di reato, stante l'assenza di un rapporto di specialità tra l'ipotesi basica e le presunte aggravanti della medesima e la sussistenza, invece, di un rapporto di alternatività reciproca, essendo escludenti reciprocamente.

Nondimeno, a suffragio del suddetto filone interpretativo milita la stessa *voluntas legis*, finalizzata ad un tendenziale inasprimento delle sanzioni. Volontà che sarebbe stata ineluttabilmente frustrata in caso di accoglimento dell'esegesi minoritaria incentrata sulla configurazione della natura circostanziale delle fattispecie *de quibus*, che, come tali, sarebbero state passibili di un eventuale giudizio di bilanciamento con ipotetiche attenuanti, cosicché il deterrente della pena detentiva avrebbe potuto essere annientato sulla scorta di una residuale equivalenza che avrebbe potuto ricondurre alla pena pecuniaria.

A dirimere il suddetto contrasto è, così, intervenuto il legislatore con l. n. 120/2010, depenalizzando l'ipotesi di cui all'art. 186 comma 2 lett. *a)*, e, conseguentemente, asseverandone la natura di fattispecie autonoma, della medesima e delle due successive.

¹³ D. POTETTI, *Il nuovo art. 186, commi 2 e 2-bis, c. strad.: aggravanti o figure autonome di reato?*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2990 ss.

¹⁴ DIES, *La nuova disciplina della guida in stato di ebbrezza. Problemi interpretativi e di accertamento in concreto*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 977.

¹⁵ Cass., Sez. IV, 26 marzo 2008, n. 17518, in *De Jure*; Cass., Sez. IV, 3 giugno 2008, n. 28547, in *CED Cass.*, 2008/240380; Cass., Sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 43313, in *Arch. giur. circ. sin. stradali*, 2009, p. 438.

4. *La natura giuridica delle soglie di rilevanza del tasso alcolemico.*

Punto interessante sul quale focalizzare l'attenzione risulta essere quello circa il corretto inquadramento della natura giuridica delle soglie di rilevanza del tasso alcolemico.

Ebbene, ci si è chiesti quale fosse l'intenzione del legislatore laddove introduce determinate soglie alcolemiche al fine dell'integrazione del reato, ovvero se tali ultime debbano essere intese quali condizioni oggettive di punibilità, ovvero elemento costitutivo del reato.

Lungo la prima delle due ipotesi si è, originariamente, orientata la dottrina prevalente considerato che la condotta incriminata consiste nel guidare un veicolo in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, laddove la verifica del determinato tasso di alcool nel sangue risulta elemento esterno alla fattispecie, costituendo l'oggetto di attività svolte in un momento posteriore alla causazione del reato, del tutto estraneo alla sfera di dominio dell'interessato.

E tale ultimo fattore milita evidentemente a favore della natura, per quanto concerne le soglie *de quibus*, di condizioni obiettive di punibilità, qualificate quali elementi estrinseci alla condotta colpevole del reo, accadimenti esterni, addizionali e postumi al fatto di reato, distinto sia dalla condotta criminosa che dall'evento tipico, elementi futuri ed incerti, dal verificarsi delle quali dipende, per *voluntas legis*, l'applicazione della pena.

L'istituto delle condizioni obiettive di punibilità è uno dei più enigmatici tra quelli previsti nel nostro codice, persino l'origine storica e la ragione dell'introduzione nel campo del diritto sono oggetto di variegata soluzioni.

L'unico dato indubbio è che esse devono consistere in eventi futuri e incerti, coevi o successivi rispetto alla condotta dell'agente, non antecedenti giacché, diversamente, dovrebbe ammettersi la possibilità che la prescrizione del reato cominci a decorrere prima ancora della sua consumazione, atteso che l'articolo 158 comma 2 c.p. dispone per i reati condizionati la decorrenza del termine prescrizionale a partire dal momento in cui si verifica la condizione medesima. Pertanto l'evento condizionante non può influire sull'integrazione della fattispecie penale, ma deve riguardare un elemento plurimo con funzioni delimitative e garantiste.

La funzione ascrivibile alle condizioni obiettive di punibilità è duplice: da un canto delimitare o ridimensionare la rilevanza penale di dati comportamenti, nel senso di prevedere una punibilità non incondizionata, ma subordinata al verificarsi di circostanza ulteriore, dall'altro rispettare il principio di legalità.

Recita, tuttavia, in merito l'articolo 44 c.p.: "Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto".

Ebbene, sulla scorta di un simile dettato, non sembra che i tassi-soglia possano configurarsi quali eventi aggiuntivi, successivi rispetto all'ipotesi di reato, mancando, nondimeno, una nozione giuridica di ebbrezza disancorata dal superamento della soglia di suscettibilità penale e, pertanto, una fattispecie basica alla quale ascrivere la presunta condizione obiettiva di punibilità¹⁶.

Nondimeno l'effettivo accertamento del determinato tasso di concentrazione alcolica nel sangue, a cui viene ancorata la punibilità dell'agente, risulta essere elemento costitutivo del reato.

Inoltre, vero che la condotta sanzionata è quella di chi si pone alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza, ma è altrettanto vero che l'ebbrezza non può essere irrelata dal concreto accertamento della gradazione alcolica nel sangue dell'interessato che, una volta appurato, comporta la penale responsabilità del contravvenuto.

Ecco che il dato letterale¹⁷, sulla scorta di simili considerazioni, non può che cedere a fronte della reale consistenza, operatività e funzione delle soglie in parola, veri e propri elementi costitutivi del fatto di reato.

5. Le circostanze aggravanti.

Venendo, poi, all'analisi delle circostanze aggravanti della fattispecie analizzata, la più pregnante, nonché quella che introduce l'oggetto portante della presente

¹⁶ A. TRINCI, cit., p. 21 ss.

¹⁷ "Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2."

dissertazione, risulta essere quella di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 186 C.d.S., introdotta tramite d.l. n. 117/2007.

Il comma citato dispone che le pene previste dal comma secondo della stessa norma, nonché quelle di cui al comma terzo dell'articolo 186-*bis* C.d.S., debbano essere raddoppiate qualora il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale.

Il Codice della strada non fornisce una definizione espressa di incidente stradale e, come sempre in caso di lacune residue dal legislatore, è intervenuta la giurisprudenza nel tentativo di ovviare a tale mancanza.

Ebbene, nella nozione di incidente stradale deve essere inglobato ogni accadimento inaspettato che, interrompendo lo svolgimento normale della circolazione stradale, sia potenzialmente atto a recare un pericolo alla collettività, indipendentemente dal coinvolgimento effettivo di terzi o di ulteriori veicoli¹⁸. Pertanto, nella fattispecie in parola possono perfettamente rientrare i casi nei quali il veicolo urti contro un ostacolo o fuoriesca dal sedime stradale senza cozzare contro altri oggetti, non essendo necessario che si verifichino danni a persone o cose ma, esclusivamente, che si inveri una turbativa del traffico potenzialmente pericolosa siccome foriera di danni¹⁹.

È, dunque, il giudice che dovrà stabilire, caso per caso, se quel determinato accadimento sia stato effettivamente idoneo a modificare il normale svolgimento della circolazione stradale e, conseguentemente, la potenziale pericolosità dello stesso.

La giurisprudenza prevalente²⁰, nonché parte della dottrina, ritengono che, perché l'aggravante in questione possa essere applicata, debba sussistere un nesso causale tra lo stato di ebbrezza e la causazione del sinistro, in ossequio all'inaggirabile principio di colpevolezza vigente in ambito penale.

¹⁸ Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 6381, in *Riv. giur. circ. trasporti*, 2012, n. 2; Cass., Sez. IV, 6 novembre 2012, n. 47276, in *CED Cass.*, 2012/253921; Cass., Sez. IV, 2 luglio 2015, n. 36777, in *CED Cass.*, 2015/264419.

¹⁹ Cass., Sez. IV, 19 settembre 2012, n. 42488, in *Arch. giur. circ. sin. stradali*, 2013, p. 391 ss.; Cass., Sez. IV, 15 novembre 2012, n. 10605, in *Guida dir.*, 2013, n. 19, p. 86; di particolare interesse Trib. La Spezia, sent. 16 febbraio 2011, n. 92, dal momento che specifica che, in base alla Convenzione di Vienna del 1968 in tema di circolazione e segnaletica stradale, l'incidente è definito come un evento in cui rimangono coinvolti esseri umani o animali fermi o in movimento e derivino lesioni a cose, animali o persone.

²⁰ Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 7969, in *CED Cass.*, 2014/258616.

Esegesi che sembra del tutto ragionevole siccome ancorata al solido appiglio della necessaria colpevolezza, richiamata dallo stesso articolo 59 c.p.²¹, in sede di disciplina dell'imputazione delle circostanze.

Non mancano, tuttavia, Autori²² propensi a ritenere del tutto irrilevante l'accertamento del suddetto vincolo causale al fine dell'irrogazione della circostanza, ritenendo, *ipso iure*, che, dall'alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche, non possa non discendere una diminuzione della lucidità e, pertanto, della capacità di reagire agli stimoli esterni, così da rendere pericolosa la guida. Come precipitato dell'orientamento innanzi richiamato, la convinzione che la gravante in parola possa essere applicata anche qualora l'incidente sia stato provocato dalla violazione, da parte dell'assuntore, di una qualsivoglia norma cautelare prevista dal codice della strada e, quindi, anche quando il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente.

Non bisogna poi tralasciare come la norma richieda che il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un sinistro stradale.

Dal verbo prescelto dal legislatore si desume la necessità la condotta dell'alterato deve risultare la causa dell'incidente, tramite il contributo volontario o colpevole al suo accadimento, e non la sola occasione del medesimo²³.

Causa ovvero concausa del sinistro, dal momento che l'aggravante in parola deve essere applicata anche laddove il comportamento dell'ebbro si assommi a quello di ulteriori, concorrenti cause di verificaione.

Venendo alla natura giuridica della fattispecie in questione, la dottrina prevalente²⁴ ritiene, correttamente, che si tratti di una circostanza ad effetto speciale²⁵, considerato l'espresso rinvio alle norme innanzi richiamate: orientamento che ha nettamente surclassato il filone minoritario²⁶ tendente a ravvisarne la natura di fattispecie autonoma

²¹ Prevede che le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa.

²² D. POTETTI, *Il nuovo art. 186*, cit., p. 2986; E. FORLANI-A. PLANITARIO, *L'assoluzione dai reati di circolazione stradale nella giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 117.

²³ Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 7969, cit.

²⁴ SCOTTI, *Guida in stato di ebbrezza: ritorna l'arresto*, in *Guida dir.*, 2007, n. 34, p. 39.

²⁵ In quanto determina un aumento della pena prevista per il reato base superiore ad un terzo.

²⁶ PICCIONI, *I reati stradali*, Giuffrè Editore, Milano, 2017, p. 154.

in ragione della sanzione autonoma²⁷ introdotta dal comma *de quo*, nonché il mutamento in reato di danno di un reato di pericolo.

Nondimeno, la giurisprudenza si è allineata alla esegesi maggioritaria, militando a favore di un'interpretazione tendente a ravvisarne la natura circostanziale²⁸.

Per quanto concerne gli effetti del verificarsi della suddetta aggravante, non bisogna dimenticare come il raddoppio delle sanzioni non si riferisca solo a quelle di natura prettamente penalistica, bensì anche a quella amministrativa concretizzatasi nella sospensione della patente di guida e che, in aggiunta all'innalzamento di pena, viene altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo²⁹, a meno che questo non appartenga a terzo.

Ulteriore conseguenza dell'accadimento dell'evento aggravante, concepita in chiave afflittiva piuttosto che generalpreventiva, risulta essere l'ordine del Prefetto, impartito, a norma dell'articolo 119 comma 4 C.d.S., con la stessa ordinanza di sospensione della patente di guida, di sottoporsi a visita medica nel termine di sessanta giorni e che, se non adempiuto, può comportare l'ulteriore sospensione, in via cautelare, della patente di guida sino all'espletamento e buon esito della suddetta visita medica.

Inoltre, in caso di provocazione di incidente stradale non è possibile, per il reo, chiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria coi lavori di pubblica utilità³⁰.

Rimanendo sempre nella cornice della disciplina della circostanza *de qua*, è disposta la revoca della patente di guida se il sinistro è stato causato da chi sia stato colto, al momento, del susseguente accertamento, con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.

Ulteriore aggravante della fattispecie di cui all'articolo 186 C.d.S. risulta essere quella della guida notturna prevista ai commi *2-sexies*, *septies* e *octies* del medesimo articolo.

²⁷ Fermo del veicolo

²⁸ Cass., Sez. IV, 20 marzo 2014, n. 17679, in *CED Cass.*, 2014/259232 (ritenendo pacifica la natura circostanziale della fattispecie in parola, ne fa discendere che la revoca della patente di guida, assunta come obbligatoria per il caso in cui il guidatore abbia causato un incidente stradale, debba essere irrogata a prescindere dall'esito del giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti); Cass., Sez. IV, 24 ottobre 2013, n. 48534, in *Riv. pen.*, 2014, p. 513.

²⁹ Centottanta giorni di durata.

³⁰ Cass., Sez. IV, 13 novembre 2012, n. 7460, in *CED Cass.*, 2013/254475; Cass., Sez. IV, 26 giugno 2013, n. 30254, in *CED Cass.*, 2013/257742.

A mente del comma 2-*sexies*, l'ammenda prevista dalle lettere a), b) e c) del comma secondo è aumentata da un terzo alla metà se i fatti contemplati dallo stesso sono compiuti dopo le ore 22 e prima delle 7.

Cercando di trovare un senso a tale aggravante, la sua *ratio* sembra doversi ravvisare nella maggiore pericolosità della conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza in ora notturna, assommando; la scarsa lucidità indotta dall'assunzione di sostanza alcolica; alla decettività causata dall'assenza di luce se non artificiale, nonché alla sonnolenza fisiologicamente presente nel lasso temporale previsto dalla circostanza in parola.

Virando, tuttavia, verso lo sprone effettivo che ha mosso il legislatore nostrano ad introdurre una simile circostanza, non può sottacersi l'allarme sociale insorta sulla scorta della frequenza di incidenti notturni a seguito di serate trascorse in locali e spese nell'assunzione di sostanze alteranti.

Nell'intento di disincentivare simili condotte, la norma si scontra, tuttavia, con quello che risulta lo scoglio principale della medesima, ovverossia la possibilità sulla sola pena pecuniaria, non impedendo al giudicante di ridurne la pena detentiva in caso di concorso con eventuali circostanze attenuanti.

Per quanto concerne la natura giuridica, siamo di fronte ad una aggravante ad effetto speciale che influisce esclusivamente sulla pena pecuniaria.

Il comma 2-*octies* dispone che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante in questione non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti, derogando evidentemente al canonico giudizio di bilanciamento. Le eventuali attenuanti potrebbero solo soccombere alla preminenza dell'aggravante speciale, ma mai annientarne gli effetti; ipotetiche diminuzioni di pena andranno operate sulla base del risultato scaturente dall'aumento conseguente all'aggravante.

Infine, l'articolo 186-*bis* C.d.S. introduce un'aggravante qualora la guida in stato di ebbrezza coinvolga le diverse categorie dei neopatentati e dei conducenti professionisti.

In verità, andando a scandagliare meglio il tenore dell'aggravante, più che un inasprimento di pena, la stessa sembrerebbe introdurre un vero e proprio regime derogatorio, a detrimento di determinati soggetti, della fattispecie base.

La suddetta circostanza, infatti, vieta ai conducenti di età inferiore agli anni 21, a coloro che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni, a coloro che esercitino professionalmente l'attività di trasporto di cose o persone, ai conducenti di veicoli di

massa complessiva a carico pieno superiore a 3,5 tonnellate, ai guidatori di autobus e di autoveicoli destinati al trasporto di persone, di autoarticolati e autosnodati, di guidare a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, a prescindere dalla quantità di alcool ingerita.

Quella che la circostanza in parola va a concretizzare è una presunzione, nei confronti degli specifici soggetti *de quibus*, dello stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico nel sangue superi lo zero.

La disposizione, nell'evidente intenzione di catechizzare tali categorie di soggetti nella direzione dell'astensione dall'alcool prima della guida, va a cozzare, tuttavia, con l'effettiva applicabilità della medesima dal momento che gli etilometri coi quali, di norma, viene svolto il relativo accertamento, tarati su soglie normalmente superiori a 0,5 g/l, difficilmente risulterebbero idonei a riscontrare un tasso inferiore alla suddetta soglia, lasciando, così, residuare una sorta di cono d'ombra all'interno del quale si vanno ad annidare condotte che, seppur astrattamente punibili, rimangono impunte per ragioni prettamente tecnico-scientifiche.

Senza tralasciare come un valore scientifico parametrato sullo zero non possa sfuggire alla contingenza della misurazione e, pertanto, ad errori – peraltro frequenti – dovuti, variamente, alla precisione o sensibilità del mezzo utilizzato, nonché al lasso temporale trascorso tra assunzione ed accertamento.

Il legislatore, nel formulare l'aggravante in parola, prevede, anche in tale occasione, una cornice edittale a tre dimensioni. Ovvero, il comma terzo dell'articolo 186-*bis* C.d.S., da riferirsi sempre pavesato per le categorie in questione, in caso di tassi alcolemici superiori a 0,5 g/l, nel richiamare le pene di cui al secondo comma del previo articolo, ne dispone l'aumento di un terzo qualora ricorra la fattispecie *sub a)* di cui all'articolo 186 C.d.S., di un terzo alla metà qualora ricorrano le ipotesi *sub b)* e *c)*.

Tali aggravanti vengono sottratte al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti, le quali ultime potranno operare esclusivamente a seguito dell'aumento di pena conseguito dall'applicazione delle prime.

Infine il quinto comma della norma in questione dispone la revoca della patente, a guisa di sanzione amministrativa, per i conducenti di veicoli pesanti, di autobus o, comunque, di autovetture destinate al trasporto di persone con posti a sedere superiori ad otto, nonché ai guidatori di autoarticolati ed autosnodati con tasso alcolemico superiore a

1,5 g/l, applicandola, altresì, ai guidatori di età inferiore ai ventuno anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni.

Nondimeno, è sempre disposta la sanzione amministrativa della revoca della patente se il reato è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per la stessa fattispecie.

6. L'accertamento dello stato di ebbrezza: regime giuridico.

Come già detto, il legislatore ritiene configurato il delitto in analisi solo in presenza di determinati tassi alcolemici nel sangue del reo.

Al fine di poter verificare il superamento delle suddette soglie, alle autorità a ciò preposte è consentito effettuare gli accertamenti del caso, sulla scorta di quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 186 C.d.S., norma di riferimento, in combinato disposto con l'articolo 379 del d.P.R. n. 495/1992, contenente il "Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada", della questione della quale trattasi.

Gli organi della Polizia stradale possono effettuare verifica tramite etilometro quando si riveli possibile lo stato alterato del guidatore, ovvero sia quando l'accertamento suddetto abbia dato esito positivo, ovvero in caso di incidente, o, ancora, qualora vi sia fondata cagione di ritenere che il conducente abbia assunto sostanze alcoliche³¹.

Chiara intenzione della disposizione di cui al comma terzo³² è quella di consentire, in chiave di prevenzione generale, agli organi di Polizia la sottoposizione, in occasione di controlli ordinari, dei guidatori agli accertamenti preliminari, anche in assenza di sintomatiche evidenti di uno stato di ebbrezza, consentendo, così, un vaglio previo dei soggetti passibili di verifiche ulteriori tramite etilometro.

³¹ «Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 C.d.S. e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da una congrua motivazione», così Cass., Sez. IV, 26 maggio 2015, n. 26562, in *CED Cass.*, 2015/263876.

³² L'art. 186-*bis* comma 3 C.d.S. dispone che: "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili".

L'esito positivo di tali accertamenti non costituisce, pertanto, fonte di prova del reato³³ di guida in stato di ebbrezza, ma consente, tuttavia, agli addetti di procedere legalmente alle ulteriori verifiche mediante etilometro, quest'ultime, invece, idonee a certificare, con valore probatorio, il tasso alcolemico nel sangue del soggetto interessato.

Conseguenza di una simile inefficacia probatoria è che, diversamente a quanto non raramente invocato dagli avvocati in sede di difesa, per l'espletamento degli accertamenti in via esplorativa, gli organi di Polizia non devono procedere all'avvertimento circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia,³⁴ dal momento che tale avviso va dato solo quando l'autorità ritenga di poter desumere, dalle circostanze del fatto sintomatiche dello stato di alterazione, un possibile stato di ebbrezza.

Per quanto concerne l'ipotesi di avvenuto incidente stradale, l'accertamento è effettuabile indipendentemente dalla responsabilità del guidatore nella causazione del sinistro, dalla presenza o meno di feriti, dalla sintomaticità dello stato alterato. In questo caso è facoltà dell'organo accertatore decidere se effettuare la verifica.

L'ultima ipotesi di possibile accertamento è quella che desta le maggiori problematiche sul piano della tassatività di perimetrazione.

Afferma, infatti, il comma quarto dell'articolo 186 C.d.S. che “quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento”.

Ecco che in tale caso sarà la prudenza degli organi di Polizia stradale a dover intervenire onde arginare una norma dai confini labili quale quella anzi detta³⁵.

³³ «In tema di guida di stato di ebbrezza, l'indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all'accertamento specifico e non meramente sintomatico del loro superamento, solo in presenza del quale vi è certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità», così Cass., Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 36889, in *CED Cass.*, 2014/260298.

³⁴ L'art. 114 disp. att. c.p.p. (Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore) statuisce che “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

³⁵ Ipotesi da richiamare sul punto sono quella, tipizzata dal legislatore al comma terzo dell'articolo 379 reg. es. C.d.S., circa la desumibilità dello stato di ebbrezza dallo stato psico-fisico del soggetto e dalle condizioni

Apparecchio mediante il quale viene misurata la concentrazione alcolica nel sangue risulta essere l'etilometro, che è uno strumento prefisso a rilevare la presenza di etanolo nell'aria espirata che viene espulsa tramite l'apparato respiratorio in quantità proporzionale a quella contenuta nel sangue nel preciso istante in cui si espira.

Attraverso un calcolo di conversione, l'etilometro segnala la quantità di alcool presente nel sistema circolatorio (g/l).

Attualmente sono in uso etilometri chimici a fiala monouso ed etilometri elettronici.

Il rapporto fra la concentrazione alcolemica nell'espirato e quella presente nel sangue è stato fissato dall'Allegato al D.M. n. 196/1990 nella misura di 2300/1.

La giurisprudenza più recente, sulla scorta di quanto espresso dall'articolo 1 comma 2 del D.M. n. 196/1990 e dal comma secondo dell'articolo 379 reg. es. C.d.S., ha rivendicato l'obbligatorietà, per gli agenti di Polizia, di effettuare almeno due rilievi ad intervallo di cinque minuti tra loro e, fra i risultati ottenuti, di considerare rilevante quello con valore inferiore³⁶.

I due accertamenti non possono essere sostituiti dalla combinazione di un accertamento tecnico con un controllo sintomatico.

La scelta legislativa in commento non ha mancato di suscitare critiche in quanto non dà rilevanza al fatto che, con la misurazione tramite etilometro, dell'oscillazione derivante da fattori fisiologici³⁷ e patologici³⁸ che richiederebbero un indice di trasformazione adeguato per ciascun singolo individuo.

La giurisprudenza è orientata nel ritenere che l'esito positivo dell'alcooltest costituisca prova della sussistenza dello stato di ebbrezza.

Sarà onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione.

Tale orientamento accorda all'accertamento positivo del tasso alcolemico l'efficacia di una presunzione *iuris et de iure* di ebbrezza, nel senso che il soggetto, la cui alcolemia,

di guida, nonché quella del ritrovamento di bottiglie di bevande alcoliche vuote all'interno dell'auto, ovvero le confessioni del conducente o dei trasportati circa la previa assunzione di sostanze alcoliche.

³⁶ Cass., Sez. IV, 19 aprile 2013, n. 18375, in *Guida al dir.*, 2013, n. 22, p. 79 ss.; Cass., Sez. IV, 24 novembre 2009, n. 3346, in *CED Cass.*, 2010/246390; Cass., Sez. IV, 18 marzo 2008, n. 16478, in *De Jure*.

³⁷ Sesso, età, corporatura, utilizzo abituale ovvero saltuario di sostanze alcoliche.

³⁸ Ipotermia, ipertermia, diabete, reflusso gastro esofageo.

misurata correttamente, sia accertata superiore ai limiti legali, è ritenuto ebbro, non potendo egli disculparsi ancorandosi alle sue condizioni e capacità di stare alla guida.

Tale assetto viene giustificato dalla natura stessa della contravvenzione in esame, la quale ultima riveste le sembianze di reato ostativo rispetto a delitti contro l'incolumità della persona, la cui verifica risulta ovviamente facilitata dalla guida in stato di ebbrezza³⁹.

L'esito positivo degli accertamenti preliminari segna l'inizio del procedimento penale.

L'alcooltest è un accertamento non invasivo della sfera corporale e, non essendo accertamento medico, può essere compiuto dagli operatori della Polizia giudiziaria. Tuttavia, in caso di incidente stradale con conducente sottoposto a cure mediche, l'accertamento viene effettuato, su richiesta della Polizia stradale, dalle strutture sanitarie di base, le quali hanno l'obbligo di rilasciare la relativa certificazione. Il campione di sangue prelevato dovrà servire, non solo quale accertamento analitico del test preliminare, ma anche per la susseguente controanalisi.

L'interessato, alla cui presenza tali operazioni devono essere svolte, deve sottoscrivere la dichiarazione circa la corretta esecuzione dei prelievi eseguiti e risulta essere suo diritto rifiutare di assoggettarsi al prelievo ematico. Tale ultimo, effettuato in assenza di consenso, sarà inutilizzabile in sede processuale⁴⁰, per violazione dell'articolo 13 della Costituzione⁴¹ che tutela l'inviolabilità della persona.

³⁹ Cass., Sez. IV, 12 luglio 2013, n. 43729, in *CED Cass.*, 2013/257195.

⁴⁰ Articolo 191 c.p.p.:

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura [613-bis, 613-ter c.p.] non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

⁴¹ Articolo 13 Costituzione:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

In mancanza del consenso della persona interessata, i prelievi biologici possono essere eseguiti coattivamente, tramite autorizzazione del GIP, solo qualora si proceda per un delitto non colposo sanzionato con l'ergastolo o con la reclusione superiore ai tre anni⁴².

⁴² Si vedano gli artt. 224-*bis* e 359-*bis* c.p.p.

Articolo 224-*bis* c.p.p.:

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589 *bis* e 590 *bis* del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità:
 - a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
 - b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
 - c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
 - d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
 - e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
 - f) l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.

Articolo 359-*bis* c.p.p.:

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-*bis*, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224 *bis* e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224 *bis*, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presunti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa

Riassumendo, allo stato delle pronunce giurisprudenziali, la magistratura distingue a seconda che il prelievo sia stato compiuto per fini terapeutici o ai fini di un eventuale accertamento penale.

Nel primo caso, gli organi di polizia giudiziaria sono legittimati a richiedere l'extrapolazione dei dati relativi alla concentrazione di alcool ed i relativi risultati costituiscono prova documentale e sono utilizzabili in sede processuale anche senza il consenso dell'interessato.

Nel secondo caso, non avendo ritenuto i sanitari di dover sottoporre il conducente a cure mediche e prelievo ematico, tale ultimo potrà essere effettuato su richiesta degli organi di polizia giudiziaria ma l'utilizzabilità processuale del medesimo è subordinata al consenso dell'indagato.

Per quanto concerne la rilevanza degli indici sintomatici, si può dire che, in difetto dell'esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, occorre che gli elementi sintomatici di tale condizione siano pregnanti al di là di ogni ragionevole dubbio. Devono attestare l'assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia legale, non essendo sufficiente l'esistenza di meri elementi sintomatici.

rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224 *bis*, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.

3-*bis*. Nei casi di cui agli articoli 589 *bis* e 590 *bis* del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 *bis*.

In caso di ebbrezza lieve (tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l) si può riscontrare una debolezza nella prova indiziaria.

Ci si chiede se, in assenza di dati certi quali quelli forniti dall'etilometro, si possa ritenere integrata, su base indiziaria, la responsabilità del conducente per le fattispecie più gravi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 186 C.d.S. previste per il tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

In presenza di soli elementi sintomatici, il giudice potrebbe ritenere sussistente unicamente l'ipotesi più lieve prevista dalla lettera *a)* della medesima norma ed assolvere l'imputato.

Altro orientamento ritiene che, quando risulta una sola prova sintomatica, il giudice debba ritenere integrata l'ipotesi mediana di cui alla diversa lettera *b)*.

Nondimeno, parte della giurisprudenza ritiene che la contravvenzione possa configurarsi, a prescindere dagli accertamenti del caso, qualora l'imputato ammetta la propria illecita condotta⁴³.

La sintomatologia dell'ebbrezza⁴⁴ varia a seconda della percentuale di alcool nel sangue.

Adottando la soluzione che consente l'accertamento sintomatico si pone il problema di stabilire il corretto perimetro tra le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 186 C.d.S. Nel caso residuino dubbi in merito, si dovrà scegliere la soluzione meno grave per l'imputato, anche se, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice potrà ritenere superate le soglie superiori.

⁴³ Secondo Cass., Sez. II, 7 aprile 2016, n. 15936, in *CED Cass.* 2016/266521 «Ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico sui campioni liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l'individuazione e la quantificazione della sostanza; è tuttavia possibile prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche ammissioni da parte dell'imputato circa l'assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida».

⁴⁴ Mancanza di freni inibitori, eccessiva socievolezza, perdita di autocontrollo, disturbi dell'equilibrio, difficoltà di coordinamento e così via.

Le circostanze sintomatiche⁴⁵ possono riguardare lo stato del soggetto⁴⁶ o la condotta di guida⁴⁷.

Secondo la giurisprudenza di legittimità⁴⁸ le circostanze innanzi enucleate possono essere utilizzate, per sé sole, come fonti di prova.

7. Lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

⁴⁵ Articolo 379 Reg. es. C.d.S., “Guida sotto l’influenza dell’alcool”:

1. L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del Codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro della Sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

9. Il ministero dei Trasporti e della Navigazione determina, aggiornandolo, l’ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.

⁴⁶ Alito vinoso, eloquio sconnesso, difficoltà di espressione verbale.

⁴⁷ Andatura scomposta, impudenze nei confronti degli agenti del traffico, reazioni inconsulte all’intimazione dell’arresto.

⁴⁸ Cass., Sez. IV, 13 luglio 2006, n. 36565, in *De Jure*, laddove le circostanze sintomatiche vengono definite quali «fatti oggettivi percepiti *de visu* ed *ex propriis sensibus* dagli operanti medesimi».

Come facilmente intuibile, fonte innegabile di rischi per la sicurezza della circolazione stradale risulta essere, nondimeno, la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Prima di soffermarsi su cosa si intende quando si parla della suddetta situazione comportamentale, occorre rammentare come, sulla scorta di quanto disposto dal nuovo Codice della Strada, la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'utilizzo di sostanze psicotrope o stupefacenti rivesta la natura di autonoma fattispecie di reato, distinta dalla guida in stato di ebbrezza.

Diversamente da quanto già richiamato per il caso di tale ultima norma, laddove l'articolo 186 C.d.S. punisce il solo fatto di porsi alla guida con determinati tassi alcolemici nel sangue, senza ammettere prova contraria, il disposto di cui all'articolo 187 C.d.S., concernente appunto la guida sotto l'influsso di sostanze psicotrope o stupefacenti, postula la necessità dell'accertamento effettivo dello stato di alterazione.

Pertanto, la mera prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti non risulta, per se sola, sufficiente ad integrare la fattispecie tipica qualora non venga, al contempo, accertata l'effettiva alterazione psico-fisica dal momento che due sono i requisiti caratterizzanti tale ipotesi di reato, ovvero l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e il concreto stato di alterazione, siccome fomite di pericolo per la circolazione stradale in ragione della diminuita o azzerata lucidità nei riflessi del soggetto postosi alla guida nelle condizioni in commento.

Per quanto riguarda il legame che avvince i due elementi innanzi detti, l'articolo 187 C.d.S., al primo comma⁴⁹, sembra scinderne il vincolo.

Ci si è chiesti, conseguentemente, se, ai fini della configurazione del reato, sia indispensabile appurare una correlazione tra l'assunzione e lo stato alterato o meno.

Anche se parte della giurisprudenza di merito⁵⁰ tende a riscontrare, tra l'uso di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione, un nesso cronologico più che causale, forse in

⁴⁹ Articolo 187 comma 1 C.d.S.: "Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni".

⁵⁰ Trib. Camerino, sent. 28 aprile 2009, in *Arch. giur. circ. trasporti*, 2009, p. 739; Trib. Latina, sent. 12 febbraio 2010, n. 270.

ragione della difficoltà processuale dell'accertamento di tale vincolo, i due requisiti non possono essere concepiti in via disgiunta dal momento che è evidente la *voluntas legis* volta a censurare la conduzione di veicoli da parte di soggetti che, in ragione del loro *status* alterato a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, si risolvano forieri di pericolo per l'incolumità dell'utenza stradale.

A suffragio di una simile interpretazione milita lo stesso titolo della norma, rubricata come "Guida in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti", nonché le modalità stesse di accertamento del reato, considerato come il legislatore disponga che gli accertamenti del caso vengano effettuati, sul guidatore, da parte degli agenti della Polizia stradale laddove abbiano un ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope⁵¹.

Nondimeno, è proprio il delitto di nuovo conio di omicidio stradale, del quale si parlerà approfonditamente nei capitoli a seguire, che fornisce la stessa chiave di lettura per il legame di cui si è detto in merito alla guida in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti.

Il reato introdotto dalla l. n. 41/2016 prevede, infatti, una pena più elevata se l'omicidio è stato commesso da un soggetto che si sia posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'articolo 187 C.d.S.

Pertanto, sulla scorta dei suddetti assunti, ciò che rende penalmente rilevante la condotta dell'interessato non è soltanto l'assunzione della sostanza, bensì, in via principale, l'effettiva alterazione psico-fisica del soggetto indotta dalla medesima, cosicché elemento necessario ed imprescindibile ai fini dell'integrazione del reato in parola è la concreta e palpabile condizione di confusione cerebrale provocata dall'assunzione.

Tale interpretazione ermeneutica è il precipitato ineluttabile del respiro stesso dell'articolo 187 C.d.S. che, diversamente dal suo antecedente, non prevede soglia alcuna di quantitativo minimo di sostanza drogante nel sangue tramite cui presumere, *de facto*, lo stato di alterazione psico-fisica.

⁵¹ Articolo 187 comma 2-*bis* C.d.S.

Senza considerare come, diversamente dall'alcool, la presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici permane nel tempo, cosicché potrebbe risultare positivo un soggetto che, tuttavia, al momento dell'accertamento ben potrebbe risultare perfettamente lucido⁵².

Sul punto, non bisogna sottacere come la Corte Costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla legittimità costituzionale dell'articolo 186 C.d.S., in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte nella quale prevede un regime sanzionatorio differenziato sulla scorta del tasso alcolemico accertato nella persona del conducente, rispetto all'unica via sanzionatoria prevista, invece, per l'articolo 187 C.d.S.

Ebbene, la Corte giustifica la diversa disciplina in ragione dell'inidoneità dell'attuale conoscenza tecnico-scientifica ad un rilievo efficace per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, mancando una strumentazione tecnica analoga a quella adottata per l'accertamento dello stato di ebbrezza. Nondimeno, ritiene la norma sufficientemente determinata perché sorretta dal concorso di due imprescindibili requisiti, ovvero lo stato di alterazione obiettivamente riscontrabile dagli agenti di Polizia giudiziaria, tramite anche quegli indizi sintomatici di cui si è già parlato, nonché l'accertamento della presenza, nei liquidi biologici del guidatore, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dalla relativa quantità, rilevando le sole conseguenze che l'assunzione di sostanze comporta concretamente nei singoli individui.

Dunque, la ragionevolezza della diversità di discipline deve essere attinta nella differente modalità di accertamento, essendo possibile, solo in sede di verifica del tasso alcolemico, ragionare in termini di percentuali, ancorando la diversa gravità di comportamento alla diversa percentuale di alcool riscontrata nel sangue, diversamente a quanto accade in sede di rilievo di cui all'articolo 187 C.d.S., laddove la verifica dell'alterazione, salva la mera positività, non può essere utilmente graduata⁵³.

Venendo, poi, a quella che risulta essere la condotta incriminata, ovverossia lo stato di alterazione psico-fisica, tale ultimo stato fisico deve coincidere con una lucidità meramente modificata dall'assunzione della sostanza drogante e non necessariamente una vera e propria intossicazione.

⁵² Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 5890 in *Riv. giur. circ. trasporti*, 2012, p. 5; Cass., Sez. IV, 27 marzo 2012, n. 16895, in *Arch. giur. circ. sin. stradali*, 2012, p. 1025; Cass., Sez. IV, 8 novembre 2012, n. 49350, in *Guida dir.*, 2013, n. 7, p. 65.

⁵³ Corte cost., ordinanza 12 luglio 2001, n. 306; Corte cost., ordinanza 13 luglio 2004, n. 277.

Diversamente da quanto accade in sede di accertamenti per guida in stato di ebbrezza, lo stato di alterazione del conducente non può essere desunto esclusivamente da elementi sintomatici esterni, dal momento che cambiano gli effetti scaturenti dall'assunzione delle diverse sostanze droganti, così come muta la risposta del singolo a fonte della medesima assunzione.

Ecco che il legislatore postula che lo stato in parola debba essere accertato tramite un esame sui campioni di liquidi biologici⁵⁴, ragione per cui non risulta essere prova sufficiente dello stato di alterazione la descrizione del comportamento dell'imputato da parte del personale della Polizia giudiziaria o l'accertamento sintomatico effettuato dal sanitario. Tuttavia, si tratta di un'opzione ermeneutica che non solo avversa il principio del libero convincimento del Giudice, vigente in sede penalistica, ma va a cozzare con quello che è il dettato stesso della norma, dal momento che finisce per confondere l'assunzione di sostanza con lo stato di alterazione.

L'assunzione di sostanza stupefacente e l'alterazione psico-fisica conseguente sono due circostanze che, a mente dello stesso articolo 187 C.d.S., devono viaggiare su differenti piani, essendo, altresì, diverso il relativo regime probatorio.

Non è, pertanto, ineluttabile l'effettuazione di una analisi medica per desumere la sussistenza dello stato di alterazione, dal momento che lo stesso si può evincere, come asseverato dalla Corte Costituzionale⁵⁵, dalle deposizioni fornite, dagli accertamenti biologici, nonché dallo specifico contesto in cui il fatto si è manifestato. Ciò che ne deriva

⁵⁴ Articolo 187, comma secondo, C.d.S. In giurisprudenza si veda Cass., Sez. IV, 8 luglio 2008, n. 33312, in *Arch. giur. circ. sin. stradali*, 2009, p. 622; Cass., Sez. IV, 2 marzo 2010, n. 11848, in *CED Cass.* 2010/246540.

L'accertamento richiede una visita medica all'esito della quale il sanitario dovrà redigere la scheda di esame clinico per sostanze d'abuso, ~~e~~ contenente anche la descrizione dei sintomi e segni dello stato di alterazione, l'analisi quantitativa e qualitativa delle sostanze rinvenute nei campioni biologici, quali il sangue – con la suddivisione del campione in tre aliquote, destinate all'accertamento analitico preliminare, all'analisi di conferma e alla conservazione per le eventuali successive controanalisi –, l'urina e la saliva, nonché un giudizio conclusivo sulla presenza di un'alterazione psico-fisica del conducente.

Gli esiti della visita medica e dell'esame tossicologico sono trasmessi, poi, all'organo di Polizia stradale a ciò deputato.

⁵⁵ Cfr. Corte cost., ordinanza 13 luglio 2004, n. 277 secondo cui «In presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di Polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante, non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti».

è che i suddetti requisiti, ovverossia il quadro sintomatico, l'esito degli accertamenti⁵⁶ alla luce della attuale conoscenza medico-scientifica in materia⁵⁷, la cornice del fatto

⁵⁶ Per quanto concerne le forme di accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti, è previsto che gli organi di Polizia stradale possono procedere al prelievo di campioni biologici in tre casi:

- a) Quando gli accertamenti qualitativi forniscano esito positivo.

In relazione a tale ipotesi, l'articolo 187 C.d.S., al comma secondo, prevede che gli organi di Polizia stradale, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli ulteriori accertamenti, possono sottoporre i conducenti agli accertamenti qualitativi non invasivi. A mente di quanto disposto dal Protocollo operativo Droga, diramato dal Ministero dell'Interno, il 15 febbraio 2005, nonché dalla circolare del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005, l'accertamento qualitativo può essere svolto solo nel luogo in cui la persona è stata fermata e nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica, direttamente da parte del personale della Polizia stradale, non essendo accertamento diagnostico.

Esami che devono essere preordinati esclusivamente per reperire motivazioni tali da ordinare al conducente di sottoporsi a verifiche più accurate da svolgersi presso presidi ospedalieri o strutture sanitarie analoghe.

I risultati di tali accertamenti, seppur obbligatori, non esercitabili coattivamente senza il consenso e la collaborazione della persona ai medesimi soggetta, e pur non costituendo, per sé soli, fonti di prova, devono essere adeguatamente documentati dalla Polizia stradale.

- b) Quando abbiano altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Come da dettato normativo, il sospetto di alterazione deve essere ragionevole, ossia effettivamente giustificato.

Ragionevole motivo che non deve necessariamente coincidere con le manifestazioni sintomatiche dell'influenza di stupefacenti – imprescindibili per reputare sussistente lo stato di alterazione richiamato dalla norma –, ma estrinsecarsi in indizi univoci e significativi (come ad esempio il ritrovamento di sostanze droganti, le spontanee dichiarazioni rese dal guidatore o da terzi).

- c) In caso di sinistro stradale.

Ovviamente, stante il disposto di cui all'articolo 187, comma quinto, C.d.S., deve trattarsi di incidenti che non abbiano provocato lesioni al conducente che richiedano cure mediche presso strutture sanitarie, dovendo, altrimenti, in tale ultimo caso, trovare applicazione la norma testé rammentata.

Nei casi sopra delineati, i conducenti potranno essere soggetti ad accertamenti clinico-tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale, prelevati, tramite le modalità fissate con decreto ministeriale, a cura di personale ausiliario degli agenti di Polizia.

Evidente finalità dell'accertamento, da parte del personale sanitario, effettuato sul luogo del fatto è quella di scongiurare che, durante il lasso temporale necessario ai fini del reperimento di idonea struttura sanitaria ove effettuare gli accertamenti del caso, l'eventuale sostanza stupefacente venga metabolizzata da parte del soggetto assunto, vanificando la necessità repressiva della condotta illecita de qua.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il prelievo da parte del personale sanitario ausiliario, gli agenti di Polizia dovranno accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili riferibili agli stessi, o presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate o, comunque, alle medesime equiparate ai fini del prelievo di campioni liquidi biologici per l'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il suddetto accompagnamento, come già acclarato per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, non implica l'espletamento di formalità o l'attivazione di garanzie difensive, pur trattandosi di accompagnamento obbligatorio al quale il soggetto non può liberamente sottrarsi, dal momento che il suo diniego integra il reato di cui all'articolo 187, comma ottavo, C.d.S.

storico, devono essere considerati unitariamente ai fini della valutazione circa l'integrazione o meno della fattispecie tipica⁵⁸.

Per quanto concerne la nozione di sostanza stupefacente, mancando una definizione farmacologica della stessa, essa ha natura prettamente legale, ovvero rientrano nel novero delle sostanze di cui all'articolo 187 C.d.S. soltanto quelle indicate nelle tabelle allegate al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), approvate con decreto del Ministro della Salute e ricomprendenti le sostanze sottoposte alla vigilanza ed al controllo dello stesso Ministero⁵⁹.

L'accertamento è obbligatorio ma non coattivo, il che implica che dovrà essere acquisito il consenso dell'interessato prima di procedere al prelievo dei liquidi biologici.

⁵⁷ Dai riscontri effettuati è provato che il sangue o la saliva risultano liquidi biologici più indicati ai fini dell'accertamento dell'attualità d'uso di una sostanza stupefacente; l'analisi delle urine consente di valutare il consumo recente ma non attuale della sostanza, dal momento che la permanenza della medesima può protrarsi anche per giorni e anche oltre la sua completa eliminazione dal sangue. Tesi asseverata in luogo di Protocollo operativo Droga, comunicato dal Ministero della Salute il 15 febbraio 2005, laddove si stabilisce che, per valutare lo stato di alterazione psico-fisica, nel referto analitico deve essere indicata la concentrazione di ciascuna sostanza indicata nelle analisi di conferma, dando rilevanza anche ad eventuali farmaci assunti a scopo terapeutico; se risulta positivo un solo campione, deve prevalere l'accertamento effettuato sul sangue rispetto a quello sulle urine; nel confronto tra verifica sulle urine e verifica sulla saliva, l'accertamento deve essere considerato positivo se tale risulterà quello sulla saliva, altrimenti da considerarsi negativo.

Questa tipologia di rilievi, tuttavia, come già accennato, evidenzia svariate problematiche di natura tecnico-analitica, tra cui l'assenza di procedure standardizzate di prelievo e la possibilità di contaminazione orale a seguito dell'assunzione endonasale ed inalatoria di una sostanza, con conseguente aumento della concentrazione salivare della stessa, a prescindere dalla concentrazione ematica.

Sul punto, non bisogna sottacere come il Ministero dell'Interno, tramite circolare del 16 marzo 2012, ha ritenuto che il prelievo di saliva, tramite tampone, ai fini dell'accertamento del reato in parola, sia illegittimo ed insufficiente, sia perché non risulta ancora adottato il decreto ministeriale al quale il comma 2-bis dell'articolo 187 C.d.S. demandava l'individuazione delle modalità di effettuazione degli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti stessi, sia perché il prelievo di saliva non garantisce una valutazione clinica affidabile. Cosicché, l'accertamento su campioni di mucosa del cavo orale può essere effettuato solo al fine di acquisire elementi utili a motivare l'obbligo di soggezione alle verifiche cliniche e tossicologiche.

⁵⁸ Nel senso in analisi sembra indirizzata la stessa circolare del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005, dalla quale emerge che, in ragione della complessità e della ridotta specificità dei sintomi prodotti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'articolo 187 C.d.S. non sembra consentire al personale della Polizia stradale la possibilità di denunciare il conducente in forza esclusivamente di dati comportamentali, dovendo intervenire il sanitario a fornire tale valutazione. E lo stato di alterazione, come da nuova formulazione della norma, può essere dimostrato anche solo sulla base dei riscontri positivi di laboratorio sui campioni prelevati, non essendo necessaria una apposita visita medica finalizzata al prelievo dei materiali biologici.

⁵⁹ Articoli 13 e 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Come già accennato, la guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ha un campo di applicazione distinto ed ultroneo rispetto alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, involgendo un determinato stato di alterazione psico-fisica che assume assorbente rilevanza ai fini dell'effettiva consumazione del reato.

Conseguenza di rilevante importanza di quanto innanzi detto è che, qualora un soggetto dovesse porsi alla guida di un autoveicolo sotto l'influenza di entrambe le sostanze, andrebbe ad integrare due azioni autonome, configurandosi, così, un concorso reale di reati, disciplinato dal cumulo materiale⁶⁰.

Parlando di sanzione, la norma di cui all'articolo 187 C.d.S. prevede l'ammenda da 1.500 a 6.000 Euro, nonché l'arresto da sei mesi ad un anno.

Evidente l'inasprimento rispetto alla previgente disciplina che, rinviando alle sanzioni previste dal comma secondo dell'articolo 186 C.d.S., prevedeva una cornice edittale ben più blanda.

Nondimeno, il legislatore ha optato per l'aggiunta, in via accessoria, della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni, da raddoppiarsi qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Senza considerare come, per i conducenti di cui all'articolo 186-*bis* comma 1 C.d.S.⁶¹, le sanzioni rammentate devono essere aumentate da un terzo alla metà. Aumento non bilanciabile con eventuali attenuanti concorrenti, trattandosi di circostanza ad effetto speciale, cosicché le eventuali diminuzioni di pena dovranno essere operate sul quantum risultante dall'aumento conseguito a seguito dell'applicazione delle aggravanti *de quibus*.

La patente di guida dovrà, invece, essere revocata se il fatto è commesso da guidatori professionisti "di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al

⁶⁰ Cass., Sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 21281, in *Riv. pen.*, 2014, p. 429; Cass., Sez. I, 11 novembre 2011, n. 3313, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3858 e in *Arch. giur. circ. sin. stradali*, 2012, p. 783; Cass., Sez. I, 30 novembre 2004, n. 7640, in *CED Cass.* 2005/231203.

⁶¹ Elencandole: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati”⁶², ovvero da soggetto già condannato per fatti analoghi nei tre anni precedenti.

Nel caso in cui il conducente, nello stato ampiamente analizzato nel presente paragrafo, causi un incidente stradale, la pena pecuniaria e quella detentiva sono raddoppiate.

8. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici dello stato di ebbrezza

Gli accertamenti dei quali si è ampiamente parlato presuppongono il consenso o, quantomeno, la collaborazione del conducente.

Onde evitare condotte ostruzionistiche da parte degli interessati, il comma settimo dell’articolo 186 del codice della strada estende le pene previste per il reato di cui alla lettera c) del comma secondo del medesimo articolo a chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tecnici, parificando, in punto di pena, il rifiuto alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Chiaro, tuttavia, come ben diverso risulta essere il mero rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in parola dal concreto accertamento dello stato di ebbrezza al momento della guida.

Sul tema sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite, confermando l’evidente diversità tra la condizione di chi provochi un incidente conducendo un veicolo in stato di ebbrezza rispetto a chi cagioni speculare evento rifiutandosi, poi, di sottoporsi agli accertamenti del caso.

Ragione, tale ultima, che porta ad escludere l’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2-bis, del codice della strada, dal momento che, requisito essenziale della suddetta, risulta appunto essere l’appurato stato di ebbrezza. Argomento suffragato dalla lettera stessa della norma, considerato che l’articolo 186, comma settimo, richiama espressamente la lettera c) del comma secondo, e non anche il comma 2-bis dello stesso articolo.

⁶² Così, articolo 186-bis comma 1, lett. d) C.d.S.

Per il reato in esame è, tuttavia, prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un lasso temporale da sei mesi a due anni, ovvero la revoca se il fatto è compiuto da soggetto già condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti, nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico da parte dei conducenti di cui all'articolo 186-bis del codice della strada, la pena prevista dalla lettera c) dell'articolo 186 del codice della strada è aumentata da un terzo alla metà. Alla stessa si combina la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo.

La scelta legislativa di penalizzare il rifiuto di sottoporsi ai controlli stradali ha generato svariati dubbi in dottrina sotto il profilo della conciliabilità con il diritto dell'indagato a tenere un atteggiamento autodifensivo che si risolva nel rifiuto di cooperare con l'autorità nella formazione di una prova a proprio detrimento, dal momento che risulterebbe difficile conciliare la sanzione contro il rifiuto con la tutela del diritto a non autoincriminarsi, in ossequio al principio del *nemo tenetur se detegere*.

Il comportamento incriminato dalla norma non richiede espressamente un rifiuto conclamato. Risulta, infatti, sufficiente un comportamento concludente, come, ad esempio, l'allontanamento dal luogo al fine di sottrarsi all'intimazione da parte degli organi di Polizia.

Ci si è chiesto quale fosse la risposta più idonea a fronte di colui che, a causa dell'alcool ingerito, non fosse in grado di percepire l'invito alla sottoposizione agli accertamenti de quibus.

A mente di una prima soluzione, il soggetto avrebbe dovuto rispondere del reato in esame, essendo, lo stato di alterazione psico-fisica, derivato di un consapevole utilizzo di alcolici.

Secondo una diversa interpretazione ermeneutica, verrebbe integrata, nel caso sopra richiamato, l'ultronea fattispecie di cui alla lettera c) dell'articolo 186 del codice della strada, nel desumere il tasso alcolemico di cui alla norma in parola dall'incapacità del

guidatore a tenere un comportamento idoneamente collaborativo con la Polizia stradale, onde rinvenire l'effetto tasso alcolemico presente nel sangue dell'interessato.

Qualsivoglia debba comunque essere la soluzione esegetica adottata, residua la possibilità, in capo all'organo giudicante, di reperire, dalla condotta del conducente manifestata e descritta dalla Polizia stradale tramite verbale, lo stato di ebbrezza e, così, approdare ad una condanna per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 186 del codice della strada.

Occorre evidenziare, inoltre, come la giurisprudenza di legittimità tenda a ritenere configurato il reato in commento anche nel caso in cui l'interessato, pur ammettendo il previo utilizzo di alcolici, rifiuti di sottoporsi agli accertamenti del caso, dal momento che la precisa gradazione di alcool nel sangue non funge solo a guisa di prova ai fini della responsabilità, ma anche quale base per la determinazione della pena da irrogare.

Reato, quello delineato, istantaneo che si perfeziona con il solo rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico, risultando irrilevante, pertanto, l'eventuale posteriore ripensamento da parte dell'interessato, non essendo contemplata, da parte della norma, un ravvedimento operoso qualora il reato risulti già consumato.

Reato non escluso, in caso di opposto rifiuto, nemmeno dalla disponibilità del soggetto agente a sottoporsi all'esame del tasso alcolemico mediante prelievo ematico, al fine evidente di eludere quegli accertamenti che produrrebbero l'effettivo stato dell'interessato solo se effettuati nell'immediatezza dell'accaduto.

Ovviamente, presupposto della rilevanza penale del rifiuto è la legittimità della richiesta da parte degli organi di Polizia, di sottoporsi agli accertamenti con etilometro, nel caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi, ovvero del sanitario in caso di conducente coinvolto in sinistro stradale.

Reato, infine, che può concorrere con il diverso di guida in stato di ebbrezza, essendo diverso il fine delle rispettive incriminazioni, evitare che soggetti in condizioni psico-fisiche non idonee alla conduzione di veicoli si pongano alla guida creando un pericolo per la pubblica incolumità, per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 186 del codice della strada, impedire che vengano opposti ostacoli all'attività di controllo eseguita dalla Polizia stradale, per quanto concerne il comma settimo della stessa norma.

Il soggetto sarà chiamato a rispondere di entrambi i reati solo se, sulla scorta di sintomi univoci riscontrabili dalla propria condotta e stato, sia possibile affermare che il conducente abbia opposto rifiuto agli accertamenti in parola ed abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza.

CAPITOLO SECONDO

LA DISCIPLINA DELL'OMICIDIO STRADALE E DELLE LESIONI STRADALI: ITER NORMATIVO VERSO GLI ATTUALI ARTICOLI 589-BIS C.P. E 590-BIS C.P.

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *Il dolo e la colpa negli incidenti stradali.* – 3. *Le prime embrionali manifestazioni legislative volte a sanzionare la causazione dell'evento morte in occasione di violazione di norme del Codice della strada.* – 4. *Gli orientamenti giurisprudenziali in merito.* – 5. *La colpa stradale.*

1. *Premessa.*

Allo scopo di tracciare le più significative innovazioni di diritto sostanziale introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, sembra utile sintetizzare il quadro precedente che è scandibile sostanzialmente in tre fasi: gli interventi sugli articoli 589 e 590 del codice penale da parte delle leggi 11 maggio 1966, n. 296, 21 febbraio 2006, n. 102 e 24 luglio 2008, n. 125; i disegni legge relativi all'introduzione dell'omicidio stradale, che hanno subito significative modifiche nel corso dei lavori parlamentari; l'introduzione di un sistema autonomo per l'omicidio e le lesioni stradali ad opera della l. n. 41/2016.

Iniziando con ordine, l'articolo 1 della l. n. 296/1966⁶³ introduceva, per la prima volta, l'apposita aggravante della colpa stradale, prevedendone la reclusione da uno a cinque anni, dando i natali al cosiddetto omicidio stradale.

Interveniva, in un secondo tempo la l. n. 102/2006⁶⁴ che, tralasciando tutte le variazioni in materia procedurale e di risarcimento del danno, all'articolo 2, elevava le pene per il delitto contro la vita aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, prevedendo un innalzamento della pena originaria circoscritto al solo minimo edittale, che passa da uno a due anni di reclusione, mentre lascia invariato il massimo previsto in anni cinque.

Infine, la l. n. 125/2008, di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"⁶⁵, introduceva una serie di disposizioni intese a

⁶³ Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale.

⁶⁴ Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

⁶⁵ Decreto Sicurezza.

rafforzare l'apparato sanzionatorio.

Il decreto legge citato, nella sua originaria formulazione, prevedeva, per le fattispecie di omicidio e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, l'innalzamento della pena da cinque a sei anni di reclusione, con ulteriore innalzamento a sette anni in sede di conversione⁶⁶.

Veniva introdotto l'omicidio colposo stradale aggravato dall'uso di sostanze, prevedendo la reclusione da tre a dieci anni per il caso in cui il delitto colposo contro la vita fosse derivato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186 comma 2, lett. c) C.d.S., o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Reato, tale ultimo circostanziato della fattispecie contemplata dalla norma precedente e costituente un'aggravante speciale ad effetto speciale.

Conseguenza della suddetta qualificazione giuridica⁶⁷ era l'esclusione della possibilità di contestazione anche dell'aggravante comune della colpa con previsione di cui all'articolo 61 comma 3 c.p.

Pertanto, se l'incidente da cui fosse derivato l'evento lesivo, avesse trovato il proprio nesso eziologico nella violazione di una delle norme comportamentali previste dal Titolo V del Codice della Strada, si sarebbe applicata l'aggravante di cui al comma secondo, primo periodo.

Qualora, invece, tale violazione avesse trovato efficienza causale condizionalistica nello stato di alterazione dovuto all'abuso di alcool o di uso di stupefacenti, si sarebbe applicata l'aggravante di cui al secondo periodo del comma secondo.

L'aggravante suddetta concernente l'abuso d'alcool richiedeva che si fosse proceduto necessariamente all'accertamento della consistenza del tasso alcolemico, con conseguente inoperatività della stessa nel caso in cui il valore riscontrato fosse uguale o inferiore a 1,5 g/l, in modo tale da scongiurare che fatti del tutto accidentali

⁶⁶ Intento del legislatore probabilmente da rinvenirsi nell'opportunità di consentire agli ufficiali e agenti di P.G. di procedere all'applicazione delle misure pre-cautelari sia dell'arresto facoltativo in flagranza, che richiede, ai sensi dell'articolo 381 del Codice di procedura penale, la commissione di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sia del fermo di indiziato di delitto di iniziativa, quando sussista il pericolo di fuga del prevenuto, anche laddove sia ormai spirato lo stato di flagranza, che richiede, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale, un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei.

⁶⁷ Fornita dall'articolo 590-bis c.p., introdotto dalla legge n. 125/2008.

nell'assunzione di sostanze alcoliche venissero assoggettati ad un trattamento tanto severo.

Aggravante inapplicabile anche nel caso in cui il conducente avesse deciso di sottrarsi agli accertamenti, stante l'impossibilità di equiparare il rifiuto alla comprovata ebbrezza grave⁶⁸.

Nel caso di plurimi eventi mortali o lesivi, colposamente cagionati nello stesso contesto fattuale, *ex* articolo 589 comma 3 c.p., la soglia massima di pena veniva elevata da 12 a 15 anni, nella creazione di un'ipotesi speciale di concorso formale di reati⁶⁹, connotata dall'unificazione solo in ragione della pena, in deroga al sistema del cumulo materiale e giuridico di cui agli articoli 71 e seguenti del Codice penale.

Panorama, quello delineato, ove la responsabilità da circolazione stradale veniva concepita in chiave precipuamente colposa e nel quale i casi che apparivano inquadrabili nella fattispecie di omicidio volontario erano riconducibili sostanzialmente a tre distinte tipologie: quella di guidatori in stato di ubriachezza manifesta o di palese alterazione derivante da uso di sostanze stupefacenti; quella di soggetti che fuggivano ad un inseguimento della Polizia; infine, quella di autisti responsabili di straordinarie violazioni cautelari⁷⁰.

Fino a tutto il 2010 la Corte di Cassazione è stata ferma nell'escludere la possibilità di qualificare come omicidio con dolo eventuale le condotte degli autori di incidenti stradali.

Il quadro è mutato nel corso del 2011 in occasione di un gravissimo incidente.

Un soggetto, a Roma, viene intercettato dalla Polizia alla guida di furgone rubato e si dà alla fuga a velocità superiore ai 100 km orari attraversando, senza rallentare, una serie di incroci regolati da semafori con luce rossa nella direzione di marcia in condizioni di traffico ancora intenso.

Ad uno degli incroci il furgone investe un'auto cagionando un morto e due feriti gravi.

All'esito dell'iter processuale, la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile l'esistenza di presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione ed ai vantaggi che se ne

⁶⁸ Il soggetto avrebbe, pertanto, risposto dei reati di cui agli articoli 590 comma 2, primo respiro del Codice penale e 186 comma 7 del Codice della Strada.

⁶⁹ Non trattandosi, pertanto, né di reato unico o complesso, né di circostanza aggravante.

⁷⁰ Classico esempio, la partecipazione ad una gara a velocità folle in un centro abitato.

ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire costi quel che costi, mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto⁷¹.

Di poco successiva, un'ulteriore pronuncia che si è assestata su tale indirizzo, ribadendo la responsabilità penale, a titolo di dolo, dell'imputato in ordine al reato di lesioni personali nel caso in cui tali ultime siano la conseguenza di una spericolata condotta di guida posta in essere per sfuggire all'inseguimento da parte delle forze dell'ordine dopo la perpetrazione di una rapina⁷².

Sincronicamente a questa svolta giurisprudenziale si collocano numerose iniziative legislative in linea con questa tendenza di configurare le più gravi fattispecie di incidente stradale, non nel tradizionale alveo della responsabilità colposa, bensì in quello del dolo eventuale.

Sintetizzando i caratteri pregnanti di queste proposte, si richiama la numero 859 che prevedeva la punizione del conducente che si fosse posto alla guida con la consapevolezza del suo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Poi la numero 1378, nella quale si sanciva la responsabilità di chiunque cagioni la morte di una persona, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio di quella consentita, ovvero si fosse dato alla fuga dopo l'incidente. Il delitto di omicidio stradale, secondo tale ultimo disegno di legge, si sarebbe dovuto collocare immediatamente dopo l'articolo 577 c.p., che disciplina le circostanze aggravanti che accedono all'omicidio volontario.

Infine la proposta numero 1553 puniva, all'articolo 577-*bis*, la condotta di chi, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, ovvero dandosi alla fuga dopo l'incidente, cagioni la morte di una persona.

Chiosando in estrema sintesi, questi progetti di legge miravano ad introdurre una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale per le più gravi ipotesi di incidente stradale.

Tale era lo stato della giurisprudenza e delle iniziative legislative, sorto quale reazione ad una pressione mediatica sempre più forte, reclamante l'introduzione di una nuova forma di omicidio stradale, da cui, pertanto, la l. n. 4/2016, introduttiva del reato di

⁷¹ Cass., Sez. V, 27 settembre 2012, n. 42973, in *CED Cass.*, 2012/258022.

⁷² Cass., Sez. II, 30 settembre 2014, n. 43348, in *Riv. pen.*, 2014, 1121.

omicidio stradale nella vigente formulazione, del quale si parlerà approfonditamente nei capitoli a seguire.

2. *Il dolo e la colpa negli incidenti stradali.*

Lasciando da parte le più superficiali ragioni politico-criminali che fanno da sottofondo alla riforma, la nuova legge si proponeva di arginare l'annosa *querelle* vertente sulla configurabilità del dolo eventuale a carico degli autori di incidenti stradali mortali, sulla scorta dell'esiguità delle pene detentive previste dall'articolo 589 c.p. se rapportate a quelle di cui all'articolo 575 c.p., nonché alla gravità delle offese cagionate.

Nel corso degli anni, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha coinvolto la tematica dell'omicidio commesso in violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale è stato focalizzato sulla difficile individuazione del confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.

A fronte di una parte della giurisprudenza tendente a ravvisare, nel coefficiente psicologico di chi abbia cagionato la morte di un uomo violando le norme relative alla circolazione stradale, un profilo colposo, aggravato dalla previsione dell'evento, la cosiddetta colpa cosciente⁷³, se ne riscontrava un diverso orientamento⁷⁴ diversamente indirizzato nell'inquadramento di tale ipotesi nell'ambito dell'omicidio doloso, nella forma del dolo eventuale⁷⁵.

Nell'economia del nostro ordinamento non esiste un'autonoma considerazione di tale fenomeno, essendo, la relativa tutela, mutevole a seconda che la condotta dell'agente venga inglobata nell'ipotesi di omicidio doloso *ex* articolo 575 c.p., ovvero di omicidio colposo *ex* articolo 589 c.p.

Considerata la sottile differenza tra l'elemento soggettivo della colpa cosciente, ovvero

⁷³ La colpa cosciente, aggravante di cui all'articolo 61, n. 3 c.p. ("Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento") si configura nell'azione di colui che, pur rappresentandosi la possibilità di cagionare un evento, sottovaluti tale eventualità, oppure sopravvaluti la capacità di controllare l'azione.

⁷⁴ I casi che apparivano inquadrabili nella fattispecie di omicidio volontario erano riconducibili sostanzialmente a tre distinte tipologie: quella dei guidatori in stato di ubriachezza manifesta o di palese alterazione derivante da uso di sostanze stupefacenti; quella dei soggetti che fuggivano ad un inseguimento della Polizia; quella di autisti responsabili di straordinarie violazioni cautelari.

⁷⁵ La condotta sorretta da dolo eventuale è quella di chi, prevedendo l'eventualità in concreto di cagionare l'evento, agisce anche a costo di cagionarlo, accettandone il rischio.

dell'agire rappresentandosi la possibilità della verifica dell'evento, ma, al contempo, nella convinzione che tale ultimo non si verifichi, ed il dolo eventuale, ovvero la rappresentazione della possibile verifica dell'evento ed agendo anche col rischio di cagionarlo, del tutto conseguente la difficoltà di individuare il corretto elemento psicologico del reato.

Criterio assunto dalla dottrina e giurisprudenza a discriminare le due ipotesi menzionate è quello dell'accettazione del rischio, secondo il quale si avrà colpa cosciente laddove l'agente, pur rappresentandosi l'evento, agisce nella convinzione che questo non si verifichi, mentre sussisterà il dolo eventuale qualora il soggetto, oltre a rappresentarsi l'evento, accetta il rischio che lo stesso possa effettivamente verificarsi.

Accertamento da effettuarsi tenendo conto delle circostanze di fatto esistenti e note all'agente nel momento in cui la condotta è posta in essere.

Risulterebbe, pertanto, punibile a titolo di dolo eventuale colui che intraprende un'azione accettando il rischio di verifica dell'evento che, anche se non direttamente voluto, appare comunque probabile. Mentre sarebbe sorretta da colpa cosciente la condotta del soggetto che, pur rappresentandosi l'evento, ne esclude la possibilità di realizzazione, non volendo, né accettando il rischio che quell'esito si verifichi, nella convinzione di poterlo evitare per abilità personale o per qualsivoglia diversa ragionevole cagione⁷⁶.

Per lungo tempo la causazione per colpa di morte o lesioni nel contesto di sinistri stradali ha trovato il proprio inquadramento d'elezione, per non dire esclusivo, nello schema dell'omicidio colposo o delle lesioni colpose, sanzionati, conseguentemente, con pene blande, stante, anche, la neutralizzabilità⁷⁷ delle aggravanti specifiche con attenuanti, nell'ambito di un eventuale giudizio di bilanciamento.

O meglio, di colpa con previsione, sulla scorta della convinzione, in seno al conducente, che l'evento che la regola precauzionale vuole evitare non si verificherà.

In forza di un simile ragionamento si veniva ad escludersi un'azione di tipo doloso, dal momento che risulterebbe insussistente, nella psiche dell'agente, il verificarsi

⁷⁶ Cass., Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 10411, in *Cass. pen.*, 2012, p. 1324 ss. con nota di V. NOTARGIACOMO, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo* e in *Giur. it.*, 2012, 2, p. 407 ss. con nota di M.F. ARTUSI, *Sui labili confini tra dolo e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale)*.

⁷⁷ Fino al 2008.

dell'evento e, pertanto, nel momento in cui si viola una regola di guida, si agisce con colpa, anche se con previsione; il guidatore non vuole l'evento morte.

Tuttavia, la suddetta opzione ermeneutica si risolveva troppo blanda e non disincentivante per quelle condotte lesive di regole in materia di circolazione stradale ammantate da particolare gravità

Dalla problematica anzi detta sorgeva la sentita convinzione dell'opportunità dell'utilizzo, in materia, del dolo eventuale in luogo della colpa cosciente, quale strumento più idoneo in funzione dissuasiva di una condotta tanto grave.

In tempi più recenti, pertanto, si profilava un'interpretazione dalla gittata più ampia, dal momento che alcune vicende particolarmente gravi⁷⁸ venivano ricondotte all'omicidio o alle lesioni dolose, sorrette da dolo eventuale.

Tali nozioni non sono però di facile applicazione nei casi concreti, soprattutto nell'ambito dell'omicidio realizzato in occasione di incidenti stradali⁷⁹.

I giudici di legittimità si sono trovati spesso volte ad affrontare il problema della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente in materia di omicidio stradale.

Si richiama sul punto, per un utile approfondimento della questione, la pronuncia n. 10411/2011, resa dalla Corte di Cassazione, concernente un soggetto alla guida di un pesante furgone rubato che, per sfuggire ad una volante della polizia che lo inseguiva, oltrepassava ad alta velocità una serie di semafori rossi in una zona centrale molto trafficata finendo con lo scontrarsi violentemente con un'automobile di piccola cilindrata, cagionando, così, la morte di un passeggero che ne occupava il sedile posteriore.

I giudici di primo grado ravvisavano gli estremi di un omicidio volontario, commesso con dolo eventuale.

Il giudice d'appello, però, riqualificava il fatto come colposo, sostenendo la necessità di verificare, con un criterio *ex ante*, se l'agente avesse in concreto previsto quel determinato evento poi verificatosi, e se l'avesse previsto in tempo utile per potersi diversamente determinare.

⁷⁸ Quali la morte causata dal conducente di un tir a seguito di una vietata inversione di marcia e fuga condotta con l'auto della vittima incastrata sotto il rimorchio (Cass., Sez. I, 31 ottobre 2008, n. 40878, in *Riv. pen.*, 2009, p. 171), oppure la morte provocata dal guidatore di un grosso furgone dopo ripetuti attraversamenti di incroci con semaforo rosso per sfuggire alla polizia (Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, in *Diritto e giustizia*, il quotidiano di informazione giuridica del 17 marzo 2011).

⁷⁹ A. CONZ-L. LEVITA L., *Il nuovo reato di omicidio stradale, Commento organico alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016 n. 41*, Dike Giuridica, Roma, 2016, p.16 ss.

La Corte di Cassazione, in una terza rivalutazione della questione, qualificava, invece, il fatto in termini di omicidio doloso, atteso che i giudici d'appello non avevano posto a fondamento della decisione la componente della volizione, quale discrimine tra colpa cosciente e dolo eventuale⁸⁰.

La stessa Corte di Cassazione, pertanto, si convinse della bontà della collocazione di tali vicende all'interno dell'omicidio doloso sorretto da dolo eventuale.

Interpretazione ermeneutica⁸¹ che consentiva di selezionare alcune condotte gravi, residuando alla disciplina ordinaria degli articoli 589 e 590 c.p. la più parte degli incidenti stradali.

Sulla base di un simile quadro, la proposta di legge di dare vita ad un autonomo reato di omicidio stradale poteva apparire superflua, ma anche deleteria in punto di accertamento effettivo dell'elemento psichico, dal momento che lo schema di un delitto colposo pesantemente sanzionato avrebbe potuto indurre il giudicante ad intraprendere la strada semplificata del delitto colposo, così glissando l'accertamento del dolo eventuale.

Tuttavia, non bisogna tralasciare come, pur essendo stato, il dolo eventuale⁸²

⁸⁰ Si veda Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, cit., per la quale «poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere valutato sul piano della volizione. Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata "accettata" psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente. Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro [...] L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verifica dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, configurando il prezzo eventuale da pagare per il conseguimento di un determinato risultato. [...] Al contrario, colui che affronta una curva a velocità eccessiva, tale da non poter governare il veicolo, ma con l'erronea convinzione di poterlo fare e, successivamente, non vi riesca producendo l'evento dannoso, non potrà dirsi aver agito con dolo, nemmeno eventuale. Ciò perché in un simile caso, pur essendovi la previsione dell'evento, essa è neutralizzata dalla certezza che l'evento stesso sarà evitato con la capacità di guida, o per effetto di altre condizioni che l'agente si è rappresentato come realmente esistenti al momento del fatto».

⁸¹ Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, cit.

⁸² Da evidenziare, sul punto, come il dolo eventuale sia stato oggetto di rieditazione da parte della giurisprudenza e dottrina. Processo di reinterpretazione ermeneutica che ha condotto al delinearsi di diversi orientamenti: un primo filone di pensiero ritiene che il dolo eventuale si alimenti di una componente rivelatrice oggettiva e, pertanto, esso sussisterebbe sulla scorta della gravità del rischio assunto, in particolar modo qualora si agisca nel contesto di illeciti preesistenti – Cass., Sez. V, 27 settembre 2012, n. 42973, in *CED Cass.* 2012/258022; Trib. Roma, G.u.p., 26 novembre 2008, Lucidi, in *Foro it.*, 2009, II, c. 414; Trib. Milano, G.u.p., 21 aprile 2004, El Aoufir, in *Corr. merito*, 2005, p. 70 ss. con nota di F. VIGANÒ, *Fuga*

nell'ambito dei sinistri stradali, innumerevoli volte, richiamato dalla giurisprudenza, tale ultima ometteva di tracciare una linea univoca sul punto, ma, anzi, confondendo ulteriormente questa delicata questione tramite pronunce discordanti e disomogenee.

Bisogna evidenziare, infatti, come, in sede giurisprudenziale, non vi sia unità di vedute riguardo la qualificazione, dolosa o colposa, di tali ipotesi delittuose.

Non si può omettere di richiamare, in materia, la sentenza n. 20465, resa dalla Corte di Cassazione il 5 aprile del 2013, riguardante un soggetto che si era messo alla guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti e, guidando ad una velocità superiore a quella consentita invadeva l'opposta corsia di marcia, nonostante la striscia continua, la scarsa visibilità e la pioggia in atto, e andava a collidere frontalmente con un'altra autovettura, causando la morte del guidatore.

Dopo una condanna, in primo grado, di omicidio colposo, il titolo di reato veniva modificato in appello, ove veniva qualificato come omicidio volontario, dal momento che la Corte d'Assise d'appello imputava la condotta del soggetto all'alterazione psico-fisica nella quale si trovava, aderendo alla tesi del dolo eventuale sulla scorta dell'accertamento in concreto delle circostanze del caso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ribalta nuovamente il titolo d'imputazione, nella convinzione che il conducente non si fosse messo alla guida dell'autovettura a costo di investire ed uccidere qualcuno, ma solo per raggiungere la sua meta, nonostante fosse consapevole delle proprie labili condizioni psico-fisiche, non potendosi affermare che,

"spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?; un altro orientamento ritiene che l'istituto del dolo eventuale debba mantenere il proprio connotato soggettivo, valorizzando, alternativamente, il momento intellettuale-rappresentativo dell'agente in termini di verifica della sua più precisa corrispondenza alla dinamica concreta del fatto, l'indagine motivazionale-controfattuale sulle ragioni che hanno portato il soggetto ad intraprendere la condotta, il confronto fra la scelta compiuta dall'agente effettivo e quella che avrebbe adottato l'agente modello, così G. DE FRANCESCO, *L'Enigma del dolo eventuale*, in *Cass. pen.*, 2012, 1974 ss.; M. DONINI, *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2014, 1, 112 ss.; poi, una chiave interpretativa finalizzata a delimitare gli spazi operativi del dolo eventuale tramite l'accostamento di tale estrinsecazione dell'elemento soggettivo a quello stesso stato psicologico presente nel dolo diretto, così G. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2012, 1, p. 153 ss.; per finire con la tesi più radicale concepita sul superamento del dolo eventuale, ascrivendo un qualsivoglia rilievo alla sola colpa cosciente e lasciando ampio margine di discrezionalità all'organo giudicante, ovvero affidando la disciplina della materia ad autonome previsioni incriminatrici opportunamente calibrate, in tal senso G. DE VERO, *Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1, p. 94.

qualora si fosse rappresentato concretamente la morte di un'altra persona, si sarebbe posto ugualmente alla guida.

Ecco che, sulla scorta del ragionamento innanzi delineato, la Suprema Corte annullava la sentenza di secondo grado, inquadrando la condotta in analisi nella colpa, piuttosto che nel dolo.

Oscillazione giurisprudenziale che andava ad assommarsi alla problematica, risolta in sede dottrina, circa la dimostrazione della sussistenza del dolo eventuale.

La riesumazione della cosiddetta Formula di Frank⁸³ da parte della dottrina, rendeva

⁸³ Nel 1890, Reinhard Frank pubblica un cospicuo saggio intitolato "Rappresentazione e volontà nella dottrina moderna sul dolo", con il proposito di «offrire un contributo alla corretta comprensione del dolo penale» e al «chiarimento delle questioni controverse». Due anni prima, Franz von Liszt contestava all'opinione comune, che descriveva il dolo in termini di coscienza e volontà degli elementi del reato, di essere imprecisa, pericolosa e scorretta: imprecisa, perché solo il movimento corporeo potrebbe essere voluto, e non l'evento; pericolosa, perché confonderebbe la volontà con lo scopo; scorretta, perché l'oggetto del dolo sarebbe costituito dall'evento, e non da tutti gli elementi del reato.

Frank osservava che l'idea di incentrare il dolo sulla rappresentazione, invece che sulla volontà, fosse tutt'altro che nuova; anzi, trovava sorprendente che gli antecedenti teorici di tale concezione, etichettata "teoria della rappresentazione" in contrapposizione all'antagonista "teoria della volontà", fossero passati inosservati.

Da questa considerazione prende le mosse un approfondito *excursus* storico-dogmatico ove si sviluppa la tesi abbozzata da von Liszt sui rapporti tra azione e volontà, e si conclude che l'espressione evento voluto potrebbe forse servire a descrivere in modo metaforico e semplificato la struttura del dolo, ma non a comprenderne l'essenza.

Fin qui, l'assunto dogmatico centrale dello studio di Frank è che può dirsi voluta solo la condotta, e non l'evento.

Premesso che andrebbero imputate a titolo di dolo le conseguenze sicure della propria condotta, Frank affronta il tema delle conseguenze previste come possibili, respingendo la soluzione estrema di riportare le ipotesi di dubbio sempre nell'alveo del dolo o della colpa.

Nel primo caso, ovvero quello in cui il dubbio si configura nel dolo, sarebbe ingiustamente privilegiata la disattenzione, facendo rispondere di incendio colposo chi, fumando a letto, non sia stato sfiorato dal dubbio di poterlo realizzare, e di incendio doloso il fumatore talmente sfortunato da aver previsto la possibile verifica dell'evento. Nel secondo caso, ovvero quello in cui il dubbio si configura nella colpa, al contrario, sarebbe incomprensibilmente favorito il delinquente dotato di maggiore istruzione ed esperienza, perché la propensione a considerare ogni possibile contrattempo impedirebbe sempre la rappresentazione dell'evento in termini di certezza.

Inoltre, tale schema non consentirebbe di punire per omicidio volontario il bandito che, al fine di provare la gittata del suo nuovo fucile, abbia sparato in direzione di un uomo, uccidendolo: eppure, per Frank il carattere doloso di tale condotta sarebbe incontestabile, anche se il bandito non conosceva ancora la gittata del suo fucile, e quindi non era affatto sicuro di colpire l'altro uomo.

Tuttavia, non si comprende la ragione per la quale il fumatore che ha previsto la possibilità di scatenare un incendio andrebbe punito a titolo di colpa, mentre il bandito dovrebbe rispondere di omicidio volontario.

La differenza tra i due casi, spiega Frank, è evidente: il bandito avrebbe sparato, anche se avesse saputo di cagionare la morte, il fumatore avrebbe spento il sigaro se avesse saputo che una scintilla sarebbe caduta sul letto e avrebbe mandato in fiamme la casa.

estremamente ardua la prova del dolo eventuale, portando ad una sorta di abrogazione giurisprudenziale del dolo eventuale⁸⁴, con la conseguenza che, negli incidenti stradali, il suddetto elemento soggettivo sarebbe risultato pressoché indimostrabile, in particolar modo nei casi di conducente ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti⁸⁵.

Ecco che, in un simile quadro, la scelta del legislatore nostrano di introdurre una fattispecie a prova agevolata non si risolveva poi peregrina⁸⁶.

La previsione di un evento in termini di possibilità integra pertanto il concetto di dolo solo quando la previsione di tale evento in termini di certezza non avrebbe trattenuto l'agente, né avrebbe assunto il significato di un contro- motivo decisivo.

Qualora sia possibile stabilire in anticipo con certezza che cosa accadrà nel futuro, il dolo sussiste quando si sarebbe agito nonostante questa consapevolezza dell'evento.

Quando questa consapevolezza avrebbe distolto dall'azione, il dolo invece non sussiste.

Questo criterio è conosciuto con il nome di "prima formula di Frank".

⁸⁴ G. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo*, cit., p. 146; G.P. DEMURO, *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2012, 1, p. 142 ss.; Cass., Sez. I, 30 maggio 2012, n. 23588, in *Diritto e Giustizia online*, 15 giugno 2012 con nota di A. FOTI, *L'automobilista risponderà a titolo di dolo eventuale o di colpa cosciente?*; Cass., Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 10411, cit.

⁸⁵ La vicenda alla quale ci si riferisce è il caso di specie riguardante un soggetto alla guida di un Suv, con tasso alcolemico fuori dalla norma ma con buone capacità di governo dell'autoveicolo, dopo aver percorso l'autostrada A26 dalla Riviera Ligure ad Alessandria, si reimmette contromano nella stessa autostrada e la ripercorre per molti chilometri, in presenza di traffico significativo, in ora notturna alla vigilia di ferragosto, ignorando segnali coi fari ed acustici degli automobilisti che incontra. Infine ha una collisione quasi frontale con altra auto con conseguente morte di quattro giovani. Il caso viene qualificato come omicidio sorretto da dolo eventuale da parte del gip del Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione in sede di valutazione del provvedimento cautelare. In primo grado il G.U.P. competente condanna a venti anni di reclusione. Condanna confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. In Cassazione, tuttavia, la sentenza è annullata. Richiamando la formula di Frank evocata dalle Sezioni Unite nel caso Thyssenkrupp, i giudici della I sezione affermano che «non sembra che, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano risposto al quesito fondamentale consistente nel comprendere se l'imputato procedeva contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato di alterazione alcolica nella quale versava; se procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l'evento mortale che correva accettandolo; ovvero procedeva contromano, consapevolmente, ma non accettandolo». Senza considerare come, sempre a detta della Suprema Corte, i giudici di appello non avrebbero spiegato «le ragioni che avrebbero indotto l'imputato ad effettuare un'inversione di marcia repentina, dopo aver oltrepassato l'uscita dall'autostrada»; infine sarebbe stata trascurata «la circostanza che il ricorrente, al momento del sinistro, versava in stato di ebbrezza alcolica, atteso che nella ricostruzione di fatti delittuosi non era possibile ignorare gli effetti che lo stato di ebbrezza avrebbe potuto provocare nel processo di determinazione dell'imputato e non veniva precisato se, ed in quale misura, lo stato di alterazione alcolica avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato; non si possono ignorare gli effetti che tale stato di alterazione psichica era idoneo a produrre sui processi rappresentativi e volitivi del ricorrente».

⁸⁶ P. PISA, *L'omicidio stradale nell'eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 145 ss., «la conclusione ad avviso di chi scrive sarebbe la seguente: negli incidenti stradali il dolo eventuale è pressoché indimostrabile, soprattutto di fronte ad un guidatore ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti, e a questo punto andrebbe rivalutata la scelta del legislatore di costruire un omicidio stradale

3. *Le prime embrionali manifestazioni legislative volte a sanzionare la causazione dell'evento morte in occasione di violazione di norme del Codice della strada.*

Focalizzando l'attenzione sul piano della normativa di riferimento della tematica in disamina, in epoca previa all'introduzione del delitto di omicidio stradale da parte della l. n. 41/2016, disciplinava l'omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'articolo 589 c.p., ai commi primo e secondo⁸⁷.

Sulla pena base prevista per l'omicidio colposo semplice, postulante la reclusione da sei mesi a cinque anni, il comma primo dell'articolo 589 c.p. puniva con la reclusione da due a sei anni chiunque avesse cagionato la morte di un uomo nella violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Facilmente desumibile come la violazione delle norme sulla circolazione stradale fosse considerata pacificamente a guisa di circostanza aggravante speciale, ad effetto speciale⁸⁸, del delitto di omicidio colposo, con conseguente ammissibilità del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti⁸⁹.

Costante giurisprudenza⁹⁰ era incline a ritenere che, ai fini della sussistenza della aggravante in parola, non fosse necessaria la violazione di una specifica norma del codice della strada, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia

a prova semplificata, lasciando fuori il dolo eventuale; il livello della pena sarà più contenuto ma si tratta pur sempre della reclusione con massimi di dieci/dodici anni, elevabili a diciotto anni in presenza di pluralità di vittime; se poi il responsabile si dà alla fuga è assicurato un supplemento di almeno cinque anni. È difficile per ora prevedere se il legislatore si fermerà qui o se assisteremo, sotto nuove pressioni mediatiche, al varo di ulteriori figure specifiche di omicidio colposo accompagnate da analoghe fattispecie di lesioni gravi o gravissime. Appare sicuro, invece, qualche eccesso sanzionatorio per i casi meno gravi: basta rileggere separatamente alcune delle ipotesi previste dal comma 5 del nuovo art. 589-*bis* e collocarle in contesti particolari. Può darsi che i limiti alla discrezionalità giudiziale vengano sottoposti all'attenzione della Corte Costituzionale ma non è agevole prefigurare l'esito di eccezioni di incostituzionalità. Comunque l'appiattimento di casi molto diversi nello schema dell'omicidio stradale non è risultato soddisfacente ed è quindi augurabile che non sia precluso, sia pure in vicende gravissime, l'inquadramento nell'ambito dell'omicidio doloso, rimandando in soffitta la formula di Frank».

⁸⁷ Il cui regime sanzionatorio veniva inasprito da parte della legge 23 maggio 2008, n. 92.

⁸⁸ Comportando un aumento della pena base superiore ad un terzo.

⁸⁹ Cass., Sez. IV, 31 luglio 1974, n. 9862, in *Foro it.*, 1976; Cass., Sez. IV, 30 settembre 1974, n. 889, in *CED Cass.*, 1975/129148.

⁹⁰ Cass., Sez. IV, 29 gennaio 1974, n. 7076, in *CED Cass.*, 1974/128250; Cass., Sez. IV, 6 maggio 1983, n. 6755, in *CED Cass.*, 1983/159976; Cass., Sez. IV, 18 gennaio 1988, n. 5707, in *CED Cass.*, 1988/178357.

e diligenza di cui al codice innanzi menzionato, nell'ottica di soddisfare l'esigenza di una più intensa tutela penale in un settore della vita relazionale fondamentale dal punto di vista socio-economico, ma connotato da un elevatissimo livello di rischio per l'incolumità individuale.

A nulla rilevando, pertanto, che la lesione all'interesse specifico tutelato dalla norma sia derivato dalla violazione di norme comportamentali dettate dal codice della strada, ovvero da una condotta contraria alle comuni regole di prudenza e diligenza, dal momento che, tali ultime, devono ritenersi parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come è dato desumere dall'articolo 140 C.d.S.⁹¹.

L'articolo 589 c.p., al comma terzo⁹², prevedeva che si applicasse la reclusione da tre a dieci anni se il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da un conducente che si trovava in stato di ebbrezza con un tasso di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l oppure da un soggetto che si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La scelta optata dal legislatore di condizionare l'aggravamento di pena alla soglia massima appariva ragionevolmente giustificata dal fatto che i rischi maggiori per la circolazione stradale si riscontrano quando viene superata la predetta soglia di alcool nel sangue, ovvero uno stato di vera e propria ubriachezza.

Norma che, in via di ragionevolezza, avrebbe dovuto essere coordinata con le contravvenzioni di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., non accogliendo la tesi estensiva comprensiva di chiunque – non necessariamente, pertanto, chi si fosse posto alla guida di un veicolo a motore – avesse cagionato un incidente, violando le norme sulla circolazione stradale, in stato alterato, e posto che il fenomeno che il legislatore aveva inteso colpire più duramente erano le morti cagionate da chi guidava un veicolo a motore in condizioni

⁹¹ L'utente della strada deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

⁹² Problematiche derivavano dall'imprecisa formulazione della disposizione, che non si riferiva espressamente ai soli soggetti che si ponevano alla guida di un veicolo a motore, essendo sufficiente che il soggetto avesse violato le norme sulla disciplina della circolazione stradale agendo in stato di ebbrezza grave oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il dato letterale poteva giustificare un'interpretazione della norma che svincolasse il delitto in esame dalla integrazione delle contravvenzioni di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., con la conseguenza che il destinatario della fattispecie avrebbe potuto essere non soltanto chi conduceva un veicolo a motore sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droganti, ma chiunque, violando, sotto tale effetto, una regola cautelare riconducibile al settore della circolazione stradale, provocava la morte di un uomo.

psico-fisiche alterate dall'assunzione di sostanze alcoliche o droganti.

Per quanto concerneva, poi, la problematica circa la connessione tra lo stato di alterazione psico-fisica del conducente ⁹³ e la violazione di una norma cautelare di condotta relativa alla disciplina della circolazione stradale, ovverossia in merito al quesito se fosse sufficiente riscontrare uno stato di alterazione del conducente al fine di ritenere integrata la fattispecie di reato, ovvero se fosse anche necessario accertare se tale condizione avesse effettivamente influito nella violazione della regola cautelare, il dato letterale faceva propendere per la prima delle soluzioni.

Intentio legis, tale ultima, che sembrava mascherare una sorta di responsabilità oggettiva dal momento che l'inasprimento in parola veniva irrogato sulla scorta di un mero *versari in re illicita*⁹⁴.

Cosicché la giurisprudenza interveniva al fine di ricollocare nel solco costituzionale la suddetta gravante, adottando un'interpretazione conforme ai principi generali in tema di imputazione soggettiva che, ai fini dell'applicazione della fattispecie circostanziata, richiedesse l'accertamento e del nesso eziologico tra lo stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcool o di droga e la violazione della regola di condotta, e l'accertamento del vincolo causale tra l'inosservanza anzi detta e la verifica dell'evento morte, con la conseguenza che, ove non fosse stata accertato il primo vincolo, avrebbe dovuto rivivere la fattispecie non aggravata, considerato che la violazione della regola cautelare che ha portato alla causazione dell'evento si sarebbe verificata anche se il soggetto si fosse trovato in condizioni psico-fisiche non alterate.

Per un quadro complessivo della ipotesi in parola, occorre rammentare come la medesima non richiamava gli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8 C.d.S., cosicché la aggravante in questione non avrebbe potuto essere applicata qualora il guidatore avesse deciso di sottrarsi agli accertamenti tecnici del tasso alcolemico o della presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici⁹⁵.

⁹³ Derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope.

⁹⁴ C. RUGA RIVA, *Modifiche in materia di diritto penale sostanziale, Omicidio colposo e lesioni personali colpose*, in O. MAZZA-F. VIGANÒ, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*, Torino, 2008, p. 77.

⁹⁵ Lacuna il cui effetto avrebbe potuto essere quello di incentivare coloro che avessero causato incidenti mortali a rifiutare ogni accertamento, nel caso in cui avessero assunto sostanze stupefacenti o avessero ritenuto probabile avere un tasso alcolico nel sangue superiore a 1,5 g/l, dal momento che, così facendo, non vi sarebbe stato più modo di accertare l'assunzione della droga o l'effettivo superamento della soglia menzionata, con la conseguenza che il conducente avrebbe ottenuto un trattamento più blando, siccome

Infine, esulando momentaneamente dal diritto sostanziale, sembra utile ricordare come la norma di cui all'articolo 589 c.p.⁹⁶, prevedeva come, in materia di omicidio commesso durante la circolazione stradale, in caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applicasse la pena che avrebbe dovuto essere irrogata per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, non potendo, tuttavia, la pena superare gli anni quindici.

Disposizione che, come chiarito dalla giurisprudenza⁹⁷, non va ad integrare un'autonoma figura di reato complesso, né ad una aggravante del reato di cui all'articolo 589 c.p., ma un mero concorso formale di reati, unificati solo in punto di pena, conservando, ogni fattispecie, la propria autonomia e distinzione.

4. *Gli orientamenti giurisprudenziali in merito.*

Come già accennato al paragrafo secondo di tale capitolo, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha coinvolto la tematica dell'omicidio commesso in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale si è focalizzato sull'ardua individuazione del confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, ovvero sulla più idonea parametrizzazione dell'elemento psicologico in seno a colui che avesse cagionato la morte di un uomo violando le norme disciplinanti la circolazione stradale.

Querelle che ha visto, come già rammentato, contrapporsi coloro che classificavano tale ipotesi quale delitto colposo contro la persona, aggravato dall'evento ed altri che militavano in direzione contraria, concependo il medesimo caso quale omicidio doloso, sorretto da dolo eventuale.

Dubbio che non poteva che essere risolto sulla scorta della previsione dell'evento e dell'accettazione del rischio del suo verificarsi.

E la discriminazione tra colpa cosciente e dolo eventuale veniva condotta tramite il

dovendo rispondere del concorso tra l'omicidio aggravato ex articolo 589 comma 2 c.p. e la contravvenzione di cui agli articoli 186 comma 7 o 187 comma 8 C.d.S., in luogo del più severo delitto di cui all'articolo 589 comma 3 c.p.

⁹⁶ Ancora in vigore.

⁹⁷ Cass., Sez. I, 26 maggio 1989, n. 1544, in *CED Cass.*, 1989/181559; Cass., Sez. I, 7 novembre 1995, n. 175, in *CED Cass.*, 1996/203346; Cass., Sez. IV, 27 gennaio 1999, n. 3127, in *CED Cass.*, 1999/213221.

riferimento alla Formula di Frank⁹⁸, propalata dalla dottrina tedesca ed assunta dalla giurisprudenza nostrana a guisa di strumento utile a risolvere la suddetta aporia.

Tuttavia, a livello pratico, la suddetta formula si risolveva come inidonea all'accertamento della connessione effettiva tra l'azione criminosa e l'evento dannoso.

Nell'ambito della dottrina italiana, si è utilizzato come parametro discretivo un criterio economico, secondo cui, per quanto concerne il dolo eventuale, il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con cui l'agente subordina consapevolmente un dato bene ad un altro; l'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento dell'interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è sufficiente, pertanto, la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale del danno che costituisce il prezzo eventuale da pagare per il conseguimento di un determinato risultato⁹⁹.

Alcune pronunce che verranno richiamate, attingendo alla dottrina d'oltreconfine, nonché a principi e regole elaborate dalla dottrina nazionale, iniziavano ad inquadrare gli incidenti stradali mortali, causati per violazione delle norme sulla circolazione stradale, nell'ambito degli eventi dolosi, dando l'avvio ad un orientamento nel tempo collaudato.

Bandiera del suddetto filone interpretativo è, senza dubbio, la già richiamata sentenza n. 10411/2011 della Corte di Cassazione¹⁰⁰, inerente un caso di omicidio e lesioni causate da un individuo che, alla guida di un furgone rubato, per sottrarsi alla polizia che lo inseguiva, procedeva in pieno centro urbano, ad una velocità sconsiderata, oltrepassando una serie di semafori segnalanti luce rossa, terminando nell'urtare violentemente con altra autovettura, con gli esiti esiziali già detti.

La Corte d'assise, in primo grado, aveva ravvisato l'elemento soggettivo del dolo nella condotta del soggetto agente.

In un secondo grado di giudizio, la Corte d'assise d'appello derubricava il reato in

⁹⁸ Formula che recitava testualmente: "Se, dall'esame del carattere del reo, ma soprattutto dal modo come egli ha perseguito il suo fine concreto, risulta che egli avrebbe agito ugualmente anche se avesse previsto l'evento come necessariamente connesso alla sua azione, il dolo sussiste; mentre, mentre si ha colpa con previsione qualora, nella suddetta ipotesi, si sarebbe astenuto dal compiere l'azione".

⁹⁹ S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993.

¹⁰⁰ Cass., Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 10411, cit.

omicidio e lesioni aggravate colpose.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, ritenendo inadeguate le motivazioni poste, dal giudice di seconde cure, alla base della riformulazione del capo di imputazione in analisi¹⁰¹, annullava la sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte d'assise d'appello.

Altro baluardo della chiave ermeneutica in commento risulta essere la sentenza n. 23588/2012, resa dalla Corte di Cassazione¹⁰² in merito al caso del conducente di un'auto di grossa cilindrata che percorreva per svariati chilometri, contromano ed a velocità molto elevata, tratto autostradale, finendo con la collisione frontale con altro veicolo procedente nel corretto senso di marcia e cagionando la morte di quattro persone.

In fase cautelare veniva ravvisato il dolo eventuale nella condotta del conducente, così come il Tribunale in sede di riesame.

La Corte di Cassazione, aderendo alle conclusioni fornite dai giudici di merito, riteneva adeguatamente motivata la conclusione così formulata¹⁰³, ritenendo, pertanto, inidonea una riverificazione degli elementi del fatto tipico.

Infine, si richiama la pronuncia n. 37606/ 2015¹⁰⁴ concernente il caso del guidatore che, in stato di ebbrezza palese ed alla guida di un autoveicolo di grossa taglia, a seguito

¹⁰¹ Per Cass., Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 10411, cit. «la delicata linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. In tal senso il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare i seguenti elementi, ponendoli in correlazione logica: le modalità e la durata dell'inseguimento; il lasso temporale intercorso tra l'inizio dello stesso e la sua trasformazione in mero controllo a distanza del furgone rubato; le complessive modalità della fuga e la sua protrazione pur dopo che la Polizia aveva adottato una differente tipologia di vigilanza; le caratteristiche tecniche del mezzo rubato in rapporto a quanto in esso contenuto; la conseguente energia cinetica in relazione alla velocità serbata; le caratteristiche degli incroci impegnati con luce semaforica rossa e le relative possibilità di avvistamento di altri veicoli; la conformazione dei luoghi in cui avviene l'impatto; l'assenza di tracce di frenata o di elementi obiettivamente indicati di tentativi di deviazione in rapporto al punto d'impatto e alle caratteristiche dell'incrocio; il comportamento dell'imputato dopo la collisione».

¹⁰² Cass., Sez. I, 30 maggio 2012, n. 23588, cit.

¹⁰³ La Suprema Corte, indagando l'elemento psicologico sulla base di un rigoroso esame del fatto nelle sue concrete modalità esecutive, evidenziando come non si rinvenisse nel comportamento dell'imputato alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, egli contasse di potere evitare l'evento, perché, di contro, aveva continuato a marciare a velocità estremamente elevata per dieci minuti, senza porre in essere alcuna manovra che, per quanto spericolata, potesse fare desumere una sua intenzione di evitare l'urto con altri veicoli, confidando nella sua abilità.

¹⁰⁴ Cass., Sez. I, 26 marzo 2015, n. 37606, in *Arch. Giur. circol. e sinistri*, 2015, 11, p. 915 ss.

di alcune manovre evidentemente imprudenti, non si fermava all'intimazione degli agenti della Municipale ma, anzi, si dava alla fuga a velocità smodata, superando un semaforo segnalante il rosso, un dosso ed un incrocio ove cagionava la morte di un pedone, per poi darsi alla fuga.

In tal caso, la Corte di legittimità, tramite una motivazione assolutamente condivisibile, confermava la sussistenza del dolo eventuale nella condotta del soggetto agente.

Nonostante gli approdi innanzi richiamati, la giurisprudenza prevalente risulta, tuttavia, assestarsi sulla diversa interpretazione colposa.

Si richiama, sul punto, la pronuncia n. 11222/2010¹⁰⁵, laddove la Suprema Corte era stata chiamata a decidere circa il caso di un soggetto che, seppur privato della patente di guida siccome tossicodipendente, conduceva la propria auto a Roma, in pieno centro urbano e, nell'attraversare un incrocio con semaforo segnalante il rosso nella sua direzione di marcia, causava la morte di una coppia di motociclisti.

Ebbene, in primo grado, l'imputato era stato condannato per omicidio doloso sorretto da dolo eventuale.

La Corte d'assise d'appello aveva, tuttavia, statuito che il fatto dovesse essere inquadrato nella ben più blanda ipotesi colposa.

Conclusione, tale ultima, che veniva sposata dalla stessa Corte di Cassazione¹⁰⁶, andando a disallinearsi dalla più rigorosa opzione ermeneutica.

Nondimeno, sempre il Giudice di legittimità¹⁰⁷ ha ritenuto non sussistere il dolo nella

¹⁰⁵ Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, in *CED Cass.*, 2010/249492.

¹⁰⁶ «L'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto; il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e l'articolo 43 del Codice penale richiede, non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento, giacché, altrimenti, si avrebbe l'inaccettabile trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo, con l'estrema ed improponibile conclusione che ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, in virtù della violazione della regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo posta in essere. Perché sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento. E' cioè il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo. Occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale che l'agente abbia accettato come possibile la verifica dell'evento, non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente», così Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, cit.

¹⁰⁷ Cass., Sez. IV, 3 luglio 2012, n. 39898, in *CED Cass.*, 2012/254673.

condotta di un soggetto che, affetto da deficit psichici in ragione dell'uso abituale di stupefacenti, aveva investito quattro pedoni sul marciapiede causandone la morte, nell'affermazione che l'agente, seppur conscio della possibilità di causare incidenti in ragione del proprio stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato.

Per quanto riguarda, ancora, un caso afferente ad un soggetto che si era messo alla guida dopo aver assunto hashish ed ansiolitici ed aveva cagionato un incidente mortale, la Corte di Cassazione, anche in tale ipotesi, ribadiva la sussistenza della colpa.

Nel procedimento suddetto, il giudice di primo grado aveva inquadrato il fatto a guisa di omicidio colposo.

Interveniva, tuttavia, la Corte d'appello a ribaltarne l'esito, ravvisando il dolo eventuale nella condotta del soggetto agente.

Pronuncia, tale ultima, che veniva cassata dal Giudice di legittimità, la quale sosteneva¹⁰⁸ come il giudice di seconde cure, nell'intento di rispondere più severamente a fronte di comportamenti ritenuti particolarmente gravi, avesse forzato il sottile confine giuridico tra volontà dell'evento, dolo¹⁰⁹, e colpa cosciente¹¹⁰.

Infine, si richiama la vicenda concernente un individuo che, sotto l'effetto di alcolici, viaggiando in autostrada in contromano, aveva provocato la morte di quattro ragazzi nella collisione con l'autovettura sulla quale viaggiavano nella retta via.

Sia in primo che in secondo grado era stata appurata la sussistenza del dolo eventuale nella condotta che aveva mosso il soggetto agente.

La Cassazione, tuttavia, reputando errato il ragionamento che aveva condotto al suddetto esito, facendo applicazione dei principi e degli indicatori sintomatici elaborati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23588/2012, forniva una rigida direttrice onde discernere il dolo eventuale dalla colpa cosciente¹¹¹, così approdando a ritenere non

¹⁰⁸ «Nella specie, non può affermarsi che l'agente, ove si fosse concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona e, paradossalmente anche di se stesso, avrebbe deciso di mettersi alla guida anche a costo di ciò», così Cass., Sez. I, 5 aprile 2013, n. 20465, in *De Jure*.

¹⁰⁹ Volontà dell'azione a costo di causare l'evento e, quindi, volontà anche dell'evento.

¹¹⁰ Volontà dell'azione nella convinzione che l'evento, sia pur prevedibile, non si verificherà.

¹¹¹ «Il dolo eventuale necessita di una valutazione assai rigorosa, per cui si richiede più di un semplice sospetto circa la disattenzione e la noncuranza del soggetto agente, ma una situazione fattuale dal significato inequivocabile circa l'effettiva volizione da parte del reo. Sono necessari, ai fini della configurazione del dolo eventuale, elementi ulteriori. Non basta né ricostruire la personalità dell'imputato, né dimostrare che la sua condotta è stata particolarmente temeraria ma occorrono elementi che leghino in maniera diretta ed

giustificata la motivazione alla quale era stata ancorata la responsabilità dolosa del soggetto in parola.

5. *La colpa stradale.*

Per quanto concerne l'ambito della responsabilità per illeciti commessi alla guida di autoveicoli, occorre articolare più dettagliatamente il discorso incentrato su di una ipotetica responsabilità colposa.

L'imputazione colposa, disciplinata in sede codicistica all'articolo 43¹¹², terzo respiro, richiede una duplice dimensione, psicologica, consistente nell'assenza di volontà dell'evento, anche nella forma di accettazione del medesimo, e normativa, consistente nella violazione di una regola cautelare di condotta volta a salvaguardare beni giuridici e nella possibilità di esigere l'osservanza di tale regola da parte dell'agente.

Regole cautelari che si stagliano quale derivato dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico in un determinato settore, concepite nell'intento di prevenire eventi dannosi e circoscriverne il rischio all'interno di limiti socialmente ragionevoli¹¹³.

Come anticipato, anche per quanto concerne la colpa stradale deve essere formulato un discorso di tal fatta, dal momento che la stessa rientra nelle attività rischiose giuridicamente autorizzate.

In tale ultimo ambito, le norme cautelari sono atte a risolvere il difficile bilanciamento tra l'interesse sociale a svolgere questo tipo di attività foriere di pericolo ed i beni posti, appunto, in pericolo dalle attività medesime¹¹⁴.

inequivocabile la condotta con l'accettazione del rischio di uccidere qualcuno», così Cass., Sez. I, 11 marzo 2015, n. 18220, in *CED Cass.*, 2015/263856.

¹¹² Articolo 43 c.p., rubricato "Elemento psicologico del reato", prevede che "Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

¹¹³ A. TRINCI-S. BALZANI, *I reati in materia di circolazione stradale*, CEDAM, Milano, 2016, p. 292 ss.

¹¹⁴ Pertanto, l'automobilista che percorre la strada in senso vietato, risponderà a titolo di colpa specifica soltanto nel caso di un eventuale scontro tra veicoli, ma non anche per l'investimento di un bambino che

Concretizzazione del rischio che dovrà essere valutata sulla scorta di una valutazione *ex post*, parametrata all'evento così come verificatosi *hic et nunc*.

Rientrando, il suddetto ambito di imputabilità, nei consueti canoni della responsabilità colposa, ai fini dell'accollabilità della violazione delle regole *de quibus* al soggetto agente, occorre che l'evento verificatosi possa essere fatto rientrare nell'alveo di quelli che la norma violata mirava ad evitare e risultare, in tal modo, prevedibile da parte del soggetto agente.

Cosicché, laddove venga accertata la violazione di una regola cautelare, all'agente non potranno essere imputati tutti gli eventi cagionati, ama solo quelli rientranti nella sfera di operatività della norma cautelare, dovendo, l'evento, apparire quale concretizzazione del rischio che la norma di condotta trasgredita tendeva a prevenire.

Come già anticipato, ai fini dell'imputabilità dell'evento dannoso alla condotta dell'agente, è necessario che l'evento prodotto fosse, comunque, effettivamente evitabile tramite l'osservanza della regola cautelare¹¹⁵.

Colpa, quella in commento, dalla natura ancipite, le cui fonti possono essere non scritte e votate alla consueta diligenza, prudenza, perizia e dovendosi, in tal caso, parlare di colpa generica, ovvero derivare da norme scritte, quali, nel caso che interessa, il Codice della strada, configurando, in questa seconda ipotesi, la colpa specifica, della quale sono destinatari solo determinati soggetti, come appunto i guidatori. Chiaro come più

cammina su un marciapiede, in quanto la norma violata mira unicamente a prevenire gli urti frontali tra veicoli.

Per l'investimento del bambino l'automobilista potrà semmai rispondere a titolo di colpa generica, se nel suo comportamento sia ravvisabile la violazione di regole cautelari non scritte.

¹¹⁵ Per poter formalizzare un addebito a titolo di colpa, il giudice è chiamato a verificare, primariamente, se l'azione antidoverosa ha materialmente causato l'evento e, in secondo luogo, se il rispetto del dovere di diligenza imposto dalla norma avrebbe impedito, effettivamente, il verificarsi dell'evento, non potendosi imputare al soggetto un fatto inevitabile, rispetto al quale l'osservanza della norma cautelare non avrebbe, comunque, comportato lo scongiurare dell'evento (Cass., Sez. IV, 9 febbraio 2010, n. 18157, in *Guida dir.*, 2010, n. 27, p. 82 ss.: esclude profili di colpa nella condotta di un conducente che, non mantenendo strettamente la destra come prescritto dall'articolo 143 C.d.S., aveva investito un motociclista che era scivolato a terra invadendo l'opposta corsia di marcia, in quanto la regola cautelare imponente l'obbligo di tenere la destra ha lo scopo di garantire un'intercapedine tra i flussi contrapposti di veicoli, onde garantire uno spazio di manovra in caso di percepibili modesti sconfinamenti, mentre nel caso di specie il rischio concretizzato era stato del tutto imprevedibile ed inevitabile; si veda Cass., Sez. IV, 24 maggio 2007, n. 24898, in *CED Cass.*, 2007/236854 relativa ad un caso nel quale, ai fini della morte del conducente di un veicolo, determinata dallo sbandamento della vettura, dall'invasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità in quanto, pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe ugualmente verificato).

dettagliata e precisa è la regola cautelare, meno spazio discrezionale verrà affidato alla colpa generica, dalle maglie più elastiche¹¹⁶.

Norme scritte rigide prescrivono in modo netto la condotta da tenere¹¹⁷ e delle quali il conducente è tenuto all'automatica osservanza, senza alcun margine di discrezionalità.

Il soggetto agente, infatti, è tenuto esclusivamente ad uniformarsi alla scelta effettuata dal legislatore, il quale ha ritenuto adeguata una ben determinata azione od omissione in presenza di dati presupposti, così provvedendo ad imporla, non residuando, pertanto, al soggetto agente la possibilità di diversamente determinare.

Non sempre, tuttavia, il legislatore interviene fornendo norme chiare ed univoche, partorendo regole non esaustive, dovendo essere, talvolta, integrate da altre norme cautelari, dal momento che una loro rigida osservanza comporterebbe il rischio di verifica di venti che quelle norme mirano ad evitare. Si allude alle manovre di emergenza, ovverossia a quelle azioni, nell'ambito della circolazione stradale spiegate al fine di scongiurare l'intralcio del traffico o l'offesa all'altrui incolumità, nei casi, appunto, nei quali il rispetto delle regole cautelari scritte non esclude la possibilità che residui una vena di colpa generica¹¹⁸.

Residuo che potrà essere imputato al soggetto agente solo qualora l'altrui condotta fomite della situazione di pericolo potesse essere concretamente percepibile dal soggetto, in considerazione di tutte le variabili poi effettivamente materializzatesi nel caso di specie.

¹¹⁶ In dottrina si distingue tra regole scritte rigide, elastiche ed apparentemente scritte, a seconda della tipologia di precetto in esse contenuto (F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, X ed., Padova, 2017, p.124 ss.).

¹¹⁷ Arresto della marcia con luce semaforica rossa, sorpasso a sinistra con apposita segnalazione luminosa, rispetto dei limiti massimi di velocità e così via.

¹¹⁸ Cass., Sez. IV, 30 ottobre 2002, n. 1031, in *CED Cass.*, 2002/223710 a mente della quale è ravvisabile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere una manovra di emergenza, solo ove questa sia utilmente ed agevolmente percepibile (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e possa essere attuata, oltre che in tempo utile, anche senza esporre a pericolo il conducente medesimo e gli altri terzi; Cass., Sez. IV, 2 marzo 2007, n. 24823, in *CED Cass.*, 2007/236988 che ha ritenuto insufficiente, ai fini di escludere la responsabilità dell'imputato, la circostanza che egli avesse rispettato i limiti di velocità, avendo egli omesso di ridurre ulteriormente la velocità adeguandola alle concrete condizioni della strada che, nel tratto interessato, era bagnata, con un restringimento della carreggiata ed una curva che ostacolava la visuale; Cass., Sez. IV, 26 maggio 2009, n. 26677, in *CED Cass.*, 2009/244800 che ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputato per la morte di un bambino, investito mentre improvvisamente attraversava la carreggiata, nonostante al momento dell'incidente stesse procedendo regolarmente a velocità imposta dallo stato dei luoghi.

Paradigmatico di questa problematica linea di confine è il diritto di precedenza vigente in materia di circolazione stradale e concernente l'ipotesi del conducente che, favorito da tale diritto, non ipotizzi il comportamento imprudente del conducente sfavorito. In tali casi viene considerata come negligente la condotta di chi abbia confidato nel fatto che anche gli altri utenti della strada si attengano alle istruzioni impartite dal legislatore¹¹⁹, salve quelle ipotesi nelle quali non può pretendersi dal soggetto agente l'adozione di una manovra idonea ad evitare l'impatto, considerate le peculiarità del caso specifico¹²⁰.

Diversamente, le regole cautelari elastiche prescrivono condotte malleabili in relazione a circostanze contingibili e, pertanto, anche a regole cautelari non scritte¹²¹.

Anche in tal caso, comunque, l'accollo dell'evento al soggetto agente deve avvenire tramite i consueti criteri della prevedibilità ed evitabilità del medesimo da parte del presunto reo.

Infine, non bisogna tralasciare il caso delle regole cautelari apparentemente scritte che lasciano non precisamente perimetrata e la condotta doverosa, e le condizioni fattuali della sua operatività, delegando, in via generica, a regole cautelari non scritte¹²² o

¹¹⁹ Le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili.

¹²⁰ In questi casi la giurisprudenza, richiamando la scriminante dello stato di necessità di cui all'articolo 54 del Codice penale, manda esente da colpa il conducente di un veicolo per non aver posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare, senza sua colpa causalmente rilevante, in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psico-fisica. Requisiti per ritenere integrata la scriminante sono il fatto che la situazione di pericolo sia improvvisa, che la medesima non sia dovuta a fatto illecito altrui e che non trovi origine nella condotta colposa di chi invoca la scriminante. (Cass., Sez. IV, 15 novembre 1977, n. 4616, in *CED Cass.*, 1978/138681).

¹²¹ Tenere una velocità non superiore ai 50 km/h nei centri abitati ed adeguata alla situazione concreta, rispettare una distanza di sicurezza tale da consentire l'arresto tempestivo del veicolo e rapportata a tutte le circostanze influenti.

¹²² Esempio tipico è la norma di cui all'articolo 140 comma 1 C.d.S., che impone a tutti gli utenti della strada il generico dovere di un comportamento non costituente pericolo o intralcio alla circolazione.

O, ancora, la norma di cui all'articolo 141, comma primo, del Codice della Strada che obbliga il conducente a regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione; e di quella di cui al comma quarto della medesima norma che impone al conducente di fermarsi quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi e diano segni di incertezza. Su tale ultimo punto si cita una pronuncia della Suprema Corte, riguardante il caso di un conducente di un autocarro che procedeva in una carreggiata di ridotte dimensioni, non si era arrestato alla vista di un bambino si di una bicicletta proveniente in senso opposto, investendolo dopo che quest'ultimo aveva perso l'equilibrio, invadendo improvvisamente la corsia di marcia. Ebbene, la Corte di legittimità ha

all'ausilio della giurisprudenza¹²³.

Considerato che le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di diligenza e prudenza in modo tale da far fronte a situazioni di pericolo, perché possano essere imputati al guidatore, è necessario che essi si risolvano come prevedibili eventi nella circolazione stradale, stante la negligenza nella condotta di colui che si affidi ciecamente al fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore.

Vero, tuttavia, come, in materia di circolazione stradale, viga il principio di affidamento, come in altri settori della vita sociale nei quali le situazioni di rischio sono collegate ad attività concorrenti di più soggetti ed ove ciascuno risponde dell'inosservanza delle regole cautelari e deve poter affidarsi sull'osservanza delle medesime da parte dei terzi¹²⁴.

chiarito che i bambini devono considerarsi pedoni incerti ed inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti ed improvvisi, con la conseguenza che il conducente di un veicolo che li avvisti deve rallentare e, se occorre, fermarsi dovendo prevederne le probabili imprudenze (Cass., Sez. IV, 23 settembre 2009, n. 40587, in *CED Cass.*, 2009/245280).

E, poi, la norma di cui all'articolo 154 C.d.S. che, nel disciplinare la condotta di retromarcia, si limita a prescrivere che il conducente si assicuri di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, oltre a dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

¹²³ La corte di Cassazione ha avuto più volte occasione di approfondire gli obblighi gravanti sul conducente per evitare l'investimento del pedone.

In primo luogo, il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone. L'avvistamento implica sempre la percezione di una situazione di pericolo in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Al fine di avvistare il pedone, il conducente deve ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico.

Per andare esente da responsabilità è necessario, pertanto, che il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso e, dunque, in modo imprevedibile; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento (Cass., Sez. IV, 9 novembre 1990, n. 16842, in *CED Cass.*, 1990/186076 e in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 1991, 3, p. 198 ss.).

Per quanto concerne, invece, la condotta di retromarcia, giurisprudenza costante afferma che tale pericolosa manovra deve essere eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si accorga di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Cass., Sez. IV, 2 aprile 1993, n. 8600, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 1994, 3, p. 238 ss.).

¹²⁴ Il principio di affidamento presuppone obblighi suddivisi tra più soggetti, ciascuno dei quali è tenuto all'osservanza delle rispettive norme cautelari, che tutelano solo parzialmente i beni giuridici coinvolti e comporto, oltre alla responsabilità principale per gli eventi causati per l'inadempimento dell'obbligo

Il principio di affidamento impone, pertanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa, di analizzare se, nella specifica situazione, l'agente avrebbe potuto o dovuto prevedere effettivamente le altrui condotte irregolari¹²⁵.

Conclusione alla quale è dato giungere tramite la disamina delle previsioni¹²⁶ contenute nel Codice della Strada, che consentono a ciascun utente di prevedere eventuali condotte negligenti da parte dei terzi¹²⁷.

Per unanime consenso dei giuristi, l'affidamento cessa di sussistere al momento in cui il conducente riconosce, o dovrebbe riconoscere, il pericolo di una condotta sconsiderata da parte di altro conducente.

Sussistono, tuttavia, contrasti interpretativi in merito al giudizio circa la prevedibilità della condotta avventata del terzo.

Una corrente di pensiero ormai datata riteneva che l'agente avrebbe dovuto rispondere delle condotte imprudenti altrui tutte le volte che tali ultime fossero rientrate nell'alveo dei comportamenti probabili in via di ragionevolezza e, pertanto, prevedibili¹²⁸.

Dottrina più recente, apportando un correttivo alle problematiche della diversa interpretazione ermeneutica¹²⁹, ha attinto negli usi derivanti dall'esperienza collettiva il

gravante sul soggetto, anche un obbligo ancillare di adottare misure cautelari per ovviare ai rischi creati dall'eventuale altrui condotta negligente.

¹²⁵ Cass., Sez. IV, 7 febbraio 2008, n. 12361, in *CED Cass.*, 2008/239258 concernente il caso di collisione fra un conducente di un ciclomotore che aveva omissso di dare la precedenza ad un incrocio ed il conducente dell'autovettura favorita che era giunto al crocevia a forte velocità. Nell'annullare la sentenza di appello, che, pur riconoscendo la violazione da parte del ciclomotore dell'obbligo di dare la precedenza ad un incrocio, aveva ritenuto imprevedibile l'eccessiva velocità con cui era sopraggiunto l'altro veicolo con il quale aveva colliso, la Suprema Corte ha affermato che il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possano sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di poterle arginare, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità.

¹²⁶ Si richiama, a titolo di esempio, l'articolo 140 C.d.S. che, al comma primo, richiede di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza di persone o cose e, al comma secondo, prescrive al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo e porre in essere tutte le manovre in condizioni di sicurezza; e, ancora, l'articolo 141 C.d.S. che, al comma primo, richiede al conducente di regolare la velocità in situazioni rispetto alle quali il legislatore ha già provveduto a dettare regole cautelari.

¹²⁷ M.C. BISACCI, *Il principio di affidamento quale formula sintetica del giudizio negativo in ordine alla prevedibilità*, in *Ind. pen.*, 2009, p. 197 ss.

¹²⁸ Il giudizio di prevedibilità sarebbe parametrato ai dati della comune esperienza e della frequenza statistica. Rientra nei normali doveri di prudenza l'obbligo di prevedere le imprudenze altrui ragionevolmente ed apprezzabilmente probabili (M. DUNI, *Limiti all'obbligo di prevedere le imprudenze altrui*, in *Riv. giur. circ. trasporti*, 1964, p. 334).

¹²⁹ Nella circolazione stradale, ancorare la prevedibilità della violazione colposa della vittima ad un giudizio probabilistico basato su statistiche o massime d'esperienza, avrebbe rischiato di accollare le conseguenze

parametro del giudizio di prevedibilità dell'altrui violazione¹³⁰, in modo tale da individuare, *ex ante*, la norma cautelare indicata al soggetto agente onde meglio determinarsi, così arginando eventuali carenze di tassatività e tipicità della responsabilità colposa.

Altra parte della dottrina, critica nei confronti di quella innanzi richiamata¹³¹, la prevedibilità andrebbe concepita, non in guisa di potere di previsione, ma quale dovere di prevedere secondo il parametro dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, e, pertanto, esigendo maggior doverosità in relazione alle maggiori conoscenze eventualmente possedute dall'agente.

Tralasciando i dibattiti in merito al più idoneo inquadramento del principio di affidamento, il riconoscimento del medesimo nell'ambito della circolazione stradale si risolve di evidente opportunità.

L'esigenza di limitare la responsabilità del soggetto agente in caso di condotta colposa della vittima risulta, nel campo della circolazione stradale, votata a buon senso sia dal punto di vista dell'utilità sociale¹³² che del diritto¹³³.

Risultati, tali ultimi che, seguendo un ultroneo percorso, avrebbero potuto essere conseguiti tramite i consueti principi vigenti, nell'ambito dell'ordinamento penale, in materia di responsabilità colposa¹³⁴.

Invero, le maggiori problematiche sono insorte nell'individuare l'effettivo livello di

delle altrui violazioni in capo ai cittadini più scrupolosi, eliminando qualsiasi spazio di applicazione al principio di affidamento.

Senza considerare come risulta inesistente, in astratto, un obbligo di prevedere le imprudenze altrui non ancora manifestate, essendo, piuttosto, necessaria la presenza di circostanze concrete, tali da rendere riconoscibile il pericolo provocato dall'altrui condotta inosservante e quindi da attualizzare il dovere di evitarlo.

¹³⁰ F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, p. 173 ss.

¹³¹ Nell'argomentazione sulla base della quale, nella colpa generica, la colpa si manifesta sempre durante l'accadimento dei fatti *hic et nunc*, ed assume fattezze concrete soltanto quando il soggetto entra nella condizione di poter concretamente riconoscere il rischio.

Nondimeno anche l'interpretazione contestata avrebbe rischiato di neutralizzare operativamente il principio di affidamento, ben potendosi ravvisare nel settore della circolazione stradale numerose violazioni di norme cautelari da parte degli altri consociati.

¹³² Se su ogni utente della strada gravasse l'onere di prevedere sempre e comunque le altrui negligenze si rischierebbe la paralisi di tale attività socialmente utile.

¹³³ È ragionevole che l'ordinamento si basi sulla presunzione che i consociati rispettino i precetti giuridici.

¹³⁴ La prevedibilità in concreto dell'altrui condotta corretta rende doverosa l'osservanza di ulteriori regole cautelari per neutralizzare il pericolo generato dall'inosservanza degli altri utenti stradali (A. TRINCI-S. BALZANI, *I reati in materia di circolazione stradale*, cit., p. 302).

rischio creato dal soggetto, nonché il grado di riconoscibilità dell'altrui condotta inosservante tale per cui l'ordinamento possa pretendere dal conducente l'adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle consuete.

Sul punto è sorto un dibattito giurisprudenziale, non ancora sopito, tra coloro i quali ritengono sufficiente un livello di rischio ed un grado di prevedibilità eccessivamente bassi, giungendo, così, indirettamente ad escludere la possibilità di invocare l'affidamento nell'altrui condotta diligente, nonché a pretendere livelli di attenzione e cautela non ragionevoli da parte del guidatore¹³⁵, e coloro che focalizzano nella condotta negligente della persona offesa il fatto atto ad elidere il nesso causale tra l'iter azionato dal conducente e l'evento poi verificatosi, nel caso in cui il comportamento della vittima sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento eccezionale ed imprevedibile¹³⁶.

Posto che il principio di affidamento risulta essere elemento assodato in ambito di circolazione stradale, non è possibile, fornirne un quadro preciso e puntuale, stanti, come già accennato, le oscillazioni giurisprudenziali¹³⁷ in materia.

¹³⁵ Cass., Sez. IV, 19 dicembre 1996, n. 578, in *CED Cass.*, 1997/206646.

¹³⁶ Cass., Sez. IV, 14 giugno 2005, n. 28615, in *CED Cass.*, 2005/232445 secondo cui «nei reati colposi conseguenti ad incidenti stradali è esclusa la responsabilità del conducente quando il fatto illecito altrui, ed in particolare della vittima, configuri per le sue caratteristiche una vera causa eccezionale, atipica e non prevedibile che sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento» – nella fattispecie la vittima aveva attraversato l'incrocio a piedi all'improvviso, con il semaforo rosso e correndo diagonalmente lontano dalle strisce, mentre la velocità dell'inversione era molto moderata.

¹³⁷ Il principio di affidamento è stato applicato dalla giurisprudenza soprattutto in tema di precedenza di cui all'articolo 145 C.d.S.

La Cassazione ha stabilito che il conducente di un veicolo che abbia l'obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l'attraversamento del percorso. La velocità irregolare ed imprudente del veicolo favorito, qualunque essa sia, a meno di non costituire un fatto sopravvenuto, come nel caso di forte accelerazione successiva al momento di inizio della manovra da parte di quello favorito, può rappresentare solo una ragione di colpa concorrente, ma giammai di esclusione del nesso causale tra la sua condotta e l'evento (Cass., Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 39391, in *CED Cass.*, 2005/232419).

Altro ambito di applicazione del principio di affidamento è quello relativo al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del terzo trasportato.

A mente della Corte di Cassazione, il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve far uso della detta cintura. Ne consegue che, in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il conducente risponde di omicidio colposo ove, in caso di sinistro, il soggetto trasportato, sbalzato fuori dal veicolo, deceda per le lesioni subite (Cass., Sez. IV, 31 gennaio 1990, n. 3863, in *CED*

Cass., 1990/183749 ad avviso della quale il conducente dovrebbe controllare che i passeggeri non prendano posizione, all'interno del mezzo, in maniera pericolosa, intervenendo, all'occorrenza, per evitare un siffatto rischio, con la conseguenza che questi può essere ritenuto responsabile, quale garante, per non aver impedito la morte o le lesioni personali occorse al passeggero). In tal caso la responsabilità per la morte del trasportato sussisterebbe anche se l'incidente stradale non fosse attribuibile ad una condotta di guida imprudente del conducente, in quanto il mancato allacciamento della cintura di sicurezza rappresenta la misura specificamente deputata a prevenire conseguenze dannose alla persona in caso di incidente.

Bisogna, sul punto, evidenziare come il codice della strada impone al conducente e al passeggero di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Tuttavia, non vi è alcuna norma che imponga al conducente di vigilare sull'effettivo uso delle cinture di sicurezza da parte degli occupanti del veicolo. È, pertanto, evidente come quello individuato dalla giurisprudenza sia una violazione di generiche prescrizioni di prudenza e diligenza, e non un precipitato di colpa specifica.

Nondimeno, non è dato capire su quale fondamento normativo la giurisprudenza collochi il dovere in parola, a carico del conducente, nei confronti del passeggero, dal momento che un eventuale obbligo di garanzia di cui all'articolo 40 comma 2 c.p. sembrerebbe applicabile solo nei confronti di minori, mentre in riferimento a soggetti maggiorenni, dovrebbe operare il principio di autoresponsabilità.

CAPITOLO TERZO

ARTICOLO 589-BIS C.P. (OMICIDIO STRADALE): DISAMINA DELLA NORMA

SOMMARIO: 1. *Genesi della norma.* – 2. *Novità introdotte in sede di riforma.* – 3. *La formulazione attuale della norma.* – 3.1. *Il conducente in stato di ebbrezza.* – 3.2. *Le manovre pericolose, gli eventi plurimi e le circostanze.* – 4. *Problematiche di natura tecnico-giuridica.* – 5. *Successione di leggi penali: tempus commissi delicti* – 6. *Pluralità normativa: i rapporti tra le aggravanti degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice Penale e le aggravanti degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.* – 7. *I rapporti delle nuove fattispecie colpose con il dolo eventuale.* – 8. *L'aggravante della fuga: il problema del coordinamento con le ipotesi di omissione di soccorso.* – 9. *Il bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 590-quater c.p.* – 10. *La disciplina della prescrizione.* – 11. *L'arresto in flagranza di reato.* – 12. *La revoca della patente.* – 13. *La suggestiva ipotesi dell'introduzione di una fattispecie tipica da un tertium genus di elemento soggettivo, a metà strada tra dolo e colpa: la sconsideratezza.* – 14. *Il difficile accertamento del nesso tra la violazione cautelare e l'evento morte o lesioni.* – 15. *Il problema circa la mancata previsione di una prodromica condotta investita dalla colpa generica.*

1. *Genesi della norma.*

Prima di scandagliare approfonditamente gli elementi prettamente giuridici della norma in analisi, sembra opportuno delineare il contesto storico nel quale l'omicidio stradale va radicato.

L'introduzione dei reati di omicidio colposo stradale e di lesioni colpose stradali è avvenuta sulla spinta di un'opinione pubblica allarmata dalla pubblicità data a gravi incidenti e dalla sensazione di condanne non adeguate alla dimensione del fenomeno.

Ebbene, sul finire del 2011 le Associazioni senza scopo di lucro fondate da parenti e famigliari di vittime di episodi di violenza stradale, in sinergia con l'Associazione amici e sostenitori della Polizia stradale (ASAPS) – la quale ultima, peraltro, ha coniato la denominazione di omicidio stradale – e con il sostegno del Comune di Firenze, facendosi latrici della pressante esigenza, avvertita dall'opinione pubblica, di ottenere opportuna regolamentazione del fenomeno in parola, davano avvio all'*iter* legislativo che ha, poi, condotto all'introduzione del delitto di omicidio stradale.

Necessità insorta nella cittadinanza a fronte della sempre più frequenti morti provocati dalla cosiddetta “pirateria stradale”, ovvero il fenomeno riguardante quei soggetti che, avendo provocato un sinistro stradale, non si attivano, in seguito, prestando soccorso alle vittime, ma, di contro, si danno alla fuga.

Nondimeno, a guisa di sprone dell'intervento del legislatore, muovevano anche le

sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea che, sulla scorta di statistiche che collocavano l'Italia ai primi posti per numero di incidenti e di morti sulle strade, premeva per l'adozione di politiche di contenimento di tale tipo di criminalità.

La proposta di legge attingeva, pertanto, la propria linfa vitale in questo contesto di allarme sociale e nella convinzione diffusa che i reati connessi alla circolazione stradale, nonché i relativi e conseguenti danni, fossero trascurati da parte del legislatore nostrano, a fronte di beni giuridici di primaria importanza quali la vita e la salute dell'individuo¹³⁸.

E l'aspetto che sollevava le maggiori rimozioni era la mancata applicazione di misure restrittive della libertà personale nei confronti di tali soggetti, nonché il ritorno dei medesimi alla guida su strada, in spregio alla sensibilità dei famigliari delle vittime e dell'opinione pubblica tutta, nonché una persistente applicazione di ulteriori istituti premiali per il reo – da quelli riguardanti l'applicazione di riti processuali alternativi, a quelli operanti in sede penitenziaria e tali da eludere la sanzione detentiva irrogata dal giudice –.

Intento dei soggetti giuridici menzionati ad esergo risultava, pertanto, quello di sensibilizzare il Parlamento verso una nuova concezione della problematica de qua, tramite una rigorosa responsabilizzazione dei soggetti che, a seguito della violazione di norme cautelari connesse alla circolazione stradale, ovvero di reati alla stessa riferibili, commettessero omicidi alla guida di un autoveicolo e di scongiurare, pertanto, la fruibilità di vie di fuga rispetto al dovere degli utenti della strada di rispondere della propria condotta di guida.

Sulla scorta di un simile sprone, il Senato della Repubblica, il 2 marzo 2016, approvava il disegno di legge numero 859, che andava ad introdurre, nell'impianto del Codice penale, l'articolo 589-*bis*, con la rubrica di omicidio stradale, e a sostituire, tramite nuova formulazione, l'articolo 590-*bis*, rubricandolo quale lesioni personali stradali gravi o gravissime.

¹³⁸ Ad un'attenta analisi, invero, il problema di un trattamento indulgente dei pirati della strada non si poneva. Infatti, se all'epoca la realizzazione di un omicidio o di una lesione personale, cagionati con colpa per la violazione delle regole sulla circolazione stradale o in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, integrava altrettante circostanze aggravanti, l'articolo 590-bis del Codice Penale impediva che i relativi inasprimenti fossero inibiti dalla ricorrenza di attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del Codice Penale. E, per quanto concerne la prescrizione dei relativi reati, l'articolo 157, comma sesto, del Codice Penale assicurava alle ipotesi di omicidio colposo connotate dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale o realizzate in esito alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, il raddoppio dei termini prescrittivi.

Fase, tale ultima, conclusiva di un *iter* parlamentare lungo e travagliato che vedeva i propri albori nel 20 giugno del 2013, data nella quale il disegno di legge in questione veniva presentato alla Camera.

Occorre rammentare, per evidenziare il particolare contesto di rigore in cui la norma deve essere inquadrata, come alcune delle prime stesure proposte della norma – poi modificate nella redazione definitiva del 10 giugno 2015, come trasmessa alla Camera dei Deputati – ne prevedevano l’inserimento nel codice penale dopo l’omicidio doloso. Ipotizzavano, dunque, di punire l’omicidio stradale a titolo di dolo, sia pure con diverse sfumature.

La proposta di legge numero 859 del 2013 introduceva un articolo 575-*bis* c.p. formulato nei termini seguenti: “Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni”.

Prevedendo, pertanto, la punizione del conducente che si fosse posto alla guida con la consapevolezza del suo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanza stupefacente, codificava per la prima volta il dolo eventuale.

La proposta di legge numero 1378 dello stesso anno¹³⁹ puniva, tramite l’introduzione dell’articolo 577-*bis* c.p., in via più generica, senza delineare dettagliatamente il profilo dell’elemento psicologico¹⁴⁰, chiunque avesse cagionato la morte di una persona, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio di quella consentita, ovvero si fosse dato alla fuga dopo l’incidente.

In tempi assai ravvicinati, interveniva la proposta di legge numero 1553, formulando,

¹³⁹ La cui relazione di accompagnamento così recitava: «Con il presente disegno di legge si intende introdurre, all’articolo 577-bis del codice penale, una fattispecie autonoma e specifica, rubricata omicidio stradale, caratterizzata da un trattamento sanzionatorio intermedio tra quello previsto per l’omicidio colposo e quello previsto per l’omicidio volontario e realizzabile da chiunque causi la morte di una persona, essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza o alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti».

¹⁴⁰ Anche se la collocazione sistematica della norma, immediatamente dopo l’articolo 577 c.p., che disciplina le circostanze aggravanti che accedono all’omicidio volontario, lasciava intendere che anche l’omicidio stradale fosse punibile a titolo di dolo.

nuovamente, la norma in modo generico e tale da non specificare se il conducente fosse punito a titolo di dolo o a titolo di colpa ed esplicitandola, all'articolo 577-*bis* c.p., nei seguenti termini: "chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, abbia cagionato la morte di una persona".

Pertanto, unico indizio utile al fine dell'individuazione dell'elemento soggettivo che dovesse investire la condotta del soggetto agente risultava la collocazione sistematica, ovvero subito dopo l'articolo 577 c.p., lasciando presumere una chiara imputazione dolosa¹⁴¹.

Un'ulteriore proposta di legge andava a collocare il delitto di omicidio stradale dopo quello di morte o lesioni in conseguenza di altro delitto, introducendo un nuovo articolo 586-bis.

Una simile conclusione avrebbe comportato, ineluttabilmente, la doloosità del porsi in stato di ebbrezza o di alterazione per l'uso di stupefacenti, andando, pertanto, ad escludere tutte le ipotesi di ebbrezza e stupefazione colpose.

In ogni caso, ciascuna delle proposte di legge¹⁴² innanzi delineate è stata, poi, rigettata per addivenire, invece, alla diversa fattispecie che, nel dettaglio, verrà analizzata in questa disamina.

A seguito di innumerevoli sedute, che hanno visto pronunciarsi in materia le diverse

¹⁴¹ In tale direzione la stessa relazione di accompagnamento all'articolato: «particolarmente evidente è il disvalore di chi, sotto l'effetto di tali sostanze, assume il rischio che, mettendosi alla conduzione di un veicolo, provochi un sinistro stradale; in questo caso chi agisce, pur non avendo il proposito di cagionare l'evento delittuoso, si rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio. Dunque, il comportamento descritto è qualificato nel disegno di legge come omicidio stradale e rientra nel novero dei reati sorretti da dolo eventuale e, come tale, viene caratterizzato da un trattamento sanzionatorio intermedio tra quello previsto dall'omicidio colposo e da quello volontario».

¹⁴² Proposte, tutte, improntate a quell'orientamento giurisprudenziale minoritario che tendeva a ricorrere al dolo eventuale in ottica repressivo-dissuasiva, in casi, tuttavia, nei quali la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito dell'imputazione colposa. Ciò sulla scorta di un processo di normativizzazione del dolo, che da tempo ha trovato applicazione in settori della vita eccessivamente regolamentati, finendo così per perdere la sua connotazione volitiva, sostituita, nella sostanza, dal giudizio di rimproverabilità per aver violato regole cautelari, secondo un'interpretazione tipicamente normativa. In tale ottica, l'estensione del dolo eventuale ha portato a sostituire la volontà dell'evento, intesa come coefficiente psichico reale, con il giudizio di rimproverabilità per aver violato regole cautelari. Del tutto conseguentemente, il coefficiente doloso veniva riscontrato laddove più numerose fossero state le violazioni commesse. La violazione di plurime regole cautelari avrebbe dovuto equivale, a mente dell'orientamento *de quo*, ad accettare il rischio di verifica dell'evento, per scongiurare il quale tali norme erano state concepite (Cass., Sez. I, 30 maggio 2012, n. 23588, cit.).

Commissioni, il provvedimento, veniva approvato, in sede senatoriale, il 10 giugno del 2015.

Ecco che, inseguito, il progetto veniva traghettato alla Camera dei Deputati ed assegnato alla Commissione Giustizia affinché ottenesse, al contempo, il parere positivo delle ulteriori Commissioni, così approvato il 28 ottobre 2015, per tornare, nuovamente, all'ulteriore approvazione senatoriale, avvenuta, dunque, il 9 dicembre 2015.

Il testo così approvato veniva rimbalzato, ulteriormente, alla Camera dei Deputati e dalla stessa approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 2016, per ritornare, per la terza volta, al vaglio del Senato che lo approvava, in via definitiva, il 2 marzo 2016.

Evidente si staglia, pertanto, la difficoltà nel giungere ad un risultato definitivo in materia, maturato in un panorama politico dai connotati di asperità¹⁴³ e ben poco coeso sul punto, enucleatosi, come già evidenziato, in ben cinque sedute.

L'approvazione del testo in commento vedeva, da subito, l'opposizione in netto contrasto con la scelta governativa di affidare al voto di fiducia una materia sensibile, siccome riguardante la disciplina di aspetti fondamentali della vita della cittadinanza. Nondimeno, lamentava l'irragionevolezza di una norma in totale contrasto con l'impianto codicistico e con quello costituzionalistico.

Difetto precipuo della legge era quello di prevedere una disciplina sanzionatoria di assoluto rigore, per non dire draconiana, con il risultato di andare a cozzare con la funzione stessa del diritto penale, ovvero con la natura di *extrema ratio* di tutto l'armamentario penalistico, al quale ricorrere solo nell'eventualità che gli istituti del restante ordinamento si rivelino inidonei od inefficaci.

Nonostante tali preoccupazioni sicuramente non peregrine, il testo definitivo, licenziato dal Senato, veniva sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

¹⁴³ Sintomatico del clima politico è il fatto che, nel giorno della medesima approvazione, si sono manifestate palpabili tensioni sfociate nel voto di fiducia richiesto, sul provvedimento, dal Governo a fronte del respingimento, da parte del Senato della proposta di sospensiva del disegno di legge formulata da una parte politica nella convinzione che il medesimo fosse eccessivamente "squilibrato", invocandone il rinvio in commissione apposita.

Si procedeva, pertanto, alla votazione alla presenza di 169 senatori e, di questi, 167 votanti, tra i quali 149 favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti.

Il disegno di legge, così approvato, suscitava la protesta dell'opposizione, critica verso il ricorso al voto di fiducia, inidoneo nel preciso caso di leggi involgenti la stessa vita della cittadinanza, questioni di delicatezza tale da non poter sopportare un simile metodo di approvazione, nonché verso la stessa ratio di una norma che delineava evidenti problematiche di armonizzazione con i più elementari principi vigenti ed in sede penalistica ed in ambito costituzionalistico.

legge del 9 marzo 2016 e firmata dal Presidente della Repubblica il 24 marzo 2016, nonché, nella stessa data, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale¹⁴⁴, che ne prescriveva l'entrata in vigore nel giorno successivo.

Il legislatore italiano, accostandosi alle legislazioni di Olanda e Regno Unito e Stati Uniti d'America – che prevedono, espressamente, l'omicidio provocato alla guida di un veicolo – e disallineandosi dalla maggior parte dei *partners* europei, parchi nella legiferazione specifica in materia¹⁴⁵, introduceva, dunque, all'interno del sistema organicistico penale, tramite gli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Si è, così, pervenuti a disciplinare la specifica ipotesi dell'omicidio commesso durante la circolazione stradale, senza che, tuttavia, considerato il quadro sistematico-normativo delle fattispecie incriminatrici dell'omicidio, ve ne fosse effettivamente necessità.

Considerato il folto armamentario di delitti inerenti l'omicidio, il quadro normativo, previgente alla riforma in questione, non lasciava impunito l'omicida che avesse cagionato il delitto tramite una condotta lesiva delle norme sulla circolazione stradale¹⁴⁶.

Ecco perché l'intervento in parola è risultato, già ad un'analisi superficiale, una pleonastica riproduzione di norme penali incriminatrici già disciplinanti esaustivamente il fenomeno, diversamente, tuttavia, da quanto sostenuto dai fautori della nuova legge, per i quali la legislazione esistente non risultava sufficiente a contrastare l'allarmante fenomeno delle morti su strada.

Nondimeno, occorre rilevare come la nuova fattispecie di reato abbia trovato convinti sostenitori anche in seno ad una nutrita schiera di giuristi, i quali ultimi attingono l'utilità della norma nell'opera di disancoramento dell'omicidio di chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti dallo schema dell'omicidio colposo,

¹⁴⁴ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70

¹⁴⁵ Da evidenziarsi, sul punto, come, l'ambito legislativo comunitario sia coeso nella qualificazione del fenomeno a guisa di omicidio colposo, rifiutando la nozione di delitto di omicidio stradale – in Francia, Germania, Belgio, Danimarca e Spagna, l'omicidio causato nell'economia di un incidente stradale sia punito come omicidio colposo.

¹⁴⁶ Delitto sanzionato con il ricorso all'applicazione delle norme incriminanti l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589 e 590 del codice, comportanti pene rilevanti che, oltretutto, sono state, nel tempo, aumentate – con la legge n.102 del 2006, con la previsione della pena della reclusione da tre a dieci anni, nel caso specifico di gravi violazioni del Codice della Strada, nel 2008 con un ulteriore aggravamento di pena per i soggetti che si fossero trovati in stato di ebbrezza alcolica ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

ipotizzando una pena principale, adeguata alla gravità avvertita del fatto commesso, così evitando pene eccessivamente contenute, nella speranza di una effettiva funzione deterrente ed intimidatrice dell'ipotesi di nuovo conio.

A mente della dottrina più critica, invece, l'intervento legislativo in commento non riveste nient'altro che una mossa politica improntata alla sterile logica dello Stato punitore piuttosto che educatore, in evidente spregio alla moderna ottica di un diritto penale liberale e garantista, concepito come *extrema ratio* operante nel caso in cui nessun ulteriore strumento giuridico possa sortire analoga efficacia.

Ecco che la nuova fattispecie di reato sembra, più che un precipitato di una effettiva esigenza giuridica, una deriva prodotta da un sentimento di ansia nella collettività e della relativa urgenza di soluzioni drastiche.

Sulla scorta di simili presupposti, il regime sanzionatorio previsto per le nuove norme è adulterato da ubbie ben lontane da una politica criminale razionale, ma votate, anzi ad un'ottica non lineare ed irragionevole, sulla scia di una legislazione ai limiti della demagogia, allontanatasi dai requisiti di tassatività e sistematicità che dovrebbero, di contro, sostenerla¹⁴⁷.

2. *Novità introdotte in sede di riforma.*

Come già accennato al punto che precede, a seguito di un travagliato iter parlamentare, è stata approvata la l. 23 marzo 2016, n. 41 che introduce nell'ordinamento i delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali, in combinato a modifiche di coordinamento del codice penale, del codice di procedura penale e del codice della strada.

Più nel dettaglio, sulla Gazzetta Ufficiale numero 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la Legge numero 41 del 23 marzo 2016, recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di

¹⁴⁷ Ciò in evidente spregio di quel diritto penale minimo, in cui la pena, effettivamente, rapidamente e razionalmente applicata ed eseguita, costituisce il rimedio estremo ed ultimo alla lesione dei beni individuali e collettivi.

Concezione contrapposta a quella, a cui la norma di nuova introduzione sembra ancorata, del diritto penale simbolico, che nasce dall'ansia politica di produzione o conferma, nel corpo sociale, di giudizi di disvalore, mediante l'incriminazione di condotte la cui pericolosità si vuole far percepire fortemente. Meccanismo, tale ultimo, che si traduce in una criminalizzazione di nuove condotte o nella ridefinizione di condotte penalmente rilevanti con l'aggiunta di elementi caratterizzanti, generalmente in funzione aggravante.

coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.

La norma introduce nell’ordinamento due nuovi reati: il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime e reca numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada, necessarie a dare completa attuazione alla previsione delle nuove figure delittuose.

Le nuove ipotesi di reato, contenute negli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p., sono state costruite in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti e di attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto, sia pure con la previsione di pene diverse e proporzionate al grado di colpa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita e dell’integrità fisica.

La nuova legge inserisce nel codice penale, all’articolo 589-*bis*, il delitto di omicidio stradale attraverso il quale è punito, a titolo di colpa con la reclusione di diversa entità in ragione della presenza di particolari aggravanti, il conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.

Accanto ad un’ipotesi generica, di cui all’articolo 589, comma primo, c.p., il reato di omicidio stradale si articola in diverse ipotesi aggravate.

Un caso aggravato per effetto della condotta del conducente che guida in grave stato di alterazione (articolo 589-*bis* commi 3 e 3 c.p.).

Un’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (articolo 589-*bis* comma 4 c.p.).

Una serie di casi aggravati per effetto di condotte tipizzate che rendono manifesta una grave imprudenza alla guida da parte del conducente (articolo 589-*bis* comma 5 c.p.).

Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti di cui all’articolo 589-*bis* comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l’aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l’incidente, di cui all’articolo 589-*ter* c.p.

La norma, infine, prevede un’attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta del colpevole.

La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell’articolo 589 c.p., la reclusione da due a sette anni. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni

complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'articolo 2 comma 1 C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

Secondo la previsione dell'articolo 589-*bis* commi 2 e 3, l'omicidio è aggravato quando il conducente si trovi in stato di alterazione. Infatti è punito con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali o di mezzi pesanti, indicati dall'articolo 186-*bis* comma 1, lett. *b*), *c*) e *d*) C.d.S., per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media, cioè con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

Fuori dei casi indicati dall'articolo 589-*bis* commi 2 e 3 c.p., illustrati, è invece punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (articolo 589-*bis* comma 4 c.p.).

Le ipotesi aggravate per alterazione ricorrono solo quando il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti guida un veicolo a motore.

In caso di un veicolo senza motore, invece, ricorre sempre l'ipotesi di omicidio stradale non aggravato di cui all'articolo 589-*bis* comma 1 c.p.

Quando il conducente di un veicolo a motore provoca la morte di una persona per effetto di una condotta considerata particolarmente pericolosa, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

L'articolo 589-*bis* comma 5 c.p., individua, infatti, una serie di condotte tipizzate che rendono manifesta tale significativa imprudenza e che sono costituite dal superamento

del limite di velocità¹⁴⁸, dall'attraversamento di intersezioni con semaforo rosso¹⁴⁹, dalla circolazione contromano¹⁵⁰, dall'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi¹⁵¹ e da sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti

¹⁴⁸ La valutazione quantitativa della velocità tenuta al momento dell'incidente può essere desunta dalle specifiche risultanze dei mezzi di prova individuati dall'articolo 142 C.d.S. – ovvero appositi strumenti omologati, ovvero tachigrafo di cui sono dotati alcuni veicoli pesanti – ovvero attraverso qualsiasi altro strumento tecnico che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in termini quantitativi esatti, ancorché non omologato per l'accertamento di violazioni amministrative per eccesso di velocità.

In particolare, in occasione del rilievo di un incidente stradale, potrà essere utile acquisire i dati contenuti nei dispositivi installati a bordo del veicolo dalle compagnie di assicurazione e nelle centraline che governano l'attivazione del sistema di airbag che, in molti casi, memorizzano la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'urto. Ove necessario, le operazioni tecniche relative dovranno essere autorizzate dall'autorità giudiziaria ed assistite dalle opportune garanzie difensive.

Per quanto riguarda le risultanze dei dati contenuti nel tachigrafo, si rappresenta che l'operazione di scarico dei dati dal dispositivo, non essendo atto irripetibile, può essere effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria secondo le consuete procedure amministrative, avendo cura di conservare i dati o i fogli di registrazione con le ordinarie garanzie del sequestro probatorio. Ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità, ancorché definibile solo in modo indiretto attraverso successiva indagine peritale, dovrà essere in ogni caso acquisita con particolare cura, in ragione della sua rilevanza ai fini della determinazione della pena da parte del giudice e ciò anche quando la velocità non rappresenti la causa principale del sinistro stradale (Circ. 25 marzo 2016, n. 300/A/2251/16/124/68, emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato).

¹⁴⁹ Con la necessità di acquisire eventuali testimonianze di altri utenti della strada o di risultanze video di telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Infatti, tali elementi di prova, ancorché non sufficienti a consentire la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 46 comma 3 C.d.S., possono comunque essere utilmente valutati dal giudice per l'applicazione dell'aggravante in argomento (Circ. 25 marzo 2016, n. 300/A/2251/16/124/68, emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato).

¹⁵⁰ Perché ricorra l'aggravante di cui al comma 5, n. 2) dell'articolo 589-bis c.p., occorre che il conducente di un veicolo a motore abbia impegnato una strada contromano, cioè abbia occupato in tutto o in parte la carreggiata o la parte di essa destinata all'opposto senso di marcia. La norma, in concreto, prevede l'aggravante in tutti i casi in cui ricorrano le violazioni previste dall'articolo 143 commi 11 e 12 C.d.S. e dall'articolo 176 comma 1, lett. a) e 19 C.d.S. (Circ. 25 marzo 2016, n. 300/A/2251/16/124/68, emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato).

¹⁵¹ L'aggravante di cui al comma 5, n. 3) dell'articolo 589-bis c.p. ricorre in tutti i casi in cui il conducente abbia effettuato un'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità. Se la violazione è commessa in autostrada o su strada extraurbana principale, dove la manovra di inversione di marcia è sempre vietata, perché sia configurabile l'aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui la visibilità sia limitata (Circ. 25 marzo 2016, n. 300/A/2251/16/124/68, emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato).

pedonali¹⁵² o di segnaletica orizzontale¹⁵³ costituita da linea continua.

L'articolo 589-*bis* del Codice penale prevede un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni, anche lievi o lievissime, di una o più persone. In tali casi, infatti, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, fermo restando il limite massimo di pena stabilito in diciotto anni.

La legge 23 marzo 2016, n. 41 interviene anche sulle disposizioni del Codice di procedura penale che riguardano le misure limitative della libertà personale ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, stabilendo che, per l'omicidio stradale, anche nella fattispecie semplice, sia sempre consentito l'arresto in flagranza di reato.

Per l'ipotesi aggravata da guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,5 g/l ovvero 0,8 g/l per i conducenti professionali di cui all'articolo 186-*bis* lett. *b*), *c*) e *d*) C.d.S., o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'arresto in flagranza di reato è, invece, sempre obbligatorio. In quest'ultimo caso, per potersi procedere secondo le disposizioni dell'articolo 380 c.p.p., occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. In mancanza di essa, nelle more della definizione dell'aggravante, ove ne ricorrono le condizioni, è comunque possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato.

L'articolo 189, comma ottavo, del Codice della Strada, come modificata dalla legge in parola, consente l'arresto in flagranza di reato, anche nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

¹⁵² L'ipotesi di omicidio aggravato di cui all'articolo 589-*bis* comma 5, n. 3 c.p. si configura nel caso in cui un conducente di un veicolo a motore abbia sorpassato un altro veicolo che si fosse fermato o stesse rallentando per consentire ai pedoni di attraversare sugli appositi attraversamenti regolati, come previsto dall'articolo 148 comma 13 C.d.S. (Circ. 25 marzo 2016, n. 300/A/2251/16/124/68, emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato).

¹⁵³ L'aggravante di cui al numero 3) dell'articolo 589-*bis* comma 5 c.p., infine, si può concretizzare solo quando il conducente di un veicolo a motore che effettua il sorpasso in presenza di striscia orizzontale continua, per compiere tale manovra, sia costretto a superare, anche solo in parte, la stessa striscia con il proprio veicolo. Qualora, invece, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la manovra di sorpasso non richieda il superamento della predetta linea continua, non ricorre il caso di omicidio aggravato in argomento (Circ. 25 marzo 2016, n. 300/A/2251/16/124/68, emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato).

In caso di fuga, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189 comma 8 C.d.S.¹⁵⁴, secondo le disposizioni dell'articolo 189 comma 6 dello stesso testo unico, l'arresto è sempre consentito.

Tutte le ipotesi delittuose previste dall'articolo 589-*bis* c.p. appartengono alla competenza del Tribunale e sono perseguibili d'ufficio.

A titolo di inciso, non costituendo materia principale della presente dissertazione, si ricorda come la l. n. 41/2016 intervenga anche sulle lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale, oggetto, così, di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 583 c.p.

Infatti, mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall'articolo 590 c.p., per quelle gravi o gravissime si applica la nuova previsione dell'articolo 590-*bis* c.p.

In base a tale norma, risponde del reato di lesioni stradali chiunque, per colpa, e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi o gravissime.

A tale fattispecie semplice sono annesse le pene della reclusione, rispettivamente da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime (articolo 590-*bis* comma 1 c.p.).

Come per l'ipotesi semplice dell'omicidio stradale, il reato è commesso da chiunque ponga in essere, sulla strada, condotte illecite violando le norme in materia di circolazione stradale, cagionando lesioni personali gravi o gravissime.

Il reato di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale prevede le stesse aggravanti di cui all'articolo 589-*bis* c.p.

Così, sono previste pene più gravi quando il reato sia commesso da conducente di veicolo a motore che guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza alcolica, nonché quando il conducente abbia posto in essere condotte particolarmente pericolose.

Come per l'omicidio stradale, significativi aggravamenti di pena sono previsti per il caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, quando il sinistro stradale abbia

¹⁵⁴ A mente del quale, nei confronti del conducente che è fuggito dopo l'incidente ma che, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è possibile procedere all'arresto.

determinato il ferimento di più persone, una delle quali abbia riportato lesioni gravi o gravissime. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, anche se la pena non può superare sette anni.

Anche per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, la legge de qua interviene sulle disposizioni del codice di procedura penale che riguardano le misure precautelari limitative della libertà personale, stabilendo che per il reato di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-*bis* c.p., nelle ipotesi aggravate da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, da specifiche condotte pericolose di guida ovvero dalla pluralità delle vittime, sia sempre possibile l'arresto in flagranza di reato e ciò anche a prescindere dalla pena concretamente irrogabile.

Secondo le disposizioni dell'articolo 189 comma 8 C.d.S., come modificato dalla legge n. 41/2016, tuttavia, l'arresto in flagranza di reato non è comunque possibile nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente da cui siano derivate le lesioni gravi o gravissime, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Naturalmente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189 comma 8-*bis* C.d.S., in caso di fuga, secondo le disposizioni dell'articolo 189 C.d.S., l'arresto è sempre consentito.

L'omicidio stradale ed il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono aggravati dalla presenza delle seguenti circostanze specifiche: dalla mancanza della patente di guida, perché mai conseguita ovvero revocata o sospesa; per il veicolo sprovvisto di assicurazione, se condotto dal proprietario responsabile dello stesso reato; per fuga a seguito dell'incidente.

Naturalmente, la presenza delle circostanze aggravanti in argomento lascia impregiudicata la possibilità di procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi di cui rispettivamente agli articoli 116 comma 15, 124 comma 4, 135 comma 7 e comma 12, 136-*ter* commi 2 e 3, 193 comma 2, 218 comma 6 C.d.S., ovvero del reato di cui all'articolo 189 C.d.S., le cui sanzioni sono applicate secondo le procedure ordinarie.

Rispetto agli illeciti amministrativi soprarichiamati non si ritiene siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 221 C.d.S. in materia di connessione obiettiva con un reato, atteso che la condotta illecita oggetto di sanzione amministrativa non costituisce presupposto per resistenza dei reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime.

L'omicidio stradale ed il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono puniti meno gravemente quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. In tali casi, infatti, la pena è diminuita fino alla metà.

La legge 23 marzo 2016, n. 41 è intervenuta anche sulle norme del Codice della Strada che riguardano le sanzioni amministrative accessorie conseguenti ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime.

Per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Infatti, l'articolo 222 comma 2 C.d.S., come modificato dalla legge in commento, stabilisce che, a seguito della condanna, ovvero dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche qualora sia disposta la sospensione condizionale della pena, il Prefetto del luogo in cui è avvenuto l'incidente disponga la revoca della patente di guida del condannato.

Per i titolari di patente straniera, in luogo della revoca, è disposta dal Prefetto l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente.

Significative modifiche riguardano anche le disposizioni di cui all'articolo 223 C.d.S. in materia di sospensione cautelare della patente disposta dal Prefetto nelle more della definizione del giudizio per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

In particolare, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice di cui all'articolo 589-bis comma 1 C.d.S., è previsto che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni.

In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

Nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il Prefetto del luogo della commessa violazione, in luogo della sospensione cautelare della patente, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo.

La disposizione, che ha l'evidente finalità di impedire al conducente responsabile di gravi incidenti di continuare a guidare in attesa della definizione del giudizio sui reati a lui contestati, impone al Prefetto la valutazione della presenza di fondati elementi di

evidente responsabilità del conducente, che devono essere forniti dall'organo di polizia che ha proceduto al rilevamento del sinistro.

Essendo l'adozione del provvedimento del Prefetto gravata da esigenze cautelari particolarmente urgenti, la trasmissione della segnalazione deve essere fatta nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui sia stata ritirata la patente nell'immediatezza del sinistro, gli atti relativi all'incidente, unitamente al documento ritirato, devono essere trasmessi al Prefetto entro il termine di dieci giorni.

Secondo il disposto di cui all'articolo 223, commi primo e secondo, del Codice della Strada, in tutte le ipotesi di reato anzi dette, l'agente o l'organo accertatore della violazione deve provvedere a ritirare immediatamente la patente della persona nei confronti della quale sussistono fondati elementi di evidente responsabilità e la deve trasmettere al Prefetto entro dieci giorni.

La possibilità di procedere al ritiro cautelare ed immediato del documento di guida, anche per le evidenti limitazioni in termini di limitazione della possibilità di condurre tutti i veicoli, deve essere valutata con particolare attenzione e richiede comunque la contestazione immediata di eventuali illeciti amministrativi connessi e correlati.

In ragione della sua finalità cautelare, in ossequio ad esigenze di certezza e di completezza dell'attività di indagine, la misura è applicabile solo quando, dall'evidenza dei fatti al momento del rilevamento del sinistro, sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell'incidente.

In ogni altro caso, la patente non sarà ritirata immediatamente, salvo l'obbligo di segnalazione successiva al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Inoltre, nel caso di coinvolgimento di più conducenti, la patente sarà ritirata immediatamente solo ove sia possibile accertare senza ragionevole dubbio, sul luogo e nell'immediatezza dell'incidente, una responsabilità esclusiva o prevalente del conducente nei confronti del quale viene disposta la misura, in ordine alla produzione dell'evento da cui deriva il reato di omicidio stradale o di lesioni personali.

Perciò, in caso di evidente concorso di responsabilità da parte di più conducenti o di altri soggetti, la misura cautelare immediata non sarà disposta, fermo restando l'obbligo di segnalazione al Prefetto per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

La legge n. 41/2016 è intervenuta anche sulle disposizioni degli articoli 224 e 359-*bis* c.p.p., prevedendo un significativo ampliamento delle facoltà e prerogative di accertamento medico concesse, rispettivamente, al giudice di pace ed alla polizia giudiziaria.

Infatti, in caso di rifiuto da parte dell'indagato di sottoporsi ad accertamenti medici utili ad acquisire elementi per la valutazione dei reati in argomento, il giudice, ovvero, nei casi di urgenza, il pubblico ministero, possono disporre che tali accertamenti medici siano effettuati in modo coattivo da parte della polizia giudiziaria delegata o procedente.

In particolare, l'articolo 359-*bis* c.p.p., come modificato dalla legge in questione, stabilisce che, nei casi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e si ha fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell'accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave ed irreparabile pregiudizio per le indagini, la polizia giudiziaria può chiedere al pubblico ministero di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo.

La procedura sopraindicata deve essere attivata solo nel caso di rifiuto di effettuare accertamenti con etilometro ovvero presso presidi ospedalieri come disciplinati negli articoli 186 e 187 C.d.S. Infatti, ove il conducente coinvolto in un incidente stradale non si rifiuti di effettuare gli accertamenti con le modalità che le predette norme consentono di utilizzare agli organi di polizia stradale, non occorre intervenire secondo la nuova procedura di cui all'articolo 359-*bis* comma 3 c.p.p.

Qualora sia opposto il rifiuto di effettuarli, il pubblico ministero può disporre che l'accertamento sia svolto in modo coattivo.

Il pubblico ministero, nei casi d'urgenza, adotta oralmente un decreto di autorizzazione delle operazioni, che deve essere successivamente confermato per iscritto.

Il provvedimento è sottoposto, comunque, alla convalida del giudice.

Del decreto con cui è disposto l'accertamento coattivo deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Sulla base del provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero

al fine di sottoporre la persona al necessario prelievo o accertamento.

In tale circostanza, ove l'interessato opponga ulteriore rifiuto, avvalendosi, ove necessario, degli strumenti e dei soggetti di cui all'articolo 348 comma 4 c.p.p., si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni quando ciò sia tecnicamente possibile, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis* c.p.p.¹⁵⁵.

Del compimento delle operazioni deve essere redatto un verbale delle operazioni svolte nel quale sarà dato atto dell'esito degli accertamenti, se conosciuto nell'immediatezza. Se l'accertamento non è stato possibile, nel verbale dovranno essere indicati i motivi che l'hanno reso impossibile o sconsigliabile, eventualmente allegando la documentazione o certificazione sanitaria compilata e sottoscritta dal sanitario che era stato chiamato a procedervi.

Resta, in ogni caso, salva la procedibilità per i reati di cui agli articoli 186 comma 7, e 187 comma 8 C.d.S., per i quali sarà data notizia all'autorità giudiziaria nelle forme e nei modi consueti.

La previsione della punibilità d'ufficio del reato di lesioni personali gravi e gravissime richiede una rinnovata attenzione rispetto alla tematica della connessione obiettiva tra illeciti amministrativi e reati di omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime.

Secondo le disposizioni dell'articolo 221 C.d.S., quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa non costituente reato, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Per aversi connessione, perciò, è necessario che la condotta costituente oggetto di contestazione amministrativa sia il presupposto anche per la previsione della colpa specifica oggetto dei reati sopraindicati.

Le violazioni amministrative contestate in occasione del sinistro che non afferiscono al comportamento dal quale è derivato l'incidente, perciò, non sono oggetto della procedura prevista dall'articolo 221 C.d.S., ma seguono le regole ordinarie del Titolo VI

¹⁵⁵ Non possono, in alcun modo, tuttavia, essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possano provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere scelte le tecniche meno invasive.

del Codice della Strada.

La condizione ulteriore affinché, secondo la citata norma del Codice della Strada, si possa configurare connessione obiettiva è che, per l'illecito amministrativo, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 C.d.S.

Pertanto, le violazioni amministrative accertate in relazione alla condotta tenuta dagli utenti della strada, coinvolti in un sinistro stradale che abbia avuto esito mortale o che abbia determinato lesioni gravi o gravissime, devono essere comunque oggetto di contestazione e verbalizzazione da parte degli organi di polizia stradale procedenti, nei termini e secondo le regole generali, allo scopo di consentire al trasgressore, anche indagato per i reati sopraindicati, di definirli con il pagamento in misura ridotta, ove consentito.

Se l'illecito amministrativo viene definito con il pagamento, la procedura sanzionatoria amministrativa si conclude ed il giudice penale non ha alcuna competenza in materia: ad esso, pertanto, non deve essere trasmesso il verbale di contestazione.

Qualora, invece, il pagamento in misura ridotta non sia ammesso ovvero non sia stato effettuato nei termini previsti, il verbale deve essere trasmesso al giudice competente per i reati sopraindicati affinché vi provveda nelle forme e nei modi di cui all'articolo 221 C.d.S.

Allo stesso modo si procede anche nel caso in cui sia presentata opposizione al verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, competente a conoscere la quale è sempre il giudice penale. Nei verbali di contestazione per illeciti amministrativi connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime dovrà, pertanto, essere indicato che autorità competente a ricevere il ricorso è il Tribunale che procede per i reati richiamati.

Come è facilmente desumibile dalle novità apportate ed innanzi delineate, intento del legislatore, su impulso di una avvertita esigenza da parte della collettività, è stato quello di contrastare il fenomeno della criminalità stradale tramite una *climax* punitiva a partire dai delitti base di omicidio o lesioni con violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, intervallata da fattispecie di gravità intermedia – quali l'omicidio o le lesioni commesse da conducenti non professionali in stato di ebbrezza ricadente nella soglia intermedia di gravità, o tramite l'adozione di una delle manovre di guida espressamente indicate dal legislatore –, per finire nelle rigorosissime sanzioni previste

per le fattispecie più gravi¹⁵⁶ – quali l’omicidio o le lesioni commesse da conducenti non professionali in stato di ebbrezza grave o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o da conducenti professionali in stato di ebbrezza ricadente nelle fasce intermedie –, nella tipizzazione di gradi crescenti di intensità, corrispondenti ad altrettanto crescenti gradi di violazione di norme comportamentali consacrate in sede di codice della strada, concretizzatesi in ipotesi circostanziali, specifiche della fattispecie base.

Reati di nuovo conio concepiti esclusivamente in chiave colposa.

Scelta, tale ultima, votata a buon senso, malgrado le originarie proposte di legge propendessero per la formulazione dolosa della fattispecie in analisi, allo scopo di giustificare i livelli sanzionatori, particolarmente elevati, previsti dalla medesima.

Per quanto concerne la collocazione codicistica delle fattispecie di nuova formulazione, i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali sono stati scorporati dagli articoli che disciplinano l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose e inquadrati in autonomi articoli, ovvero al 589-*bis* e 590-*bis* c.p.

Fattispecie che, ad esclusione dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, che presenta continuità normativa

¹⁵⁶ Intervento che è stato aspramente censurato già dai primi commentatori che hanno sottolineato la scarsa utilità dell’introduzione di una autonoma fattispecie di reato, stante l’operatività del divieto di bilanciamento delle circostanze previste dall’articolo 589 c.p., sancito dall’articolo 590-bis c.p., dubitando, inoltre, che pene tanto severe, ispirate alla mera deterrenza, siano compatibili con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all’articolo 27 della Costituzione.

D. D’AURIA, *Omicidio stradale: prime osservazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 432 ss.; M. MANTOVANI, *In tema di omicidio stradale*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 dicembre 2015, p. 5, il quale osserva che la colpa stradale non è meritevole di un trattamento ben più severo di quello riservato ad altre ipotesi di colpa, in quanto nella circolazione stradale, a differenza, ad esempio, di quanto avviene nel campo della sicurezza sul lavoro e dell’attività medica, vi è un’auto-esposizione al pericolo dell’agente, di talché alla pena legale si somma una pena naturale. Suscita, pertanto, problemi di dosimetria sanzionatoria un trattamento tanto rigoroso per l’omicidio colposo stradale, specie se rapportato alle odierne tendenze a circoscrivere l’area di applicazione dell’illecito colposo presenti in uno degli ultronei settori anzi richiamati; M. TELESCA, *Riflessioni politico-criminali sulla proposta di legge introduttiva del reato di omicidio stradale*, in www.giurisprudenzapenale.com, 29 luglio 2015, pp. 3 e 22, a mente della quale una politica criminale improntata a razionalità richiederebbe un diverso approccio, che si articoli sul terreno della prevenzione e dell’utilizzazione dei ritrovati dello sviluppo tecnologico, oltre ad una costante azione sul terreno della formazione e della sensibilizzazione degli automobilisti; P. PISA, *L’omicidio stradale nell’eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 147, a mente del quale deve essere rivalutata la scelta del legislatore di costruire un omicidio colposo a prova semplificata punito con elevati livelli di pena, a fronte di un’evoluzione giurisprudenziale che tende verso irraggiungibili *standards* probatori del dolo eventuale, soprattutto a fronte di guidatori ubriachi o sotto l’effetto di stupefacenti.

rispetto al previgente articolo 589 comma 2 c.p., si stagliano quali ipotesi speciali rispetto alle preesistenti, presentando una cornice sanzionatoria ben più severa, cosicché potranno essere applicate ai soli fatti commessi a seguito dell'entrata in vigore della normativa in parola.

Portata principale della novella risulta, pertanto, essere l'introduzione dell'"omicidio stradale" di cui all'articolo 589-*bis* c.p., volta a sanzionare, specificamente, la condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona nell'ambito della circolazione stradale, sulla scorta di quelle esigenze politico-sociali¹⁵⁷ già richiamate, che da anni invocavano una risposta più rigorosa da parte del legislatore a quelle condotte che avessero comportato incidenti stradali mortali, stante la necessità dell'assentire la circolazione stradale che, seppur attività rischiosa, non potrebbe in alcun modo essere vietata, stante l'utilità sociale della medesima, ma adeguatamente disciplinata in modo tale da richiedere il massimo della diligenza da parte degli utenti della strada¹⁵⁸.

Viene così implementato il novero dei delitti contro la vita tramite il traghettamento delle due circostanze ad effetto speciale, prima postulate dall'articolo 589 c.p., in una autonoma fattispecie di reato, con l'aggiunta ulteriore della tipizzazione di diverse condotte concepite dal legislatore come particolarmente pericolose.

Il generalizzato inasprimento della pena che le nuove previsioni comportano, consente, come già detto, al legislatore di arginare l'esigenza, avvertita in seno alla collettività, di una più severa risposta punitiva al fenomeno in questione, impedendo, in tal modo, anche la possibilità per il reo di fruire di benefici processuali e penitenziari.

Allo stesso tempo le norme di nuova formulazione offrono al giudice strumenti più

¹⁵⁷ Istanze alle quali il legislatore e la giurisprudenza avevano già provato a dare risposta. Sul punto si rammenta il "Decreto sicurezza" che, tramite modifiche all'articolo 589 c.p., aveva previsto un innalzamento della pena detentiva massima irrogabile nell'ipotesi in cui ricorresse l'aggravante di cui al secondo comma di detta disposizione, l'introduzione di una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per il caso in cui il fatto fosse stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica oppure sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché l'innalzamento della pena massima irrogabile in caso di pluralità di eventi lesivi *ex* articolo 589 comma 4 c.p.

Nondimeno, come già approfonditamente analizzato, i tentativi operati da giudici di merito per qualificare come dolosa la condotta di quei conducenti che, tenendo un comportamento particolarmente negligente, provocano un incidente con esiti nefasti.

Soluzione, tale ultima, che, tuttavia, si risolveva difficilmente sostenibile a seguito delle precisazioni sui confini tra dolo eventuale e colpa cosciente forniti dalla Suprema Corte nella sentenza Thyssenkrupp.

¹⁵⁸ D. D'AURIA, *La colpa stradale: un'analisi giurisprudenziale. Regole di comportamento, requisiti e limiti, profili processuali*, Milano, 2013, p. 3.

addomesticabili ed efficaci sotto il profilo della responsabilità colposa per l'omicidio e le lesioni stradali, scongiurando il pericolo della contestazione della forma dolosa al fine precipuo di assecondare le esigenze di tutela, inducendo il giudicante ad assestarsi sul nuovo reato evitando la più tortuosa via del dolo eventuale¹⁵⁹.

La riforma dovrebbe assicurare l'obiettivo di rispettare la formula che, in caso di dubbio, dovrebbe far prevalere la colpa; esigenza particolarmente sentita laddove venisse fatto un uso leggero della contestazione del dolo eventuale nei casi incerti.

Ciò nella speranza che la modifica possa effettivamente agire nella suddetta direzione e non in quella tale da neutralizzare la possibilità di una futura applicazione del dolo eventuale a carico di coloro che causino la morte o il ferimento di terzi a seguito di condotte gravemente imprudenti. In tale ultimo caso, infatti, la riforma si tradurrebbe, più che in un reale inasprimento del trattamento sanzionatorio, in una sua mitigazione.

Ad una più approfondita analisi, inoltre, stante l'aumento dei minimi edittali apportato dalle nuove fattispecie, i casi di guida meno manifestamente colpevoli vengono attratti ad un livello di pena più grave che nel passato, cosicché la maggior rigidità sanzionatoria riguarderebbe i conducenti che manifestano minor allarme sociale, piuttosto che quei soggetti ai quali la legge in parola sembrerebbe dedicarsi, ovvero i cosiddetti pirati della strada.

3. *La formulazione attuale della norma.*

Il nuovo articolo 589-*bis* c.p., così come strutturato dalla l. n. 41/2016, presenta tre differenti estrinsecazioni, crescenti in punto di gravità, della condotta incriminata, ovverossia l'omicidio stradale.

L'ipotesi base di cui al comma primo¹⁶⁰, punisce con la reclusione da due a sette anni, la morte causata da chiunque e, pertanto, non dai soli conducenti, violi le norme sulla disciplina della circolazione stradale¹⁶¹.

¹⁵⁹ P. PISA, *L'omicidio stradale nell'eclissi giurisprudenziale del dolo*, cit., p. 145 ss.

¹⁶⁰ Articolo 589-*bis*, comma 1 c.p.: "Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni".

¹⁶¹ In punto di violazione della disciplina concernente la circolazione stradale è sorto, in seno alla giurisprudenza, il dubbio se in essa vadano ricomprese le sole norme di comportamento (artt. 140-193 C.d.S.) o anche quelle poste a presidio della costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche (artt. 14-45 C.d.S.), con una appurata propensione verso la seconda delle ipotesi anzi dette: «L'incidente stradale

Vi è poi una seconda eventualità di manifestazione del delitto, di media gravità, contemplata dal comma quarto della norma in parola, che punisce con la reclusione da cinque a dieci anni, la morte cagionata da chi, alla guida di un veicolo a motore, si trovi in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico nel sangue ricompreso tra 0,81 e 1,5 g/l¹⁶².

Stessa pena che, a mente di quanto disposto dal comma quinto dell'articolo in commento, deve essere applicata all'omicidio commesso per guida pericolosa dal conducente di veicolo motorizzato che abbia, alternativamente, superato determinati limiti di velocità, ovvero 70 km/h in strade extraurbane o 50 km/h in strade urbane, attraversato un'intersezione con il semaforo segnalante luce rossa o circolato contromano, o, ancora, effettuato una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi, o un sorpasso azzardato in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua¹⁶³.

Per venire, infine, all'ipotesi più severa, di cui al comma secondo dell'articolo 589-*bis*

causato da omessa od insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell'utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente», così Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2016, n. 3290, in *CED Cass.*, 2017/268878; e ancora: «I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di proprietà della ditta provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, perché non sono stati rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti [art. 174 comma 4 C.d.S. disciplinante la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose] creando così condizioni tali da rendere prevedibile il verificarsi di incidenti determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente», in tal senso Cass., Sez. IV, 12 maggio 2010, n. 21810 in *Mass. giur. lavoro*, 2011, 6, p. 476 ss. con nota di M. PELLICCIARI, *Responsabilità penale del datore di lavoro per l'incidente causato dal camionista con orario massacrante*.

¹⁶²Articolo 589-*bis* comma 4 c.p.: “Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

¹⁶³Articolo 589-*bis* comma 5 c.p.: “La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona”.

c.p., che punisce con la reclusione da otto a dodici anni la morte stradale cagionata dal conducente di veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi del disposto di cui all'articolo 187 C.d.S.¹⁶⁴.

Pena che dovrà, ai sensi del comma terzo della norma in parola, essere applicata anche all'omicidio commesso, tramite l'utilizzo di un veicolo a motore, dal conducente che eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, come disposto dall'articolo 186-*bis* comma 1, lett. b), c) e d) C.d.S. e che si trovi in uno stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 g/l¹⁶⁵.

Il comma sesto prevede, poi, un'aggravante ad efficacia comune, recando un aumento di pena fino ad un terzo, se i fatti previsti ai commi già richiamati siano commessi, altresì, da conducente non munito di patente di guida, o al quale la medesima sia stata sospesa o revocata, o si trovasse a circolare tramite veicolo a motore non dotato di assicurazione obbligatoria¹⁶⁶.

Rimanendo in tema di circostanze, il comma settimo prevede un'attenuante ad efficacia speciale, postulante una diminuzione di pena sino alla metà nel caso di concorso di colpe, ovverossia nel caso in cui la morte, pur cagionata a seguito delle condotte imprudenti di cui le disposizioni in parola, non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, ma anche di ulteriori circostanze¹⁶⁷.

Infine, l'ultimo comma¹⁶⁸ prevede che, nel caso di plurimi eventi mortali o lesivi, colposamente cagionati nello stesso contesto fattuale di cui alle norme richiamate, si

¹⁶⁴ Articolo 589-*bis* comma 2 c.p.: "Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni".

¹⁶⁵ Articolo 589-*bis* comma 3 c.p.: "La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona".

¹⁶⁶ Articolo 589-*bis* comma 7 c.p.: "Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria".

¹⁶⁷ Articolo 589-*bis* comma 7 c.p.: "Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà".

¹⁶⁸ Che riproduce specularmente quanto previsto dal comma quarto dell'articolo 589 previgente.

applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo ma, comunque, entro la soglia massima non superiore a 18 anni¹⁶⁹.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'ipotesi da ultimo richiamata, si può parlare di un concorso formale di reati, caratterizzato dall'unificazione degli stessi solo in punto pena, in deroga al sistema del cumulo materiale e giuridico di cui agli articoli 71 e seguenti del Codice penale.

Ne consegue che, conservando, i singoli reati di omicidio o lesione, la propria autonomia e distinzione, in relazione a ciascuno di essi andranno applicate le norme di diritto sostanziale e processuale ai medesimi riferibili.

Tornando a ragionare in materia di aggravanti, occorre rammentare come l'articolo 589-ter c.p. introduca un'ulteriore aggravante, ad efficacia speciale, in ragione della quale se, a seguito dell'omicidio stradale cagionato, il conducente si dia alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi, non potendo, in ogni caso, essere inferiore a cinque anni¹⁷⁰.

In punto prescrizione, l'articolo 1 comma 3, lett. a) della l. n. 41/2016 di coordinamento nella successione delle leggi, armonizza il criterio di rinvio sotteso al raddoppio del termine di prescrizione già stabilito dall'articolo 157 comma 6 c.p., estendendolo a tutti i disposti di cui all'articolo 589-bis e riducendolo ai commi secondo e terzo dell'articolo 589 c.p.

3.1. *Il conducente in stato di ebbrezza.*

Come accennato al punto che precede, la l. n. 41/2016, al comma secondo dell'articolo 589-bis c.p., prevede una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale, per la quale è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni, per l'ipotesi in cui l'omicidio stradale sia commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186 comma 2, lett. c) C.d.S.¹⁷¹, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o

¹⁶⁹ Articolo 589-bis comma 7 c.p.: "Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto".

¹⁷⁰ Articolo 589-ter c.p.: "Nel caso di cui all'articolo art. 589 bis del c.p., se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni".

¹⁷¹ Ossia da soggetto nei cui confronti sia stato accertato il superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l.

psicotrope.

Si tratta di ipotesi delittuale in precedenza già prevista dal comma terzo dell'articolo 589 c.p., all'epoca qualificata da un livello di pena minore¹⁷² e con qualche sfumatura di diversità.

L'aggravante previgente di cui all'articolo 589 comma 3, puniva la condotta di chi, nello stato di alterazione suddetto, cagionava la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Oggi la condotta sanzionata è quella di chi cagioni, per colpa, la morte di una persona.

Evidente, pertanto, che l'ipotesi aggravata ricomprende espressamente anche la condotta qualificata da colpa generica.

Nondimeno, mentre l'aggravante pre riforma era applicabile a chiunque avesse provocato la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ora l'aggravante è applicabile solo al conducente di un veicolo a motore.

La scelta del legislatore è evidentemente quella di ritenere configurabile un addebito colposo, coadiuvato da un trattamento sanzionatorio molto elevato, nei confronti del responsabile dell'incidente che si sia posto alla guida in condizioni psico-fisiche fortemente alterate.

Tuttavia, non può dirsi completamente superata quella giurisprudenza che, in passato, a fronte di incidenti stradali con esiti mortali provocati da conducenti risultati in condizioni psico-fisiche alterate in ragione dell'abuso di alcool o droga, era propensa a ravvisare l'omicidio volontario, seppur sorretto dal dolo eventuale.

Invero, per poter contestare adeguatamente l'omicidio doloso sarebbe necessaria la dimostrazione della sussistenza, nella condotta dell'agente, dei profili del dolo eventuale.

Sul punto, è stato ritenuto che sussiste il dolo eventuale quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e, nonostante ciò, considerato il fine perseguito, il soggetto agente si sia, comunque, determinato ad agire, anche correndo il rischio di verifica dell'evento dannoso¹⁷³.

¹⁷² Reclusione da tre a dieci anni.

¹⁷³ Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre allora la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa e, a tal fine, l'indagine giudiziaria volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori

Andrebbe, di contro, riscontrata la colpa cosciente laddove, ovviamente, manchi la volontarietà di commettere l'evento lesivo e, nondimeno, quando l'agente, pur rappresentandosi la connessione causale tra la violazione delle norme e l'evento illecito, non agisca doverosamente per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza, o per altre condotte similari¹⁷⁴.

L'aggravante in parola si applica solo al conducente del veicolo e solo quando si tratti di veicolo a motore.

Evidente, pertanto, il diverso ambito della previgente fattispecie aggravata di cui all'articolo 589 comma 3 c.p., applicabile anche al conducente di un veicolo non a motore, ed a qualsiasi altro utente della strada cui fosse addebitabile l'omicidio colposo, anche a titolo di contributo concausale¹⁷⁵.

La previgente aggravante, diversamente da quella ora introdotta, non era limitata, in punto di applicazione soggettiva, al conducente del veicolo, anche non a motore, essendo, di contro, estensibile a quanti, gravati dalla posizione di garanzia di rispettare le regole cautelari in materia di circolazione stradale, si fossero resi responsabili o corresponsabili del reato.

causali quali: la lontananza dalla condotta tenuta da quella doverosa, la personalità e le pregresse esperienze dell'agente, la durata e la ripetizione delle azioni, il comportamento successivo al fatto, la probabilità di verifica dell'evento, le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica, il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (prima formula di Frank).

A titolo esplicativo dei suddetti principi si veda la sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I, 26 marzo 2015, n. 3580, El Maharzi) che, in linea con i principi forniti dalle Sezioni Unite, in una fattispecie in cui il reato di omicidio volontario sorretto da dolo eventuale era stato contestato al conducente di un veicolo responsabile di un incidente stradale con esito mortale per un pedone, ha ritenuto motivata la decisione di condanna affermativa della sussistenza del dolo, nella quale erano state utilizzate, a guisa di indizi puntuali, le seguenti circostanze: la condotta di guida dell'imputato, che, sotto l'effetto di alcool, era fuggito ad alta velocità non rispettando il segnale di arresto impostogli da una pattuglia della polizia municipale; la velocità tenuta durante la fuga, assolutamente esorbitante da quella consentita nel centro abitato; la durata della condotta illegittima tenuta; la replica delle violazioni alle regole della circolazione stradale; la fuga dopo l'investimento, scevra da preoccupazioni per la sorte della vittima; lo scopo della fuga, ravvisato nella volontà di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente e sotto l'effetto dell'alcool; l'alta probabilità della verifica di un incidente quale quello verificatosi effettivamente, attestata anche dal precedente tentativo di investimento del personale della polizia.

¹⁷⁴ G. AMATO, *Prevista l'aggravante per il reato commesso sotto l'effetto di alcool*, in *Guida dir.*, n. 16, p. 62 ss.

¹⁷⁵ In tale senso deponeva l'inequivoca formulazione della norma, che si applicava a chiunque avesse commesso o avesse cooperato alla commissione dell'illecito, versando nella condizione psico-fisica alterata.

L'effetto limitativo della nuova aggravante non sembra frutto di una scelta del tutto consapevole da parte del legislatore, dal momento che contrasta con la finalità aggravatoria che qualifica l'intervento in commento. Infatti, nei confronti degli utenti della strada, diversi dal conducente di un veicolo a motore, che avessero provocato l'incidente mortale nella condizione di grave alterazione di che trattasi, essendo stato abrogato il comma terzo dell'articolo 589 c.p., potrebbe solo contestarsi l'ipotesi base di cui al primo comma dell'articolo 589-*bis* c.p.

La violazione della regola cautelare rappresentata dall'essersi posto alla guida in condizioni pregiudicate non entra necessariamente nel contenuto della colpa penalmente sanzionata dalla norma in parola, nel senso che l'ipotesi incriminatrice pare configurabile anche allorquando l'incidente non risulti essersi verificato in ragione dell'alterazione del conducente cui questo risulti addebitabile per altri e diversi profili di colpa.

Inoltre, secondo le regole generali, perché possa imputarsi l'addebito, aggravato o meno, a carico del conducente risultato in condizioni alterate, occorre il riscontro del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso derivatone, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta, o quando risulti dimostrato che è stato determinato esclusivamente da una causa diversa al medesimo non imputabile¹⁷⁶.

L'interpretazione maggiormente in linea col principio di colpevolezza¹⁷⁷ suggerisce di richiedere che la violazione cautelare integrata dal conducente ebbro o che si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, reo di un incidente stradale mortale o lesivo dell'altrui integrità fisica, sia ulteriore rispetto a quella consistente nell'essersi messo alla guida in condizioni di precario autocontrollo psico-fisico¹⁷⁸.

¹⁷⁶ Cass., Sez. IV, 24 maggio 2007, n. 1265, Cammuso: «In materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione delle specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può, di per sé, far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che si deve sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. Per poter affermare la responsabilità occorre non solo la causalità materiale tra la condotta e l'evento dannoso, ma anche la causalità della colpa, ossia la dimostrazione del nesso in concreto tra la condotta violatrice e l'evento».

¹⁷⁷ Occorre evitare che l'imputazione dell'evento segua alla sola esistenza del nesso causale materiale con la guida del veicolo da parte del soggetto ebbro o stupefatto, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit.

¹⁷⁸ Una lettura che pretendesse di ricondurre la colpa dell'agente direttamente all'imprudenza di costui per essersi messo alla guida in condizioni di alterazione psico-fisica e di scarsa capacità di controllo del mezzo,

Ed in favore di una simile ricostruzione milita oggi la precisazione espressa nelle nuove norme, per cui chi si mette alla guida in condizioni di ebbrezza o di stupefazione deve cagionare per colpa la morte o la lesione delle vittime dell'incidente stradale.

La fattispecie implicherebbe, allora, sia la *culpa in agendo*, relativa alla condotta causale rispetto all'evento, sia la necessaria correlazione fra questa e lo stato di alterazione psico-fisica del conducente del veicolo.

Conseguentemente, la mancanza di colpa imporrebbe di applicare la sola fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

La mancanza di correlazione tra la colpa e lo stato di alterazione comporterebbe un concorso formale di reati tra quelli di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S. e l'articolo 589-bis c.p., dal momento che lo stato di ebbrezza non vedrebbe concretizzare il rischio innescato, essendo l'evento dovuto ad una violazione cautelare indipendente dallo stato di alterazione in cui versa l'agente¹⁷⁹.

Sorgerà, così, il problema dell'accertamento della connessione della regola cautelare violata con lo stato psico-fisico dell'agente, stante l'elevata aleatorietà dell'indagine volta a verificare che, se il conducente non si fosse trovato sotto gli effetti delle sostanze assunte, avrebbe mantenuto una guida prudente, o a evidenziare, altrimenti, che lo stesso conducente, nonostante le residue capacità di autocontrollo di cui disponeva al momento del fatto, è stato indotto a violare la regola cautelare che avrebbe potuto prevenire l'evento.

Duplice è il profilo di ipoteticità sul punto dal momento che occorre, da una parte, verificare il rapporto del guidatore in stato di ebbrezza o di stupefazione con la regola cautelare violata, dall'altra, la idoneità del comportamento osservante della regola cautelare di evitare in concreto l'evento, cosicché il giudice, nel compiere una simile impresa, dovrà essere adjuvato da adeguate massime di esperienza in grado di appurare, alla luce dei fatti, che lo stato di alterazione psico-fisica del guidatore possa avere influito

andrebbe ad attribuire all'agente la responsabilità penale per una condotta di vita, indipendentemente da una connessione con l'evento cagionato, sulla scorta di un'evidente responsabilità oggettiva.

¹⁷⁹ Un'ipotesi di questo tipo potrebbe ricorrere nell'eventualità in cui l'incidente provocato dal conducente ebbro o alterato per l'uso di stupefacenti, derivi un difetto tecnico del veicolo imputabile alla mancata manutenzione ordinaria del mezzo.

sulla violazione cautelare riscontrata da cui è scaturito l'evento¹⁸⁰.

D'ausilio potrebbe risolversi il ricondurre nelle nuove fattispecie quelle condotte di guida espressive di violazioni cautelari talmente esorbitanti dal corretto posizionarsi, da apparire dovute alla scarsa capacità di discernimento dell'agente¹⁸¹.

Pertanto, nei reati di nuovo conio rientrerebbero quei casi al limite col dolo eventuale, ovvero quelle situazioni che, presupporrebbero che non sia raggiunta appieno la prova di un'accettazione del rischio dell'evento da parte del soggetto e che perciò devono essere fatte rientrare nel perimetro della colpa cosciente¹⁸².

La derivazione della violazione cautelare della condizione di alterazione psico-fisica in cui versa il guidatore comporta una sensibile delimitazione dell'ambito applicativo della fattispecie¹⁸³.

Con riferimento al reato di omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, occorre tenere presente che il fatto tipico si articola in una consecuzione di condotte ed eventi tra i quali l'assunzione delle sostanze alcoliche o stupefacenti, l'intrapresa della condotta di guida sotto gli effetti delle sostanze, la produzione dell'evento lesivo in costanza di guida.

Da quanto emerge espressamente dalla norma, non è chiaro se lo stato di ebbrezza o stupefazione debba essere consapevole o se una siffatta consapevolezza non sia necessaria.

L'eliminazione del termine "consapevolmente"¹⁸⁴ farebbe propendere per la seconda soluzione.

Pertanto, la nuova norma punisce il conducente che, volontariamente, per negligenza

¹⁸⁰ D. NOTARO, *I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme manifesto o specializzazione dello statuto colposo*, www.la-legislazione-penale.eu.

¹⁸¹ Ad esempio, laddove la condotta esponga il conducente medesimo all'eventualità di un rilevante danno alla sua incolumità personale.

¹⁸² Gare di velocità in autostrada, l'attraversamento spericolato dell'incrocio trafficato con il semaforo rosso, l'effettuazione di sorpassi azzardati.

¹⁸³ Fuori dal raggio d'azione rimarrebbero i casi nei quali il fatto sia interamente cagionato da altri, essendo l'ubriaco o lo stupefatto vittima del reato, quelli in cui l'evento sia imputabile esclusivamente alla condotta della vittima, non essendo imputabile all'agente alcuna violazione cautelare, e quelli in cui l'imprudenza o la disattenzione del guidatore non presentino connessione con lo stato di alterazione psico-fisica in cui versa costui. Impregiudicata rimane, però, l'imputazione di guida in stato di alterazione per l'ingestione di alcool o stupefacenti ex articolo 186 e 187 del Codice della Strada (Cass., Sez. IV, 19 aprile 2016, n. 22152, in *Diritto e Giustizia*, 26 maggio 2016).

¹⁸⁴ Presente, invece, nel disegno di legge n. 859.

o imprudenza, consapevolmente ovvero inconsapevolmente, si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica e cagioni per colpa la morte di una persona.

La fase di assunzione delle sostanze, stando a quanto statuito da parte della Corte Costituzionale, dovrebbe sollevare dal problema di stabilire se la stessa debba avvenire consapevolmente o meno da parte dell'agente.

Ebbene, stante quanto rilevato dalla Corte costituzionale nel 1988¹⁸⁵, per cui i profili psichici devono coinvolgere gli elementi più significativi della fattispecie, una simile questione non dovrebbe porsi, se è vero che l'atto considerato non integra la condotta punibile, ma ne rappresenta semmai un presupposto.

Non dovrebbe quindi importare che le sostanze siano assunte consapevolmente o meno.

Non fosse che, sul punto, interferiscono alcuni rilievi sulla messa alla guida da parte dell'agente.

Se per la natura e l'entità delle sostanze, per le modalità della loro ingestione e per la costituzione fisica della persona, l'assunzione di queste non è tale da eliminare del tutto, né da ridurre grandemente la facoltà di discernimento del soggetto, sicché questi è in grado di rendersi conto di non avere sufficiente controllo di sé per mettersi e mantenersi alla guida, la realizzazione del fatto tipico potrà essere imputata non solo qualora l'assunzione delle sostanze sia stata volontaria e colpevole, ma anche quando questa sia dovuta ad un fattore soverchiante¹⁸⁶.

Tuttavia, se l'assunzione influisce sulla capacità di autodeterminazione della persona, in modo tale da renderla incapace di percepire la propria situazione psico-fisica, insorge il problema dell'attribuibilità della condotta tipica ad un soggetto agente naturalisticamente incapace di intendere e volere al momento del fatto. Cosicché il fatto tipico non potrebbe imputarsi al soggetto, non solo qualora egli assuma le sostanze per caso fortuito o forza maggiore, ma anche qualora le ingerisca volontariamente in situazioni nelle quali non sarebbe stato prevedibile che l'agente avrebbe potuto porsi alla

¹⁸⁵ Corte cost., sentenza 24 marzo 1988, n. 364, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 686, e Corte cost., sentenza 13 dicembre 1988, n. 1085, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 290.

¹⁸⁶ Nel caso di fortuito o per inganno da parte di terzi.

guida nella condizione suddetta, mettendo a repentaglio l'incolumità propria ed altrui¹⁸⁷.

Annoso è il dibattito circa la costituzionalità dell'articolo 92 comma 1 c.p., disciplinante l'ubriachezza volontaria o colposa ed a mente del quale l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.

Caso, tale ultimo, che riguarda il soggetto che si è ubriacato intenzionalmente o ha accettato il rischio di ubriacarsi, ovvero il soggetto che si sia ubriacato per negligenza od imprudenza, non volendo ubriacarsi, ma potendo prevedere il rischio di farlo.

Ebbene, in tal caso l'imputabilità non è esclusa.

Per opinione collaudata si tratterebbe di una finzione giuridica di capacità di intendere e di volere piena, che risolve come imputabile un soggetto che non lo è.

A dire di un orientamento risalente, il reato poi commesso dovrebbe essere doloso o colposo a seconda che il soggetto si fosse ubriacato volontariamente ovvero colposamente¹⁸⁸.

Tale linea di pensiero, confondendo tra elemento psicologico della ubriachezza ed elemento psicologico del reato, ad una più approfondita analisi, si rivela del tutto sterile, dal momento che, di fronte ad una ubriachezza piena non è possibile distinguere tra dolo e colpa in quanto lo stesso giudizio di colpevolezza presuppone la normalità psichica.

Tuttavia, se non si vuole ritenerlo incostituzionale, l'articolo 92 richiamato deve essere interpretato secondo il principio della responsabilità personale, che richiede sia l'imputabilità sia la colpevolezza.

Pertanto occorre concepire l'articolo in commento non quale *fictio juris* di imputabilità, ma solo una deroga alla regola della capacità al momento del fatto, quando l'ubriachezza volontaria o colposa rientra nella colpevolezza per il fatto commesso, affermando che l'ubriachezza *de qua* lascia sussistere la piena imputabilità, ma non che tale imputabilità implichi anche l'automatica colpevolezza per il fatto commesso, che è altra cosa e la cui esistenza ed elemento soggettivo vanno accertati sulla base dei principi generali rapportati alla fattispecie in analisi¹⁸⁹.

¹⁸⁷ M. ROMANO-G. GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, II, Milano, 2012, p. 59; M.O. DI GIUSEPPE, *L'influenza sull'imputabilità dell'azione dell'alcool e degli stupefacenti*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il reato*, Torino, 2015, p. 534.

¹⁸⁸ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 659.

¹⁸⁹ Cass., Sez. I, 28 settembre 2007, n. 42387, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4183.

Pertanto, in caso di ubriachezza piena, l'agente risponderà a titolo di dolo eventuale se si è ubriacato nonostante la previsione della commissione del reato ed accettandone il rischio, a titolo di colpa se il reato, al momento in cui il soggetto agente si ubriacava, è stato da lui previsto ma non accettato o, comunque, era prevedibile ed evitabile come conseguenza dell'ubriachezza, sempre che si tratti di reato previsto dalla legge anche nella forma colposa.

In caso di ubriachezza parziale, il soggetto risponderà di reato doloso se, al momento della commissione del fatto, questo fu da lui previsto e voluto¹⁹⁰.

Da quanto rilevato, risultano ampie le possibilità di imputazione del fatto dannoso, sempre che il soggetto abbia assunto un quantitativo relativamente modesto di sostanze e non sia stato altrimenti condizionato nella sua scelta di mettersi alla guida in condizioni di relativa alterazione.

Diversamente, qualora l'assunzione sia di notevole entità, la facoltà di imputazione dell'evento lesivo saranno maggiormente limitate, dal momento che la responsabilità presuppone una relazione evincibile tra la condotta di fruizione delle sostanze ed il fatto dannoso.

Nel formulare un simile ragionamento si porrà il problema del difficile accertamento delle condizioni di minore o maggiore alterazione psico-fisica nelle quali si fosse trovato l'agente al momento di in cui si fosse messo o mantenuto alla guida.

La variabilità dei fattori che influenzano la misura dell'incidenza della sostanza assunta sulle facoltà dell'individuo di orientare i propri atti conferisce al giudice un notevole margine di discrezionalità valutativa, considerando, in particolar modo, che l'accertamento segue a distanza di un certo tempo, non solo dalla produzione dell'evento mortale o lesivo, ma anche dal momento in cui il soggetto si è trovato a decidere se mettersi o meno alla guida del veicolo¹⁹¹.

Da quanto sinora analizzato, risulta estremamente labile la differenza sostanziale con la previgente fattispecie di omicidio colposo aggravato dalla violazione degli articoli 186 o 187 C.d.S., ovvero dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta

¹⁹⁰ F. Mantovani, *Diritto penale, Parte generale*, X ed., Padova, 2017, p. 658.

¹⁹¹ F. PICINALI, *L'accertamento sintomatico nella nuova fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool alla prova del ragionevole dubbio*, in *Corr. merito*, 2008, p. 605 ss.; ID., *Lo stato di ebbrezza tra accertamento sintomatico e soglie di rilevanza penale*, in G. DE FRANCESCO-E. VENAFRO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 287 ss.

all'uso di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 589 comma 3 c.p.

Pertanto, se la ratio dell'intervento normativo era quello di prevedere pene più elevate per le ipotesi di omicidio colposo aggravato dalle norme del codice della strada, sarebbe stato sufficiente novellare il comma terzo dell'articolo 589 c.p.

Il risultato che si è avuto, tramite l'introduzione dell'omicidio stradale, sembra, anzi, contraddittorio dal momento che il legislatore ha, da una parte, elevato le cornici edittali in chiave di inasprimento della risposta sanzionatoria, ma, dall'altra, vincolato il giudice alla rigidità della norma, impedendo al medesimo di ricorrere alla categoria del dolo eventuale onde punire più severamente le condotte più gravi.

Pacifico che, sia per l'ebbrezza, sia per l'alterazione da stupefacenti, in caso di sinistro stradale, i risultati del prelievo ematico, effettuati durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.

Secondo costante orientamento del giudice di legittimità, nessun consenso, ai fini probatori, è richiesto per effettuare un prelievo ematico per scopi sanitari durante il ricovero presso la struttura ospedaliera a seguito di incidente stradale. In questi casi il prelievo è dettato da ragioni terapeutiche e non direttamente connesso all'accertamento di un reato ed i suoi risultati sono utilizzabili nei confronti dell'imputato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.

Contrariamente, è necessario il consenso dell'interessato.

Il problema si pone, pertanto, nei casi di rifiuto che, oltre alla responsabilità di cui agli articoli 186 comma 7 e 187 comma 8 C.d.S., non consente però di ritenere provata la sussistenza di colpa specifica integrante l'aggravante delle pesanti conseguenze sanzionatorie.

Cosicché, il conducente che ebbro o alterato da stupefacenti e che non debba ricorrere a cure mediche che implicino il prelievo ematico sarà indotto ad opporre il rifiuto all'accertamento, in modo tale da potersi vedere imputato per la sola ipotesi base, in combinato alle contravvenzioni stradali, e non anche del reato aggravato di cui all'articolo 589-bis c.p.

Giova, sul punto, rammentare come, all'articolo 359-*bis* c.p.p., è stato introdotto un comma 3-*bis* che prevede, nei casi di omicidio o lesioni stradali gravi o gravissime, qualora l'indagato rifiuti di sottoporsi agli accertamenti e vi sia fondato motivo di ritenere che il ritardo pregiudichi le indagini, l'accompagnamento, da parte della polizia giudiziaria, al più vicino ospedale per il necessario prelievo o accertamento e operazioni coattive.

Il legislatore ha, quindi, introdotto una forma di prelievo coattivo nei casi di reati di omicidio e lesioni stradali speciale.

3.2. Le manovre pericolose, gli eventi plurimi e le circostanze.

La costruzione dell'aggravante del comma 5¹⁹² pone una serie di quesiti.

Il pur difficoltoso accertamento della violazione degli specifici limiti di velocità previsti – peraltro diversi rispetto a quelli recati dall'articolo 142 C.d.S. – coesiste con quell'obbligo del preavviso pubblicitario del controllo della velocità sulla rete stradale per cui le postazioni devono essere segnalate preventivamente e visibili mediante il ricorso all'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.

Del tutto conseguentemente, la segnalazione dell'esatta posizione del velocimetro, comporta la riduzione della velocità puntuale nel tratto interessato dalla postazione,

¹⁹² Articolo 589-*bis* comma 5 c.p.: “La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona”.

¹⁹² Articolo 589- *bis* comma 2 c.p.: “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni”.

¹⁹² Articolo 589- *bis* comma 3 c.p.: “La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona”.

offrendo sicura garanzia di impunità al quotidiano prevaricatore, in relazione all'accelerazione nei successivi tratti stradali.

In merito alla aggravante in questione occorre effettuare alcune specificazioni.

Innanzitutto, occorre analizzare cosa si intenda per “centro urbano”.

Occorre riferirsi, in merito, all'articolo 3 comma 1 C.d.S., a mente del quale il centro abitato è quell'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Nondimeno, per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Per quanto concerne la diversa ipotesi della velocità eccessiva, la norma di riferimento risulta essere l'articolo 142 C.d.S., ai sensi del quale, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

La definizione delle strade urbane ed extraurbane, la fornisce la norma di cui all'articolo 590-*quinquies* c.p., il quale dispone che si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-*bis* del medesimo comma 2¹⁹³.

Problematiche e prive di una consistente logica giuridica anche le restanti aggravanti.

¹⁹³ Articolo 2 C.d.S.: Definizione e classificazione delle strade:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie.

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-*bis* - Itinerari ciclopedonali.

Non si capisce quale ottica sanzionatoria abbia condotto a punire più gravemente l'omicidio dovuto all'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso, rispetto, ad esempio, a colui che abbia violato un segnale di arresto o l'obbligo di dare la precedenza.

Nondimeno, non è dato capire per quale motivazione chi commette un omicidio in ragione dell'inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi debba essere maggiormente gravato di chi ponga in essere la medesima condotta in autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Ovvero, sulla scorta di quale sconosciuto intento legislativo debba subire una pena più severa chi cagioni la morte a seguito del sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale di chi, senza sorpassare, non si ferma quando i pedoni stiano attraversando sulle strisce pedonali.

Inoltre, appare frettolosa e criticabile la scelta di equiparare nel trattamento tutte le ipotesi contenute nel comma quinto, una volta rilevato che al loro interno compaiono manifestazioni di guida diversamente rischiose per l'altrui incolumità.

Non è scevra da possibili rilievi di irragionevolezza, ad esempio, la soluzione di trattare altrettanto severamente chi procede alla velocità di 70 km/h in centro urbano o sorpassi altri veicoli invadendo la linea continua, e chi viaggi contromano in autostrada, faccia inversione in prossimità di curve o attraversi il semaforo con il rosso¹⁹⁴.

Il recupero di condizioni di proporzione della pena al disvalore del fatto è, in tali casi, affidato esclusivamente al potere commisurativo del giudice.

Parimenti opinabile, poi, appare la scelta di riservare l'inasprimento alle sole situazioni specificamente elencate tra tutte quelle di eguale pericolosità di guida che potrebbero estrinsecarsi in concreto¹⁹⁵.

Nondimeno, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 589-*bis* c.p.¹⁹⁶ solleva dubbi sulla compatibilità di tali fattispecie con il principio di proporzione, stante

¹⁹⁴ E. SQUILLACI, *Ombre e poche luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 aprile 2016.

¹⁹⁵ F. PICCIONI, *Molte le incongruenze che rischiano la scure della Consulta*, in *Guida dir.*, 2016, n. 16, p. 51 ss.

¹⁹⁶ Articolo 589-*bis* comma 8 c.p.: "Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto".

la rigidità della sanzione, in particolar modo, alla luce dell'irrisorio scarto rispetto alle sanzioni previste per le ipotesi ben più gravi, sorrette da una condotta a monte effettivamente dolosa, di cui ai commi precedenti.

Principio, il suddetto, che imporrebbe di modulare l'entità della reazione sanzionatoria sulla scorta della reale gravità del fatto sul versante soggettivo ed oggettivo.

Non sembra peregrino ritenere, pertanto, che l'articolo 589-*bis* c.p. denoti una problematica compatibilità anche col principio di uguaglianza/ragionevolezza, dal momento che non può certo escludersi che vengano trattate in modo pressoché analogo vicende, di contro, nettamente differenziate quanto a disvalore.

L'allarmante severità delle pene aveva indotto a ritenere che la gravità delle condotte descritte nei commi 2 e 3 dell'articolo 589-*bis* costituisse una caratteristica comune, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, a tutte le fattispecie previste.

Contrariamente, un esame approfondito di tali ultime ne ha dimostrato l'ampia eterogeneità e, di conseguenza, ha fatto emergere l'irragionevolezza di trattamenti sanzionatori che, anche allorquando risultino lievemente differenziati, non appaiono giustificati da fatti retrostanti effettivamente proporzionati.

A violazioni volontarie di regole cautelari dotate di una così intensa efficacia predittiva al punto di giustificare di per sé la punibilità, si susseguono altre ipotesi di violazioni volontarie di regole cautelari non autonomamente punite e ulteriori vicende di regole cautelari la violazione delle quali è sorretta da un segmento iniziale indifferentemente doloso o colposo.

L'evidente eterogeneità delle modalità di produzione dello stesso evento genera, talvolta, differenze poco consistenti sul piano del trattamento sanzionatorio.

L'idea di reati costruiti su un livello inaccettabile di sconsideratezza è destinato a cadere innanzi alla constatazione di un panorama così differenziato, nel quale non sembra possibile ravvisare un denominatore comune sul versante dell'elemento soggettivo.

I problemi creati dagli eccessi sanzionatori dei nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali sono poi ulteriormente acuiti nei casi in cui ricorra taluna delle due circostanze aggravanti ad effetto comune descritte nel sesto comma dei rispettivi articoli.

La prima prevede che la pena venga aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata.

Aggravante, tale ultima, che dovrebbe colpire la persona che non abbia mai conseguito

la patente di guida, non già quella che semplicemente non ne sia munita al momento del fatto.

Perplessità ancora maggiori suscita poi l'ulteriore aggravante costituita dall'essere il veicolo di proprietà dell'autore del fatto e sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Presunzione, tale ultima, che non si comprende per quale ragione non debba valere anche nei confronti del possessore, ossia di chi ha la piena disponibilità, sia pure solo di fatto, sul mezzo.

Sulla nozione di proprietario la giurisprudenza si è vista oscillare tra un orientamento più rigido¹⁹⁷, arroccato sull'interpretazione civilistica in materia, ed uno più elastico, focalizzato su di una concezione più lasca di proprietà¹⁹⁸.

Infine, qualche parola occorre spenderla sul concorso di cause previsto dal comma settimo¹⁹⁹ dell'articolo 589-*bis* c.p., che prevede una diminuzione della pena sino alla metà qualora risulti che gli eventi mortali o lesivi non siano esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole.

Anche in questo caso il legislatore non delinea con precisione gli ambiti applicativi della fattispecie.

Non è chiaro se la circostanza si riferisca al concorso di cause, colpose o meno, di cui all'articolo 41 commi 2 e 3 c.p.²⁰⁰, oppure, come lascerebbe intendere l'aggettivo

¹⁹⁷ «Il comma secondo dell'articolo 186 C.d.S. esclude la confiscabilità nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato. In presenza della stipula di un contratto di leasing, il bene detenuto in forza di tale contratto appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, tenuto conto della natura del negozio giuridico che attribuisce il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude terzi», così Cass., Sez. IV, 11 febbraio 2010, n.10688, in *Guida dir.*, 2010, n. 16, p. 88 ss. con nota di A. NATALINI, *In vista della confisca sequestrabile l'auto in leasing se il conducente è sorpreso alla guida ubriaco*.

¹⁹⁸ «L'orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà e che ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. Per contro, è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene», in tal senso Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2012, n. 14484, in *Cass. pen.*, 2013, p. 90 ss. con nota di M. GULLINO, *L'autovettura concessa in leasing non può essere confiscata, nel caso di guida in stato di ebbrezza*, in *Giur. it.*, 2013, p. 152 ss. con nota di E. ZANALDA, *Sulla confisca del veicolo in leasing guidato da suo utilizzatore in stato di ebbrezza* e, ancora, in *Guida dir.*, 2012, n. 21, p. 76 ss. con nota di G. AMATO, *L'interpretazione dell'appartenenza del veicolo presta il fianco a possibili posizioni di comodo*.

¹⁹⁹ Articolo 589-*bis* comma 7 c.p.: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà».

²⁰⁰ Articolo 41 c.p.: Concorso di cause

“esclusiva”, anche ad altre situazioni non condizionali che hanno comunque influito sull’evoluzione del decorso causale.

verifica quando una pluralità di condotte o situazioni appaiono idonee a produrre l’evento dannoso realizzatosi.

Sul punto, pertanto, occorrerà rifarsi a quanto già statuito, o a statuirsi, da parte della giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di condotta negligente della vittima²⁰¹, e di idoneità²⁰² o meno²⁰³ della causa sopravvenuta ad interrompere il nesso causale tra la condotta incriminata dalla norma in commento e l’evento dannoso in parola.

“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l’evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

Premesso che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento non è conseguenza della sua azione od omissione (art. 40), la presente norma stabilisce una presunzione di pari valenza nel concorso di una pluralità di cause che appaiono idonee a produrre l’evento (art. 41, c. 1); tale presunzione viene vinta solo dalla dimostrazione che una di esse sia stata da sola idonea a far realizzare l’evento (art. 41, c. 2), sì da far degradare le altre «cause» a mere «occasioni» dell’evento, senza alcuna propria autonoma efficienza. Dal concorso di cause, in tema di reati colposi, va tenuta distinta l’ipotesi di cooperazione nel delitto colposo. L’elemento differenziante va ricercato, in quest’ultimo caso, nel collegamento delle volontà dei diversi soggetti agenti. Mentre, infatti, nella cooperazione le volontà dei soggetti devono tutte confluire consapevolmente all’interno della condotta dalla quale deriva l’evento non voluto, nel caso di concorso di cause indipendenti l’evento consegue ad una mera coincidenza di azioni od omissioni, non collegate da alcun vincolo subiettivo.

²⁰¹ «In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra vettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull’ammontare risarcitorio», così Cass., Sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 42492, in *CED Cass.*, 2012/253737.

²⁰² «È configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo ed incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta», così Cass., Sez. IV, 3 maggio 2016, n. 25689, in *CED Cass.*, 2016/267374.

²⁰³ «In tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui” fattispecie nella quale la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo plurimo del ricorrente perché, non provvedendo ad un’idonea manutenzione dell’impianto frenante di un autobus, aveva cooperato a cagionare la morte di alcuni dei passeggeri unitamente all’autista del veicolo che, ignorando il segnale acustico relativo al cattivo funzionamento dell’impianto frenante, aveva proseguito la marcia, perdendo successivamente il controllo del mezzo che era fuoriuscito dalla carreggiata ed era precipitato in un dirupo», così Cass., Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 18800, in *CED Cass.*, 2016/267255.

4. *Problematiche di natura tecnico-giuridica.*

Dall'analisi del rinnovato costrutto giuridico, sorgerebbe spontanea la domanda circa la natura giuridica delle previsioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 589-*bis* c.p., ovvero se costituiscano distinte ed autonome ipotesi criminose, oppure figure di reato circostanziato della fattispecie contemplata nell'ipotesi di cui al comma primo.

Problema che deve essere risolto, più che in chiave teorica, per gli effettivi risvolti pratici che comporta.

È lo stesso legislatore che ne fornisce un'espressa qualificazione giuridica.

Dal disposto di cui all'articolo 590-*quater* di nuovo conio si evince che la volontà del legislatore propende per inquadrare i suddetti casi nella cornice di reati circostanziati.

Si può, pertanto, affermare che la novella ha inteso destrutturare la colpa stradale in plurimi gradi di aggravamento della intensità a verifica progressiva.

Occorre, poi, focalizzarsi sul problema della proporzionalità dell'apparato sanzionatorio predisposto dalla nuova norma, sul quale si è già accennato ai punti precedenti.

L'ipotesi base di generale violazione del Codice della Strada²⁰⁴ resta ancorata alla pena del minimo di due anni di reclusione; per l'ipotesi aggravata dalla violazione di illeciti amministrativi qualificati è prevista la reclusione minima di cinque anni, mentre per quella aggravata dalla commissione di prodromici reati contravvenzionali, è prevista la pena, nel minimo, della reclusione a otto anni.

L'eccessività di tali limiti è evidente, soprattutto se rapportata ad altre fattispecie di omicidio colposo²⁰⁵ o a quelle fattispecie nelle quali la morte derivi dalla commissione di un delitto doloso presupposto, alcune delle quali sono punite più blandamente²⁰⁶ della

²⁰⁴ Ove sono ricompresi la guida con l'uso del cellulare di cui all'articolo 173 del Codice della Strada e la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico da 0,51 g/l a 0,8 g/l di cui all'articolo 186 comma 2, lett. a) del Codice della Strada.

²⁰⁵ A titolo esemplificativo, l'omicidio commesso con colpa medica grave, il cui limite minimo resta pari a sei mesi (articolo 589.1 c.p.) o quello commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il cui limite minimo resta pari a due anni (articolo 589.2 c.p.).

²⁰⁶ L'omissione di soccorso, il cui limite minimo è fissato in due anni (articolo 593 comma 3 c.p.), l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, il cui limite minimo è fissato in tre anni (articolo 571 comma 2 c.p.), l'abbandono di infraquattordicenne o di incapace, il cui limite minimo è fissato in tre anni (articolo 591.3

fattispecie in parola.

Si staglia di assoluta evidenza, pertanto, il potenziale contrasto, sul piano della legittimità costituzionale, con l'articolo 3 della Carta Fondamentale, per irragionevolezza e arbitrio²⁰⁷, stante l'evidente sperequazione e squilibrio sanzionatorio tra fattispecie omogenee, se non più gravi, non sorretta da qualsivoglia ragionevole motivazione.

Omettendo di discorrere circa la sensatezza o meno delle aggravanti previste per le cosiddette manovre pericolose, sulla quale un sommesso parere è già stato fornito, occorre focalizzarsi brevemente sulle questioni più propriamente tecniche da enucleare nello scandagliare la norma di cui alla presente dissertazione.

Sembra utile comprendere appieno quel concetto di guida di un veicolo attorno al quale gravitano le aggravanti della disposizione in parola.

Ebbene, la condotta del reato in commento consiste nel guidare un veicolo su strada, violando poi le varie norme cautelari già richiamate.

Guidare significa porsi alla guida e condurre un veicolo.

La giurisprudenza, occupandosi del caso di un soggetto in stato di ebbrezza sorpreso a dormire a bordo del proprio veicolo, lasciato acceso per consentire il funzionamento dell'impianto di riscaldamento, ha chiarito che la condotta incriminata consiste nel fatto dinamico della conduzione del veicolo costituito dal porsi alla guida ed azionare i congegni idonei ad imprimere il movimento²⁰⁸.

Nei casi in cui il soggetto non sia colto nell'atto di guidare, il giudice di merito dovrà analizzare la condotta antecedente al momento del controllo per stabilire se il soggetto, pur non essendo stato colto alla guida nella violazione di norme cautelari, avesse movimentato il veicolo violando le suddette norme²⁰⁹, a tal fine dovranno essere valorizzati tutti gli elementi indiziari emergenti dal fascicolo processuale.

c.p.), l'inquinamento ambientale il cui limite minimo è fissato in cinque anni (articolo 452-ter c.p.), l'organizzazione di competizioni motoristiche non autorizzate, il cui limite minimo è fissato in sei anni (articolo 9-bis comma 2 c.p.), il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, il cui limite minimo è fissato in sei anni (articolo 9-ter comma 2 C.d.S.).

²⁰⁷ Principio di proporzionalità che assume rilevanza, nondimeno, anche nell'economia del disposto di cui all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, laddove stabilisce, testualmente, che "The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence".

²⁰⁸ Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 10979, in *Guida dir.*, 2007, n. 19, p. 100.

²⁰⁹ Cass., Sez. VII, 20 gennaio 2010, n. 10476, in *CED Cass.*, 2010/246198 relativa ad un caso nel quale l'imputato era stato trovato all'interno del veicolo, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante, e la precedente movimentazione del veicolo era stata desunta dalla posizione dell'autovettura, rinvenuta con motori e luci accesi, in zona della città diversa da quella di residenza del conducente.

Deve integrarsi il concetto di guida anche il caso di sospensione temporanea della marcia del veicolo per esigenze di brevissima durata²¹⁰.

È, invece, controverso se nella condotta di guida rientri anche la movimentazione del veicolo a motore spento, a seguito di spinta o in discesa.

In alcune pronunce è stata adottata una soluzione positiva, osservando che si tratta comunque di una condotta idonea a creare pericolo per la circolazione stradale.

Giurisprudenza più recente, tuttavia, ha escluso che, nella nozione di guida, possa rientrare l'attività di spostamento di un veicolo a motore che avvenga per spinta manuale e non con l'impiego del motore del veicolo. Si è, infatti, ritenuto che la nozione di guida implica una dimensione dinamica, che presuppone l'utilizzo del mezzo secondo le proprie potenzialità tecniche e cinematiche, ovvero occorre che l'agente utilizzi il veicolo governando la spinta dinamica del motore ed azionando i congegni idonei ad imprimere il movimento²¹¹.

La giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato che anche la fermata costituisce una fase della circolazione²¹².

Ragione tale ultima che l'evento morte o lesioni deve avvenire in ragione della guida del veicolo a motore, restandone esclusi quei casi, più che altro di scuola, nei quali l'evento dannoso possa derivare dal veicolo non condotto dall'agente, ma nella violazione delle norme cautelari previste dall'articolo 589-*bis* c.p.

5. *Successione di leggi penali: tempus commissi delicti*

Di particolare interesse risulta essere l'approfondimento della questione della successione di leggi penali nel tempo²¹³ e del tempus commissi delicti per quanto

²¹⁰ A titolo esemplificativo, il carico o scarico bagagli, il consentire la discesa o la salita di un passeggero.

²¹¹ Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2010, n. 45898, in *CED Cass.*, 2010/249485.

²¹² Cass., Sez. III, 27 novembre 1975, n. 7864, in *CED Cass.*, 1976/134088.

²¹³ A mente dell'articolo 2 del Codice Penale "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza

concerne la condotta di omicidio stradale.

Ovverossia, capire quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui la condotta del soggetto agente sia stata tenuta prima della legge introduttiva dell'omicidio stradale, ma l'evento morte del soggetto passivo sia occorsa a seguito della novella in commento.

Ebbene, a porre chiarezza sulla problematica è, da ultimo, intervenuta la Suprema Corte, a Sezioni Unite, interpellata a pronunciarsi sulla questione giuridica anzi detta, scaturente, appunto, da una fattispecie di merito involgente un omicidio stradale.

E, scandagliando più nel dettaglio la quaestio iuris, l'imputato della originaria causa di merito patteggiava, nel giugno del 2017, la pena in relazione al reato di nuova introduzione di cui all'articolo 589-bis del Codice Penale, avendo cagionato, per colpa, la morte della persona offesa, investita, in prossimità di un attraversamento pedonale, dal conducente de quo.

Invero, la condotta si era manifestata i primi giorni del gennaio 2016, momento nel quale, qualora si fosse verificato l'evento morte, il fatto sarebbe stato collocato all'interno della fattispecie dell'omicidio colposo per violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale di cui all'articolo 589, comma secondo del Codice penale; circostanza, tale ultima, aggravante, ad effetto speciale, del reato di omicidio colposo, e, di tal guisa, passibile di giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, sancendo la pena della reclusione da due a sette anni.

Tuttavia, l'evento morte si è prodotto alcuni mesi più tardi, nell'agosto del 2016, subentrata la legge penale sfavorevole per il reo, ovvero l'omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis del Codice Penale, entrata in vigore nel marzo 2016; disposizione normativa, quest'ultima, che sanziona più rigorosamente casi analoghi a quello del quale si discute, sottoposto, poi, al vaglio delle Sezioni Unite, nonostante la cornice edittale fosse la stessa.

Inasprimento dovuto al fatto che le fattispecie delineate dagli articoli 589 bis e 590 bis del Codice Penale, ovvero l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi e gravissime, introdotte dall'articolo 1 della L. 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono autonome incriminazioni, in luogo delle previgenti ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose.

irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.”

Pertanto, non è più possibile operare il giudizio di bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti, come per il previgente omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In breve, la qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato è avvenuta sulla scorta del meno favorevole articolo 589-bis del Codice Penale e sulla cornice edittale di questa disposizione è stata calcolata la pena finale di cui all'articolo 444 del Codice di rito.

La questione rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite penali-sulla scorta di un preesistente contrasto di giurisprudenza - è formulabile nei seguenti termini: se, a fronte di una condotta che quando è stata posta in essere era sussumibile sotto una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più repressiva alla quale è riconducibile ora l'intero fatto storico, debba trovare applicazione la *lex mitior* operante al momento della condotta ovvero quella più severa applicabile al tempo della verifica dell'evento.

In particolare, occorre stabilire se si tratti di una qualificazione giuridica che - compiuta sulla base della norma in vigore al prodursi dell'evento - viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. E se, dunque, la pena qui inflitta con la pronuncia di patteggiamento sia illegittima, con la necessità di annullare senza rinvio la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 del Codice di procedura penale impugnata.

Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità, evidenziato dall'ordinanza di rimessione della quarta Sezione, concerne alcune vicende di omicidio colposo per inosservanza della normativa antinfortunistica ed in materia di circolazione stradale; vicende, tutte, caratterizzate da un apprezzabile intervallo cronologico intercorso tra condotta ed evento, nonché dalla sopravvenienza di una disciplina legislativa meno favorevole per l'imputato.

Ad avviso del primo indirizzo giurisprudenziale, bisogna aver riguardo al momento della consumazione per individuare la normativa applicabile; pertanto, se è intercorso un significativo intervallo di tempo tra condotta ed evento e la legge subentrante ha inasprito il trattamento sanzionatorio, la legge applicabile è quella vigente al momento dell'evento lesivo.

A mente di un diverso e più risalente orientamento, nel caso di successione di leggi

penali che regolano la stessa materia, la legge da applicare é quella vigente al momento dell'esecuzione dell'attività del reo e non già quella del momento in cui si è verificato l'evento che determina la consumazione del reato. Altrimenti, "il reo verrebbe ad essere punito più gravemente per il fatto puramente casuale che, nel periodo di tempo intercorrente tra la sua condotta e l'evento, sia sopraggiunta la nuova legge, in tal modo determinandosi quell'incertezza sul grado di illiceità del comportamento umano che è esclusa in modo assoluto dal principio di irretroattività

6. *Pluralità normativa: i rapporti tra le aggravanti degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice Penale e le aggravanti degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.*

Occorre evidenziare come gli articoli 589-bis e 590-bis c.p. ricalchino la disciplina della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti disciplinata dal Codice della Strada.

Risulta, pertanto, facilmente comprensibile la necessità di comprendere quale sia il rapporto delle predette norme con le contravvenzioni e le aggravanti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 C.d.S., ovvero se si tratta di stabilire se devono trovare applicazione entrambi i reati o se dovrà configurarsi un concorso di norme con assorbimento delle contravvenzioni del Codice della Strada nei delitti previsti dal codice penale.

Prima della emanazione della legge di cui alla presente dissertazione, i giudici della Suprema Corte erano propensi a militare per la soluzione del concorso materiale di reati, escludendo che, in materia, possa operare il principio di specialità²¹⁴.

²¹⁴ Per Cass., Sez. IV, 29 ottobre 2009, n. 3559, in *Guida dir.*, 2010, n. 10, p. 29 ss. con nota di G. AMATO, *Possibile la contestazione del concorso di reati per guida in stato di ebbrezza e omicidio colposo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 6, p. 714 ss. con nota di D. D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso?* e, ancora, in *Cass. pen.*, 2011, 4, p. 1399 ss. con nota di D. POTETTI, *Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 c. strad.*, «si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale. Come già osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 1974, l'art. 84 c.p. pretende che di un reato facciano parte, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi reati. Nell'art. 589.2 c.p. – antevigente – invece, vengono, in modo generico richiamate le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni, con ciò

A mente dei giudici di legittimità, le norme di comportamento che regolano la permanenza e la movimentazione dei veicoli sulla sede stradale concernono un ambito di tutela diverso rispetto a quello, specifico, riferito alla vita ed alla incolumità dei singoli e si applicano solo al conducente, mentre le disposizioni del codice penale si riferiscono più genericamente a qualunque soggetto coinvolto nella circolazione.

Le contravvenzioni del Codice della Strada ed i delitti aggravati del codice penale si differenziano sia in punto di strutturazione della tipicità, risultando, i delitti previsti dal codice penale, di evento di anno, mentre le contravvenzioni del Codice della Strada di pericolo o di mera condotta, sia in punto di elemento soggettivo, essendo, le contravvenzioni, sorrette da colpa generica, i delitti da colpa specifica.

Per le ragioni innanzi enucleate, non dovrebbero operare né la clausola di sussidiarietà di cui all'articolo 186 comma 2 C.d.S., né il principio del *ne bis in idem* sostanziale²¹⁵, non ostativo all'assoggettamento dello stesso comportamento umano a più sanzioni, nell'ottica di differenti prospettive di tutela.

La Corte²¹⁶, nondimeno, escludeva la configurabilità del concorso formale di reati, difettando la condizione del medesimo contesto spazio-temporale con i delitti del codice penale.

Insussistenti, altresì, i presupposti della continuazione²¹⁷, dal momento che l'unicità

mostrando che il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali. Deve, pertanto, condividersi la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sebbene risalente, che nega nel caso in questione l'applicabilità dell'art. 84 c.p., non verificandosi una totale perdita di autonomia dei reati contravvenzionali stradale ed una fusione con l'omicidio colposo aggravato».

²¹⁵ Ai fini della valutazione della lesione del principio del *ne bis in idem* sostanziale la Corte EDU guarda prevalentemente alla circostanza che i fatti per i quali l'imputato è processato siano sostanzialmente gli stessi rispetto a quelli che sono stati oggetto di altro procedimento.

La Corte osserva che la questione da definire non è quella di stabilire se gli elementi costitutivi degli illeciti per i quali si ipotizza la violazione del principio siano differenti, ma se i fatti ascritti siano riconducibili alla stessa condotta (sentenza c.d. Grande Stevens).

²¹⁶ Cass., Sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 46441, in *CED Cass.*, 2012/253839: «<Il soggetto agente, prima di provocare l'incidente e cagionare danni a persone, ha già guidato in stato di ebbrezza o alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, a nulla rilevando il tempo trascorso e la lunghezza del tratto di strada percorso, così commettendo tale reato contravvenzionale in un diverso contesto spazio-temporale: reato, poi compiutamente e formalmente accertato a seguito dell'incidente>>».

²¹⁷ Articolo 81 c.p.: «È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge».

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge».

del disegno criminoso non sarebbe ovviamente configurabile nei delitti colposi.

Vertendosi pur sempre in ipotesi di reato colposo, è sensatamente escluso che possa invocarsi l'applicabilità della disciplina del reato continuato tra il reato aggravato di cui al codice penale e le contravvenzioni previste dal Codice della Strada e la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

L'unicità del disegno criminoso, tipica del reato continuato, non si concilia con i reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente, cosicché la condotta non può considerarsi in alcun modo finalizzata.

Unica ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza, potrebbe superarsi l'inconciliabilità concettuale tra il reato colposo e la continuazione sarebbe quella in cui l'agente abbia posto in essere il reato colposo agendo nonostante la previsione dell'evento; ipotesi nella quale, pertanto, sarebbe contestabile la circostanza aggravante

Funzione dell'istituto della continuazione di cui all'articolo 81.2 del Codice penale è quella di introdurre un trattamento penale più mite, che trova, però, la sua *ratio* nel fatto che nel reato continuato la riprovevolezza complessiva dell'agente viene ritenuta minore che nei normali casi di concorso.

Innanzitutto, perché sussista il reato continuato, è necessario che sussista medesimo disegno criminoso, ossia quel coefficiente psicologico che lega i diversi episodi criminosi e contraddistingue il reato continuato dal concorso di reati.

Per medesimo disegno criminoso si intende l'unitarietà di rappresentazione generica di una pluralità di reati; unitarietà di rappresentazione e deliberazione generica, comprensiva della programmazione iniziale delle modalità e dei mezzi esecutivi, nonché unitarietà teleologica, richiedendosi anche l'unitarietà del fine dei diversi reati.

Per aversi il medesimo disegno criminoso è necessaria e sufficiente l'iniziale programmazione e deliberazione, generiche, di compiere una pluralità di reati, in vista del conseguimento di un unico fine prefissato sufficientemente specifico. La genericità della programmazione e della deliberazione consente a queste di restare aperte agli adattamenti del caso. L'unità del fine, mentre sul piano sistematico consente di differenziare il reato continuato dal concorso di reati, sul piano razionale appare costituire il coefficiente psicologico realmente idoneo a giustificare la minore riprovevolezza complessiva della continuazione.

Identico disegno criminoso concepibile anche nei confronti di più soggetti passivi, dal momento che è stato superato il problema se possa aversi continuazione in caso di offesa a beni altamente personali con pluralità di soggetti passivi, che dottrina e giurisprudenza hanno risolto negando ogni fondamento giuridico a tale limitazione.

L'identità del disegno criminoso viene meno quando fra l'uno e l'altro fatto criminoso siano intervenute circostanze che abbiano indotto il reo a modificare il piano criminoso, che abbiano ricreato una situazione di conflitto psichico, per cui il passaggio ad ulteriori azioni richieda un previo superamento dei nuovi motivi inibitori, sì da aversi un nuovo atteggiamento antidoveroso del soggetto.

Ai fini della sussistenza del reato continuato è necessario, altresì, che siano state commesse più violazioni di legge, della stessa o di diverse.

È configurabile un disegno criminoso unitario in quanto le violazioni, pur se di leggi diverse, si presentano tutte come mezzi per conseguire il fine ultimo, cui tende il soggetto.

È necessaria, infine, la sussistenza di una pluralità di azioni od omissioni, dal momento che il reato continuato non può ammettersi nell'ipotesi in cui l'agente, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, compie più reati con una sola condotta.

di cui all'articolo 61, n. 3 c.p., ovvero la colpa con previsione²¹⁸.

Interpretazione ermeneutica, tale ultima, che, almeno in parte viene rivisitata dalla giurisprudenza di legittimità, che, con la pronuncia n. 2403/2017, giunge ad affermare che “va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai sensi dell'articolo 589, comma 3, del codice penale vigente sotto la legge 24 luglio 2008 n. 125, in caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un'ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 84 del codice penale. In caso di applicazione della nuova legge 23 marzo 2016, n. 4, invece, lo schema del reato complesso potrebbe emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l'esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell'articolo 589-*bis* del codice penale successivi al primo, quanto per la più evidente coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal Codice della Strada”²¹⁹.

In ragione della pregnanza del suddetto arresto, sembra utile ripercorrere brevemente le tappe processuali che hanno condotto a tale approdo.

Con sentenza n. 220/2014 del 17 febbraio 2014, la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Gorizia del 12 marzo 2013 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli articoli 61, n. 3, 589, commi 2 e 3, nn. 1 e 4 c.p., perché, con colpa, cagionava la morte di un soggetto e procurava lesioni personali ad altro, nonché per i reati di cui agli articoli 186 comma 2, lett. c), e comma 2-*bis* C.d.S., perché, nelle circostanze suddette, guidava in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche accertato con test etilometro con valori di alcolemia rilevati di 2,46 g/l, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale ed infine dei reati di cui agli articoli 590 e 583 comma 1 c.p. perché, sempre nelle medesime circostanze, per colpa, procurava ad ulteriore terzo lesioni personali dalle quali derivava una malattia ed una incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo

²¹⁸ Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2005, n. 16693, in *CED Cass.*, 2005/231541; Cass., Sez. IV, 29 novembre 2006, n. 3579, in *Dir. pen. Proc.*, 2007, p. 1179 ss. con nota di M. BELLINA, *Sulla continuazione tra reati colposi* e in *Cass. pen.*, 2008, p. 1397 ss. con nota di V.B. MUSCATIELLO, *La continuazione nei reati colposi*.

²¹⁹ Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2016, n. 2403.

superiore ai quaranta giorni.

Avverso tale sentenza, proponeva ricorso in Cassazione l'imputato per varie motivazioni, tra le quali, la violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla disciplina dell'articolo 84²²⁰, comma secondo, del codice penale, deducendo che la violazione del Codice della Strada relativa alla circolazione sulla pubblica via in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, è integralmente ricompresa nel reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, finanche per l'identità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, e ne costituisce, quindi, elemento circostanziale, con assorbimento nell'ipotesi di delitto aggravato che assumerebbe la qualificazione proprio in termini di reato complesso. Sosteneva, altresì, la difesa che ritenere il concorso del reato di omicidio colposo aggravato dalle regole sulla circolazione stradale con la contravvenzione del Codice della Strada avrebbe significato violare il principio del *ne bis in idem* sostanziale che impedisce di porre a carico del soggetto due volte la stessa circostanza di fatto e, quindi, la violazione della norma in materia di circolazione stradale di volta in volta configurabile.

La Corte di Cassazione accoglie la suddetta osservazione affermando che, in caso di applicazione della legge di nuovo conio, lo schema del reato complesso potrebbe emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l'esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell'articolo 589-*bis* c.p., successivi al primo, quanto per la più evidente coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal Codice della Strada, ponendosi, in tal modo, la questione della successione delle leggi nel tempo con conseguente applicazione della legge vigente al momento della condotta, le cui disposizioni risultano essere più favorevoli al reo.

Così viene risolta, da ultimo, la problematica in questione, nell'affermazione dell'ipotesi del reato complesso di cui all'articolo 84 c.p., in modo tale che quel fatto che, altrimenti, costituirebbe autonomo reato contravvenzionale, previsto dal Codice della Strada, diviene elemento circostanziale che resta assorbito nell'ipotesi di delitto aggravato e che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, dal momento che la legge

²²⁰ Articolo 84 comma 1 c.p.: "Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato".

unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell'impresa criminosa costituita da più fatti-reato.

E, tale ultimo, risulta essere un approdo di assoluta rilevanza considerato che va a mutare una giurisprudenza pressoché granitica sul punto e propensa a configurare, nel caso in parola, la sussistenza del concorso materiale di reati.

In relazione alle nuove ipotesi di omicidio e lesioni stradali aggravate dall'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti il quadro, rispetto, all'epoca previgente la riforma²²¹, si capovolge: l'impostazione data dal legislatore alle fattispecie aggravate di cui agli articoli 589-bis, commi 2, 3 e 4 e 590-bis commi 2, 3 e 4 c.p., grazie allo specifico richiamo costruito sul *proprium* delle fattispecie contravvenzionali, di cui agli articoli 186 comma 2, lett. b) e c), 186-bis comma 2-bis e 187 commi 1 e 1-bis C.d.S., integra, infatti, ipotesi di reato complesso, perché si riferisce solo a chi si ponga alla guida di un veicolo a motore.

Ne deriva che, a mente della sentenza del 2017, la nuova formula potrebbe integrare l'ipotesi di reato complesso.

Ulteriore argomento sistematico circa l'unicità del reato complesso è offerto dall'articolo 170, comma secondo, del codice penale, ai sensi del quale l'eventuale causa estintiva del reato componente, quello del codice della strada per il caso che qui interessa,

²²¹ Ovvero al tempo di vigenza dell'aggravante prevista dal comma 3 del decreto sicurezza del 2008 che, come interpretata dalla Corte di Cassazione, la nozione di "soggetto" richiamata dalla suddetta norma non valesse necessariamente a qualificare tale condizione quando si rientri nelle ipotesi di cui agli articoli 186 comma 2 lett. c) e 187 del Codice della Strada, poiché intendeva inserire un'eventualità legislativa diversa rispetto alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione. Conseguenza di tale ipotesi interpretativa era che, poiché vi sono anche soggetti che, pur non impegnati alla guida di un veicolo, risultano obbligati al rispetto delle norme relative alla disciplina della circolazione stradale, ai fini dell'integrazione del delitto aggravato, fosse sufficiente la violazione di una norma da parte del pedone – articolo 190 C.d.S. –, del soggetto responsabile della predisposizione delle misure di protezione e segnalazione della presenza di cantieri – articolo 21 C.d.S. – o dell'istruttore di guida – 122 C.d.S. – che, ebbro o drogato, abbia cagionato la morte di un altro utente della strada. Il legislatore, pertanto, aveva individuato quale destinatario del precetto il soggetto e non chi guida.

Sempre ad avviso del Collegio, la novella del 2008 non avrebbe dato luogo ad una diversa fattispecie astratta unitaria ed autonoma, andando ad incidere solo in punto di pena per la particolare riprovevolezza della colpa, dal momento che la guida di un veicolo, nelle condizioni descritte nel terzo comma dell'articolo 589 del codice penale, rappresenta un *quid pluris* che, destando maggiore allarme e mettendo fortemente a rischio la pubblica incolumità, ragionevolmente riceve, nel caso di omicidio colposo, specifica risposta sanzionatoria, quale ulteriore reato concorrente, trattandosi di un'azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa nella forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale. L'appannamento dei riflessi e le diminuite capacità di reazione nella fase della guida costituiscono fattori che rendono estremamente probabile la violazione di qualsivoglia norma di comportamento del codice della strada.

non si estende al reato complesso.

In merito al problema del diverso ambito di salvaguardia dei beni protetti dalle contravvenzioni di pericolo del codice della strada²²² rispetto ai delitti di danno aggravati in questione²²³, si rileva come altre fattispecie di reati, vestiti in forma di reato complesso – paradigmatica la rapina – prevedono la diversità del bene giuridico tutelato.

Il fatto che le norme siano state rubricate sotto oggettività eterogenee, esprime soltanto criterio del bene prevalentemente o direttamente tutelato che ha presieduto la classificazione legislativa dei beni.

Peraltro, se le nuove fattispecie non dovessero integrare un'ipotesi di reato complesso avremmo che, in relazione ad uno stesso fatto storico-naturalistico, al soggetto verrebbe ascritta due volte la responsabilità per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, una quale circostanza aggravante ad efficacia speciale dell'omicidio o delle lesioni stradali, l'altra quale reato contravvenzionale previsto dal Codice della Strada, in evidente violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale²²⁴.

Le altre sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e la revoca della medesima, ancorché non specificamente richiamate, risultano comunque applicabili grazie al disposto di cui all'articolo 222 comma 2 C.d.S.²²⁵.

La concatenazione strutturale del concorso materiale tra reati resta, invece, configurabile nel caso di omicidio colposo causato dalla guida di veicolo senza motore²²⁶

²²² Regolarità della circolazione e sicurezza degli utenti stradali.

²²³ Vita ed incolumità individuale.

²²⁴ F. PICCIONI, *La riforma rovescia un'impostazione tradizionale*, in *Guida dir.*, 2017, n. 14, p. 81 ss.

²²⁵ Art. 222 C.d.S. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.

“1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza....”.

²²⁶ Articolo 589-bis comma 1 c.p.

da conducente in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l²²⁷ o da alterazione da sostanze stupefacenti²²⁸, o che si sia dato alla fuga²²⁹; ovvero nel caso di lievi lesioni personali colpose²³⁰ cagionate da conducente in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l²³¹ o di alterazione da stupefacenti²³², o che si sia dato alla fuga²³³ ed abbia omesso di ottemperare all'obbligo di dare assistenza alle persone ferite²³⁴.

In tali casi non sussiste un'ipotesi di concorso formale di reati, difettando l'unicità dell'azione od omissione con le quali vengono violate più disposizioni di legge, stante la mancanza di contiguità fenomenica significativa, nel medesimo contesto spazio-temporale.

Come già accennato, vertendosi in ipotesi di reato colposo, è escluso anche possa invocarsi l'applicabilità della disciplina del reato continuato tra l'illecito del codice penale e quello del codice stradale. L'unicità del disegno criminoso di cui all'articolo 81 c.p., infatti, ben difficilmente potrebbe conciliarsi con i reati colposi, ove l'evento non è voluto dall'agente, cosicché la condotta, pur se genericamente voluta, non può, comunque, dirsi an alcun modo finalizzata²³⁵.

Del tutto conseguentemente, dovranno applicarsi distintamente le diverse pene temporanee detentive e l'arresto eseguito in ultima istanza, così come disposto dall'articolo 74 c.p.²³⁶.

7. I rapporti delle nuove fattispecie colpose con il dolo eventuale.

Si è già parlato della connotazione esclusivamente colposa dei nuovi reati, così come emerge dal dato testuale.

²²⁷ Articolo 186 comma 2, lett. b) e c) C.d.S.

²²⁸ Articolo 187 C.d.S.

²²⁹ Articolo 189 comma 6 C.d.S.

²³⁰ Articolo 590, comma 1 c.p.

²³¹ Articolo 186 comma 2, lett. b) e c) C.d.S.

²³² Articolo 187 C.d.S.

²³³ Articolo 189 comma 6 C.d.S.

²³⁴ Articolo 189 comma 7 C.d.S.

²³⁵ Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2005, n. 16693, cit.; Cass., Sez. IV, 29 novembre 2006, n. 3579, cit.

²³⁶ Art. 74 c.p. Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa.

“Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero. La pena dell'arresto è eseguita per ultima”.

Da ciò consegue che restano fuori dal perimetro individuato dalle nuove norme le ipotesi di reato caratterizzate da dolo, ivi compreso il dolo eventuale.

Ciò vale anche per le ipotesi aggravate, con particolare riguardo a quelle commesse tenendo un comportamento alla guida caratterizzato da particolare sconsideratezza²³⁷ e che, nelle nuove disposizioni sanzionatorie, sono qualificate come aggravanti, sia pure ad effetto speciale e non bilanciabili.

Dubbi interpretativi potrebbero però sorgere in relazione ad alcuni di questi comportamenti che, in passato, la giurisprudenza di legittimità aveva, in alcune occasioni²³⁸, qualificato come sorretti da dolo eventuale e che la giurisprudenza, ancora oggi, potrebbe continuare ad inquadrare nel medesimo tipo, sulla scorta di quanto enucleato dalle Sezioni Unite nella sentenza Thyssenkrupp²³⁹.

Tale potrebbe essere la conclusione nelle ipotesi nelle quali il reato sia stato commesso con il superamento del limite di velocità oltre una certa soglia, o tenendo altre condotte particolarmente azzardate ed inquadrate oggi nelle aggravanti in parola, in condizioni di particolare antidoverosità dell'azione, tali da fare intravedere l'accettazione dell'evento e l'avere agito a costo di provocarlo in funzione di un determinato scopo illecito

²³⁷ Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, superamento del limite di velocità oltre una certa soglia, attraversamento di incroci con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassi azzardati.

²³⁸ A titolo esemplificativo, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza aveva viaggiato contromano in autostrada (Cass., Sez. I, 11 marzo 2015, n. 18220, in *CED Cass.*, 2015/263856); in relazione alla condotta il conducente di autovettura che, deliberatamente, aveva effettuato una manovra di impegno della corsia di sorpasso al fine di ostruire la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i quali provenivano da tergo a velocità elevata, provocando così la collisione della sua autovettura con le motociclette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico (Cass., Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 8561, in *CED Cass.*, 2015/262881).

²³⁹ Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1953 ss. con nota di M. RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo* e p. 1938 ss. con nota di G. FIANDACA, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*: «Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e, a tal fine, l'indagine giudiziaria volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; la durata e la ripetizione dell'azione; il comportamento successivo al fatto; il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; la probabilità di verifica dell'evento; le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica; il contesto lecito od illecito in cui si è svolta l'azione, nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento, secondo la prima formula di Frank».

ulteriore²⁴⁰.

Occorre, tuttavia, evidenziare come il generalizzato inasprimento della pena che le nuove previsioni comportano consente, da un lato, al legislatore di soddisfare l'istanza di rigoristica effettività della risposta repressiva, avanzata dall'opinione pubblica, riducendo la possibilità, per il reo, di fruire di benefici processuali e penitenziari, offrendo, altresì, al giudice strumenti più idonei ed efficaci sul versante della responsabilità colposa per l'omicidio e per le lesioni stradali, riducendo, del tutto conseguentemente, l'ansia di contestare la forma dolosa per assecondare le esigenze di tutela, militando nel senso di accontentarsi del nuovo reato evitando la strada più tortuosa della prova del dolo eventuale²⁴¹.

La riforma dovrebbe assicurare l'obiettivo di rispettare la formula che, in caso di dubbio, dovrebbe far prevalere la colpa; esigenza particolarmente sentita laddove venisse fatto un uso leggero della contestazione del dolo eventuale nei casi incerti.

Ciò nella speranza che la modifica possa effettivamente agire nella suddetta direzione e non in quella tale da neutralizzare la possibilità di una futura applicazione del dolo eventuale a carico di coloro che causino la morte o il ferimento di terzi a seguito di condotte gravemente imprudenti. In tale ultimo caso, infatti, la riforma si tradurrebbe, più che in un reale inasprimento del trattamento sanzionatorio, in una sua mitigazione²⁴².

Ad una più approfondita analisi, inoltre, stante l'aumento dei minimi edittali apportato dalle nuove fattispecie, i casi di guida meno manifestamente colpevoli vengono attratti ad un livello di pena più grave che nel passato, cosicché la maggior rigidità sanzionatoria riguarderebbe i conducenti che manifestano minor allarme sociale, piuttosto che quei soggetti ai quali la legge in parola sembrerebbe dedicarsi, ovvero i cosiddetti pirati della strada.

8. *L'aggravante della fuga: il problema del coordinamento con le ipotesi di omissione di soccorso*

²⁴⁰ Ad esempio il caso di chi fugge a bordo di un'auto dopo averla rubata o dopo aver commesso una rapina, procedendo a folle velocità per sottrarsi alla cattura e, in tale contesto, provochi la morte di una o più persone.

²⁴¹ P. PISA, *L'omicidio stradale nell'eclissi giurisprudenziale del dolo*, cit., p. 145 ss.

²⁴² A. MASSARO, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale frammentario ad un diritto penale frammentato*, cit.

Prima di andare a scandagliare la problematica in parola, occorre richiamare, previamente, quella che risulta essere la norma disciplinante il comportamento da tenersi in caso di incidente stradale.

Ebbene, questa deve essere attinta nel disposto di cui all'articolo 189 C.d.S.²⁴³,

²⁴³ Art. 189 C.d.S. Comportamento in caso di incidente.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dell'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

rubricato, appunto, a titolo di “Comportamento in caso di incidente” ed a mente del quale l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito un danno alla persona, punendo, al comma sesto, chi, nell’ipotesi innanzi delineata, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera l’obbligo di fermarsi e, al comma settimo, chi, nel medesimo caso, non ottemperi all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.

Diverso risulta essere il caso di omissione di soccorso previsto dall’articolo 583 c.p. che incrimina chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, ovvero chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità ²⁴⁴.

Fuga ed omissione di soccorso sono fattispecie poste a tutela di interessi giuridici distinti, posto che il reato previsto dal Codice della Strada è destinato ad evitare che si renda impossibile l’identificazione degli utenti coinvolti nell’incidente stradale e l’esatta ricostruzione delle sue modalità di verifica, mentre la fattispecie di omessa assistenza avrebbe lo scopo di garantire il necessario soccorso alle persone rimaste ferite a seguito dell’incidente: da ciò deriverebbe l’ammissibilità di un concorso tra i due reati.

9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.

²⁴⁴ Articolo 593 c.p.: “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, nel reato di fuga stradale, punito solo a titolo di dolo, l'accertamento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro²⁴⁵.

L'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone²⁴⁶.

Nel reato di fuga previsto dai commi sei e sette dell'articolo 189 C.d.S., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può anche attenersi all'elemento intellettuale, quando l'agente consapevolmente rifiuta di accettare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone perciò stesso l'esistenza²⁴⁷.

Non è sufficiente ad integrare il pericolo di fuga il semplice allontanamento dal luogo del reato, ma occorrono altri elementi sintomatici di tale volontà di sottrazione²⁴⁸.

Ora, la novella del 2016 ha introdotto, all'articolo 589-ter c.p., la speciale aggravante della fuga che dispone che, in caso di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis c.p., se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Si tratta di una circostanza caratterizzata da una formula ambigua che convive, in un difficile groviglio di qualificazioni molteplici, con il delitto di omissione di soccorso aggravata e i due reati previsti dall'articolo 189 C.d.S., ovvero la fuga e l'omissione

²⁴⁵ Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 5510, in *CED Cass.*, 2013/254667.

²⁴⁶ Cass., Sez. IV, 6 marzo 2012, n. 17220, in *CED Cass.*, 2012/252374.

²⁴⁷ Cass., Sez. IV, 13 luglio 2007, n. 34134, in *CED Cass.*, 2007/237239.

²⁴⁸ Cass., Sez. II, 20 ottobre 2011, n. 48367, in *CED Cass.*, 2011/252048.

dell'assistenza occorrente.

Difetta, infatti, qualsivoglia coordinamento sistematico con le ipotesi di omissione di soccorso e di fuga in caso di incidente con danno alle persone disciplinate dal codice della strada, onde ne va ricostruito il rispettivo ambito di operatività.

Come già accennato, il codice della strada prevede e sanziona l'ipotesi criminosa del soggetto che ometta di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone e quella dell'omessa assistenza necessaria alle persone ferite.

In particolare, il reato di cui all'articolo 189 comma 6 punisce la fuga dell'utente della strada il quale, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi, con conseguente indebito allontanamento dal luogo dell'incidente, così da impedire o, comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e la ricostruzione delle modalità del sinistro.

Poiché l'obbligo di fermarsi è appunto finalizzato anche solo a fornire le proprie generalità, integra il reato in questione anche una sosta breve e momentanea, che non abbia consentito la propria identificazione, né quella del veicolo²⁴⁹.

Come già ricordato, l'elemento psicologico del reato di fuga è costituito dal dolo, trattandosi di delitto, cosicché l'omissione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone può essere punita solo se commessa consapevolmente e volontariamente, dovendo, il suddetto elemento soggettivo, investire, non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, la cui verifica non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, ma un elemento costitutivo del reato che, come tale, deve essere investito dalla coscienza e volontà del trasgressore²⁵⁰.

Per la configurabilità del dolo del reato di cui all'articolo 189 comma 6, è necessario e sufficiente il dolo eventuale. Ciò significa che, rispetto alla verifica del danno alle persone eziologicamente collegato all'incidente, è necessario e sufficiente che, per le modalità di verifica di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità, o anche la semplice possibilità, che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e, accettandone il rischio, ometta di fermarsi.

²⁴⁹ Cass., Sez. IV, 19 dicembre 2006, Cameletto; Cass., Sez. IV, 18 settembre 2014, Demoro.

²⁵⁰ Cass., Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 21445, in *CED Cass.*, 2006/234570.

Non è necessario accertare, così, che l'agente abbia potuto percepire, in concreto, il fatto dell'essersi verificato con assoluta certezza un danno per le persone coinvolte nell'incidente, bastando la dimostrazione dell'apprezzamento da parte dell'investitore dell'idoneità dell'incidente ad arrecare tale danno²⁵¹.

Dimostrazione che va ottenuta avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, percepite dall'agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.

Il reato di cui all'articolo 189 comma 7 C.d.S., invece, punisce la violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite da parte dell'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento.

Anche in questo caso il reato è punito a titolo di dolo. È necessario, dunque, che ogni componente del fatto tipico sia conosciuta e voluta dall'agente.

Ed anche in questo caso, vale quanto detto per il reato di cui al precedente comma sesto, ovvero, è sufficiente ad integrare la fattispecie di reato il dolo eventuale, che si verifica allorquando l'agente, con il proprio comportamento, vale a dire con la fuga dal luogo dell'incidente, pur in presenza di circostanze oggettive che avrebbero dovuto evidenziare il bisogno di assistenza, consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza dell'effettività del bisogno dell'investito, in presenza della quale il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.

I reati di fuga e di omessa assistenza configurano due fattispecie autonome ed indipendenti, distinguendosi tra loro poiché, propendendo verso la tutela di interessi diversi, presentano diversa oggettività giuridica, essendo, il reato di fuga, imposto per consentire l'identificazione degli utenti coinvolti nell'incidente stradale e favorire la ricostruzione delle modalità di verifica di questo, il reato di omissione di assistenza, quella di garantire la necessaria assistenza alle persone ferite.

Ragione per la quale è da escludere che, tra i suddetti reati, possa configurarsi un concorso formale, bensì, ricorrendone le condizioni, un concorso materiale di reati.

L'aggravante della fuga di cui all'articolo 589-ter c.p. pare in astratto sovrapponibile al reato di cui all'articolo 189 comma 6 C.d.S.

Come già detto, le disposizioni di cui all'articolo 189 commi 6 e 7 del suddetto testo

²⁵¹ Cass., Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 21445, cit.

unico, che disciplinano gli obblighi dell'utente in caso di incidente, integrano distinte ipotesi di reato, lesive di beni giuridici diversi, tra le quali può sussistere la continuazione ma non l'assorbimento, trattandosi di due norme che hanno diversa oggettività giuridica, essendo, la prima previsione, finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre, la seconda, finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza, sicché le due ipotesi criminose possono materialmente concorrere .

Pertanto, appurata la configurabilità del delitto di cui all'art. 589-*bis* c.p., aggravato *ex* articolo 589-*ter* c.p., nonché dall'articolo 189 comma 7 C.d.S., il quesito verte sulla configurabilità o meno, in concorso, del delitto di cui all'articolo 189 comma 6 C.d.S., o se lo stesso debba ritenersi assorbito nell'aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 589-*ter* c.p.

La questione, oltre all'influenza sulla determinazione della pena, ha rilevanza anche sulla possibilità di procedere all'arresto.

Infatti, nel quadro normativo previgente, l'articolo 189 comma 8-*bis*, prevedeva una particolare ipotesi di arresto differito, dal momento che stabiliva che, “nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma sesto, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6”.

O meglio, la possibilità di arresto differito non era, invero, affatto pacifica ma chiarita da una pronuncia della Cassazione a mente della quale «in caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non ha ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'articolo 189 comma 6 C.d.S., anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso».

Pertanto, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, intento del legislatore è stato quello di prevedere la possibilità di procedere, da parte della polizia giudiziaria, all'arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso.

E, trattandosi di un argomentare che fa leva su di una disposizione speciale, il ragionamento dovrebbe rimanere attuale.

Inoltre, l'innalzamento delle pene edittali rende automatica la possibilità del fermo.

Sembra ragionevole affermare che, al fine di evitare una gravatoria duplicazione del trattamento sanzionatorio, nell'economia dei reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p., le ipotesi aggravate conseguenti alla fuga, e disciplinate agli articoli 589-*ter* e 590-*ter* c.p., debbano configurare ipotesi speciali che, se operanti, vadano ad assorbire le fattispecie di cui al codice della strada, escludendone la contemporanea applicabilità, salve, ovviamente, le ulteriori ipotesi non inglobate dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p., ovvero tutti quei casi di lesioni non gravi, né gravissime²⁵².

Come per le ipotesi previste dal codice della strada, anche le aggravanti di nuova formulazione, introdotte in sede di codice penale, devono essere sorrette da dolo, quantomeno nell'estrinsecazione più blanda del dolo eventuale, consistente nella volontà del guidatore di allontanarsi dal luogo dell'incidente nella consapevolezza di avere provocato un incidente mortale o produttivo di lesioni gravi o gravissime.

Il livello di pena estremamente elevato delle aggravanti di nuova formulazione, favorisce un'interpretazione rigorosa della fattispecie, che lasci residuarne l'ambito di applicazione al solo caso in cui il conducente ometta di assistere le vittime del sinistro che ha causato, restando assoggettato alla diversa fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 189 comma 7 C.d.S., il soccorso seguito dalla fuga.

Tuttavia, simili cornici edittali sollevano un'evidente problematica di sproporzione del margine edittale inferiore dell'aggravante rispetto ai minimi edittali dei delitti di lesioni gravissime e omicidio stradali, precipitato di quell'opzione penale collidente con la sempre più percepita ostilità della Consulta nei confronti degli automatismi sanzionatori che impediscono al giudice di calibrare la risposta sanzionatoria alle specifiche circostanze del caso concreto sul quale si deve pronunciare.

Nel caso di lesioni gravissime, in particolare, la disposizione in esame impedisce al giudice di applicare una pena base bassa o comunque prossima al minimo edittale e gli impone di erogare un aumento inversamente proporzionale alla misura della pena base. Più questa è contenuta e più l'incremento della sanzione riferibile alla aggravante deve crescere. Risultati, tali ultimi, non preclusi dall'applicazione dei criteri degli articoli 132 e 133 c.p., dal momento che il delitto può manifestarsi in forme non gravissime, mentre

²⁵² G. AMATO, *L'obbligo di fermarsi aggrava la posizione di chi si dà alla fuga*, in *Guida al dir.*, n. 16, 2016, p. 71 ss.

l'aggravante può manifestarsi in forme particolarmente gravi. Non è ragionevole, invece, che il giudice sia obbligato a discostarsi, anche notevolmente, dai minimi edittali nonostante gli indici degli articoli suddetti giustificino una comminatoria differente.

9. *Il bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 590-quater c.p.*

Il legislatore, all'articolo 590-*quater* c.p.²⁵³, ha previsto il divieto di equivalenza o di prevalenza di eventuali attenuanti con le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 589-*bis* c.p., nonché con l'ulteriore aggravante prevista dall'articolo 589-*ter* c.p.

Conseguenza per la quale, le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle suddette aggravanti.

Con tale meccanismo si evita che il giudice possa bilanciare le circostanze, approdando ad una pena che possa scendere al di sotto del minimo edittale²⁵⁴.

Tale ultimo si risolve, pertanto, come un atteggiamento di evidente sfiducia nei confronti del giudicante, posto che ne limita la discrezionalità di valutazione, dal momento che lo stesso è vincolato ad applicare la circostanza privilegiata, senza che la valutazione comparativa con elementi di segno opposto possa eliderne la portata.

Cosicché la personalizzazione del trattamento sanzionatorio viene pressoché annientata, in totale spregio del principio di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa della pena²⁵⁵.

Non sembra sollevare dubbi interpretativi che il concorso delle circostanze espressamente richiamate dall'articolo 590-*quater* segue la disciplina generale di cui

²⁵³ Articolo 590-*quater* c.p. (Computo delle circostanze): “Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 *bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 *ter*, 590 *bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 *ter*, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti”.

²⁵⁴ Regime analogo era stato adottato anche prima della novella in commento, posto che l'articolo 590-*bis* prevedeva il divieto di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento con la circostanza aggravante della violazione delle norme della circolazione stradale.

²⁵⁵ Articolo 27 Cost.: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

all'articolo 69 commi 2 e 3 c.p.²⁵⁶, dal momento che la nuova formulazione ricama pedissequamente quella del vecchio testo. Pertanto, le attenuanti di cui agli articoli 98²⁵⁷ e 114²⁵⁸ si confrontano con quelle dei commi 2, 4, 5 e 6 degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p. secondo le comuni regole di bilanciamento tra circostanze di segno opposto previste dalla parte generale del codice penale²⁵⁹.

Non altrettanto chiari, invece, sono i rapporti tra le aggravanti dell'articolo 590-*quater* e le attenuanti non previste dalla stessa disposizione.

Sono state prospettate due soluzioni in merito.

L'una postula che l'ordinario giudizio di bilanciamento è sempre precluso, con la conseguenza che il giudice applicherà sempre le diminuzioni di pena delle attenuanti, a prescindere dalla valutazione di prevalenza nei confronti delle aggravanti, sulla misura della pena definita dalle aggravanti speciali ad effetto speciale richiamate dalla stessa disposizione.

Interpretazione che avrebbe il pregio di recuperare la razionalità e la semplicità della versione originaria del codice penale, ante vigente la riforma del 1974, che escludeva il giudizio di bilanciamento per le circostanze per le quali la legge stabilisca una pena di

²⁵⁶ Articolo 69 c.p.: “Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze”.

²⁵⁷ Articolo 98 c.p.: “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale”.

²⁵⁸ Articolo 114 c.p.: “Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112”.

²⁵⁹ Cass., Sez. IV, 31 luglio 2015, n. 3379, in www.italgiure.giustizia.it.

specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato²⁶⁰.

Tuttavia, ostacolo insuperabile di tale lettura risulta essere il dato testuale che traccia solo una deroga parziale alla disciplina dell'articolo 69, precludendo al giudice solo due dei tre possibili esiti del bilanciamento²⁶¹.

L'altra propenderebbe nel senso che l'articolo 590-*quater* limita l'operatività del giudizio di bilanciamento nel senso che non si dà, in caso alcuno, rilevanza alle attenuanti equivalenti, mentre, nel caso di soccombenza delle aggravanti, la riduzione di pena, dovrà essere calcolata avendo riguardo alla misura delle ipotesi aggravate.

La natura di norma speciale dell'articolo 590-*quater* perimetra l'operatività della deroga alla disciplina generale ai soli casi espressamente previsti, mentre i residui dovranno essere disciplinati sulla scorta delle disposizioni comuni di cui all'articolo 69 commi 2 e 3.

Invero, risulta essere la medesima disposizione speciale a precludere la prevalenza delle attenuanti anche nei confronti di aggravanti comuni²⁶².

Occorre, infine, evidenziare come la regola speciale del bilanciamento delle circostanze, risolvendosi di particolare rigore, va a collidere con i principi costituzionali, dal momento che, come sostenuto dalla Consulta, le deroghe al regime dell'articolo 69 c.p. non sono precluse, purché non alterino gli equilibri costituzionalmente imposti nella

²⁶⁰ R. DIES, *I nuovi reati di omicidio e lesioni colpose commessi da chi guida in stato di ebbrezza o di stupefazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1645.

²⁶¹ G. GATTA, Sub art. 589 c.p., in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2011, p. 3246; C. RUGA RIVA, *Omicidio colposo e lesioni personali colpose*, in O. MAZZA-F. VIGANÒ (a cura di), *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2008, p. 83.

²⁶² In tal senso l'articolo 63 comma 3 c.p. che stabilisce che gli aumenti di pena delle circostanze comuni seguono quelli delle circostanze ad effetto speciale, nonché comma quarto che dispone che il concorso tra più aggravanti ad effetto speciale rende facoltativo l'aumento, da ritenersi limitato al terzo, sulla pena stabilita per la circostanza più grave.

Poi il fatto che, se il giudice ritenesse che il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, diverse da quelle indicate dall'articolo 590-*quater*, debba risolversi con la prevalenza delle attenuanti, la riduzione di pena inciderebbe sulla misura della sanzione determinata applicando le aggravanti degli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, mentre questo esito è consentito solo in relazione al giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti speciali ad effetto speciale delle stesse disposizioni.

Infine, poiché la soluzione diversa, oltre ad essere palesemente in contrasto con l'articolo 590-*quater*, risulterebbe paradossale siccome l'imputato, al fine di ottenere una riduzione che la norma in parola escluderebbe, dovrebbe sperare nell'applicazione di un'ulteriore aggravante.

strutturazione della responsabilità penale e non sfocino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio²⁶³.

Ebbene, l'articolo 590-*quater* non prevede un automatismo assoluto ma introduce un meccanismo che sembrerebbe derogare all'articolo 69 c.p., eliminando il giudizio di equivalenza e statuendo che le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti possono essere calcolate solo sugli aumenti di pena delle aggravanti.

Parziale correzione che, tuttavia, non è sufficiente ad escludere le perplessità che il combinato disposto degli articoli 589-*bis* e 590-*quater* sollecita dal punto di vista della legittimità costituzionale²⁶⁴.

Questione di legittimità costituzionale è stata infatti sollevata dal Tribunale di Roma e da quello di Torino²⁶⁵, nel procedere, rispettivamente, per un fatto di omicidio e per uno di lesioni commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale con riferimento all'articolo 590-*bis* c.p., la cui funzione consiste nel sottrarre alla comparazione con eventuali attenuanti²⁶⁶ alcune circostanze aggravanti specifiche e qualificate²⁶⁷.

Per effetto della norma pertanto, il giudice dovrà applicare dapprima l'aumento di pena connesso alle aggravanti, e solo successivamente sottrarre una quota pertinente alle eventuali attenuanti.

²⁶³ Corte cost., sentenza 18 aprile 2014, n. 106.

²⁶⁴ Si pensi al raffronto tra il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo comune aggravato dalla colpa con previsione e quello dell'omicidio stradale aggravato, ad esempio, dalla circostanza del sorpasso in presenza di linea continua.

Nel primo caso, se il giudice considera equivalenti l'aggravante dell'articolo 61, n. 3 e le generiche, potrà applicare una pena da sei mesi a cinque anni; nel secondo caso il giudice non potrà considerare l'equivalenza delle generiche e quindi dovrà applicare la pena della reclusione da cinque a dieci anni ovvero un minimo edittale dieci volte superiore ed un massimo edittale pari al doppio.

Ebbene, cozza con i criteri di proporzione ed uguaglianza della pena che il medesimo evento, a parità di forma e gravità di coefficiente soggettivo, subisca un trattamento sanzionatorio così diversificato.

²⁶⁵ Promossi dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino, con ordinanze del 16 maggio 2017 e dell'8 giugno 2018, iscritte rispettivamente al n. 144 del registro ordinanze 2017 e al n. 139 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2017 e n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2018.

²⁶⁶ Escluse quelle concernenti la minore età e la minima partecipazione al fatto pluripersonale colposo.

²⁶⁷ Ovvero quelle di cui agli artt. 589-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-*ter*, 590-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-*ter*.

Nei giudizi in parola venivano documentati i presupposti di fatto per l'applicazione delle attenuanti speciali. Queste, tuttavia, a mente della disciplina in parola, non avrebbero potuto nemmeno equivalere alle aggravanti.

La Corte Costituzionale, interpellata sulla costituzionalità di una simile previsione, con sentenza n. 88/2019 riteneva infondato il dubbio sorto in materia, ritenendo conforme a ragionevolezza il percorso seguito dal legislatore nostrano nel formulare la norma in commento.

La Corte esprime una valutazione generale di compatibilità tra le scelte sanzionatorie del legislatore, per quanto severe, e l'ambito della discrezionalità politica, delimitabile solo dai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

In un simile contesto, i limiti al bilanciamento dell'attenuante rappresentano mera e coerente espressione del complessivo orientamento verso un rigore sanzionatorio perseguito a scopi di deterrenza, in vista, sempre, della tutela di beni primari quali la vita e l'integrità fisica delle persone.

10. La disciplina della prescrizione.

La l. n. 41/2016 interviene modificando, nondimeno, l'articolo 157 comma 6 c.p.²⁶⁸ in materia di prescrizione.

²⁶⁸ Articolo 157 c.p.: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 *bis*, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-

La suddetta disposizione stabilisce il raddoppio dei termini di prescrizione di alcuni reati, tra i quali, per quanto interessa in questa sede, l'omicidio colposo, nelle ipotesi dell'omicidio aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale, nell'ipotesi dell'omicidio commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica in relazione al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e nell'ipotesi dell'omicidio e lesioni personali colpose.

Richiamo che viene, oggi riformulato, alla luce della novella, rifacendosi all'articolo 589-*bis* c.p., cosicché la disposizione in commento viene adeguata alla situazione attuale, nel riferimento agli articoli 589 commi 2 e 3, e 589-*bis* c.p.

Giova, inoltre, rammentare che il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'articolo 157 comma 6 c.p., per le ipotesi di concorso formale di più omicidi colposi può trovare applicazione con esclusivo riguardo alle ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, o in riferimento alle specifiche fattispecie omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis* c.p.

Di contro, in ossequio ad una interpretazione costituzionalmente conforme, il suddetto raddoppio non può essere applicato nelle ipotesi in cui il soggetto agente si sia reso responsabile di fattispecie delittuose plurime punite a norma dell'articolo 589 c.p. In tale eventualità dovrà applicarsi il termine di prescrizione previsto per i singoli reati di omicidio colposo di cui l'imputato si sia reso colpevole, a nulla rilevando il limite di pena di cui all'ultimo comma dell'articolo 589 c.p.

Pertanto, grazie all'estensione del criterio del raddoppio del termine, l'omicidio stradale semplice si prescrive in quattordici anni, quello aggravato dall'ebbrezza intermedia e da specifiche violazioni al codice della strada in venti anni e quello aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti in ventiquattro anni.

quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 *bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 *quater*.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti”.

Risulta, tuttavia, esotica la previsione di un termine unico, seppur raddoppiato²⁶⁹, per quella pluralità di reati, in concorso formale, prevista dal comma ottavo dell'articolo 589-*bis* c.p. che, in tal caso, perdono la loro autonomia prescrizionale

11. *L'arresto in flagranza di reato*

Sempre nell'ambito della volontà legislativa di far pervenire un messaggio di forte rigore sull'utente della strada, vanno lette le modifiche in tema di arresto, con tutte le conseguenze sulla possibilità di applicazione delle misure cautelari conseguenti previste dall'articolo 391 comma 5 c.p.p., nonché sulla possibilità di esercizio dell'azione penale semplificata²⁷⁰.

L'arresto in flagranza è oggi obbligatorio nei casi di omicidio stradale aggravato di cui all'articolo 589-*bis* commi 2 e 3 c.p. e facoltativo nei casi di lesioni stradali gravi o gravissime, nelle ipotesi aggravate di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 590-*bis* c.p.

Pertanto, volendo specificare maggiormente, la l. n. 41/2016 introduce l'arresto obbligatorio nei casi di omicidio colposo da parte di conducente in stato di ebbrezza alcolica di cui all'articolo 186 comma 2, lett. c) C.d.S. – oltre 1,5 g/l – o sotto l'effetto di stupefacenti ai sensi dell'articolo 187 C.d.S. e di omicidio colposo da parte di conducente di cui all'articolo 186-*bis* comma 1, lett. b), c) e d), ovverossia dei conducenti che esercitano professionalmente attività di trasporto di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, i conducenti di autoarticolati e di autosnodati, in stato di ebbrezza alcolica oltre 0,8 g/l.

Va, sul punto, rammentato l'intervento delle Sezioni Unite sul concetto di quasi-flagranza, a mente delle quali l'integrazione della quasi-flagranza deve essere escluso laddove le ricerche, sia pure senza interruzione, siano state rese possibili dalla mediazione rappresentata dalla denuncia della persona offesa²⁷¹.

²⁶⁹ Trentasei anni.

²⁷⁰ Direttissimo, immediato e cautelare.

²⁷¹ «È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di

Quindi, si assiste, da un lato, all'ampliamento dei casi di arresto in flagranza, dall'altro, al contenimento della stessa definizione del concetto di flagranza che legittima l'arresto.

Sorgono problemi, non tanto sul piano giuridico, quanto su quello operativo, in relazione alla praticabilità dell'arresto in flagranza in esito all'accertamento delle condizioni aggravatrici, specie nei casi di rifiuto.

Ulteriore questione riguarda la praticabilità dell'arresto facoltativo in flagranza in relazione all'accertamento della gravità delle lesioni *ex* articolo 590-*bis* c.p.

Chiaro come il problema non si ponga per le situazioni in cui le lesioni siano qualificabili *ictu oculi* come gravi o gravissime, nel qual caso si potrà anche valutare in via immediata, ai fini dell'esercizio della facoltà di arresto, il requisito della gravità del fatto, il requisito della gravità del fatto di cui all'articolo 381 comma 4 c.p.p.

Maggiormente problematica si appalesa la possibilità di procedere all'arresto in condizioni di flagranza laddove la gravità delle lesioni richieda, sul piano diagnostico, un accertamento sanitario ulteriore.

Nel caso in cui il conducente si dia alla fuga, invece, si potrà valutare la possibilità di procedere all'arresto nelle condizioni di cui all'articolo 382 c.p.p.²⁷².

12. La revoca della patente.

La l. n. 41/2016 reca incisive modifiche anche in punto di sanzioni amministrative accessorie a quelle penali, disciplinate dall'articolo 222 C.d.S.²⁷³, al quale sembra

quasi-flagranza, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato» (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2015, n. 39131, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, 3, p. 302 ss. con nota di A. BUONORA, *Il concetto di "inseguimento" ai fini dell'arresto in flagranza nell'interpretazione delle sezioni unite: il confine tra fatto e accertamento investigativo*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2016 con nota di G. TODARO, *Le Sezioni unite sulla nozione di "quasi flagranza": limiti logici e ontologici al potere di arresto* e, ancora, in *Giur. it.*, 2016, p. 2750 ss. con nota di R. TROISI, *L'arresto può basarsi su informazioni ottenute nell'immediatezza del fatto?*

²⁷² Inseguimento da parte della polizia giudiziaria subito dopo il reato.

²⁷³ Art. 222 C.d.S. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della

opportuno accennare al fine di formulare un più ampio possibile quadro d'insieme delle conseguenze della condotta incriminata dal reato di cui alla presente disamina.

Innanzitutto occorre rammentare come il tribunale o il giudice di pace chiamato a giudicare rispettivamente dei delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose commessi mediante violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, contestualmente alla sentenza di condanna, dispone automaticamente, a carico del trasgressore, anche le sanzioni accessorie che incidono sull'efficacia della patente di guida, pur essendo, tale

patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

2-*bis*. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3-*bis*. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del presente codice.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-*ter*. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, primo comma, e 590-*bis* del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-*quater*. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

ultima, un atto amministrativo, e pur in assenza di qualsivoglia provvedimento cautelare emanato dal Prefetto competente.

Finalità cautelare in ragione della quale le sanzioni *de quibus* rimangono applicabili pur se il condannato dovesse beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Sulla scorta di quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 222, il giudice può disporre la revoca della patente nel caso in cui il trasgressore abbia già subito altre due condanne definitive per reati della stessa indole nell'arco temporale di cinque anni, ovvero nel caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Il suddetto articolo è stato, poi, interessato dall'intervento apportato dal d.l. n. 92/2008 che ha aggiunto un ulteriore periodo al comma secondo, in forza del quale il giudice dispone la revoca della patente nel caso di lesioni colpose gravi e gravissime o di omicidio colposo derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, posta in essere da parte di un soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Venendo alle modifiche apportate dalla l. n. 41/2016, il sostituito quarto periodo del comma secondo dell'articolo 222 postula che, alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le nuove ipotesi di omicidio e lesioni stradali consegue, in aggiunta all'impianto sanzionatorio già richiamato, la revoca della patente, sulla base del novello quinto periodo, anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il sesto periodo, infine, stabilisce che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile provvede, entro quindici giorni, a trasmettere copia autentica al prefetto del luogo ove è stato commesso il delitto, per l'adozione del relativo provvedimento nei confronti del condannato²⁷⁴.

Ed una simile sanzione comporta la privazione dell'efficacia e della validità della patente a titolo definitivo e non per un certo periodo di tempo, cosicché il titolare viene a trovarsi nelle condizioni di chi non abbia mai conseguito la patente.

²⁷⁴ Recando una disposizione inutile dal momento che quanto richiamato trova già disciplina nel comma secondo dell'articolo 224 C.d.S.

Revoca che il nuovo secondo comma dell'articolo 222 C.d.S. prevede, contemporaneamente alla sospensione, quale sanzione accessoria, sulla scorta di un dettato ben poco chiaro²⁷⁵.

I commi a seguire stabiliscono, in ragione della gravità del reato, le scansioni temporali minime che devono intercorrere dal momento della revoca della patente a quello in cui si possa conseguire una nuova.

Infine, il nuovo comma 3-*quater* disciplina l'ipotesi in cui il condannato, per le nuove ipotesi di omicidio e lesioni stradali, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato estero.

In tal caso, il prefetto del luogo di commissione del reato adotta un provvedimento inibitivo alla guida sul territorio nazionale, che viene annotato all'A.N.A.G.²⁷⁶.

Sul punto, non si può tralasciare un fondamentale approdo della Corte Costituzionale²⁷⁷, chiamata a pronunciarsi circa l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 comma 2, quarto periodo, del codice della strada, *“nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”*.

Più precisamente, il Tribunale di Torino aveva sollevato questione, in riferimento all'articolo 3 Cost., tra le altre, anche con riguardo all'articolo 222, comma 3-*ter*, cod. strada, nella parte in cui, per il caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, conseguentemente alla prescritta revoca della patente di guida, preclude la possibilità di conseguire una nuova patente prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca stessa.

²⁷⁵ F. PICCIONI, *L'omicidio stradale, Analisi ragionata della legge 23 marzo 2016 n. 41*, Torino, 2016, p. 110 ss.

²⁷⁶ Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225 C.d.S., completamente informatizzata e contenente, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente e tutti i successivi.

²⁷⁷ (Corte Cost., n.88/19)

La Corte, infatti, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, n. 285²⁷⁸, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-*bis* (Omicidio stradale) e 590-*bis* (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., il giudice abbia la possibilità di disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa²⁷⁹, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen.

La Corte, verificata l'estensione indiscriminata della previsione di revoca a tutte le fattispecie di omicidio o lesioni stradali, gravi o gravissime, ricorrano o meno circostanze aggravanti speciali, ha ravvisato un caso di automatismo sanzionatorio e, come tale, lesivo del principio di uguaglianza, a mente del quale fattispecie disomogenee dovrebbero essere disciplinate diversamente.

Dissertando in termini di proporzionalità, la Corte ha ritenuto che la sanzione rigida trovi un fondamento di ragionevolezza nelle più gravi ipotesi descritte al secondo ed al terzo comma delle norme delle quali trattasi, ma che tale proporzione venga meno per le fattispecie non aggravate²⁸⁰.

Il ragionamento che ha condotto il giudice delle leggi a tale pronuncia è assolutamente lineare

Il quarto periodo dell'articolo 222 comma 2 cod. str. è stato riformulato dalla legge n. 41/2016, con la previsione che alla condanna o al patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegue sempre la revoca della patente di guida, anche ove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

La revoca della patente è stata quindi estesa indistintamente a tutte le ipotesi, sia aggravate dalle circostanze "privilegiate", sia non aggravate, di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Le fattispecie di reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali contemplano, tuttavia, diverse ipotesi alla cui gravità corrispondono differenti trattamenti sanzionatori.

²⁷⁸ Nuovo codice della strada

²⁷⁹ Ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada

²⁸⁰ Laddove *"l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice"* (Corte Cost., n.88/19).

Per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi è, di contro, un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca.

L'automatismo della risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 222 cod. str. non è graduabile in ragione delle peculiarità del caso e può giustificarsi solo per le violazioni più gravi, cioè le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell'articolo 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen. Per esse si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Vi sono poi comportamenti, pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore, sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa; in tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.

Queste sono dunque le argomentazioni fondamentali che hanno condotto il giudice delle leggi alla declaratoria di incostituzionalità.

I passaggi argomentativi della pronuncia in esame appaiono ineccepibili, ma danno per scontato un presupposto, ovverossia quello della identità della sanzione amministrativa della revoca della patente per tutte le ipotesi di reato alle quali la stessa consegue.

Senza ombra di dubbio, la revoca risulta, diversamente dalla sospensione, atto definitivo²⁸¹; infatti, in seguito alla sospensione, una volta decorso il termine prescritto, la patente viene restituita, senza necessità di attivazione dell'interessato²⁸², mentre la revoca impedisce che la patente conseguita possa riacquistare validità.

Tuttavia, la revoca non ha una indefinita efficacia impeditiva rispetto al conseguimento di una nuova patente di guida.

Il titolare di patente revocata può, infatti, conseguire una nuova patente sostenendo nuovamente gli esami prescritti dalla legge, nei termini dilatori, decorrenti dalla data del

²⁸¹ Ex articolo 219 comma 3 cod. str.

²⁸² Ex articolo 218 comma 4 cod. str.

passaggio in giudicato della sentenza che dispone la revoca, che il codice della strada impone²⁸³.

In particolare, l'articolo 219 comma 3 bis cod. str. prevede, nell'ipotesi di revoca di cui al precedente comma 2, che *“l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni”*; nel caso di revoca della patente di guida disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 cod. str., il termine è di tre anni.

Per le ipotesi che qui interessano, la legge n. 41/2016 ha effettivamente previsto, introducendo i commi 3 bis e 3 ter dell'art. 222 cod. str., la revoca della patente di guida per tutte le ipotesi di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.

Ha però, al contempo, differenziato i limiti temporali per il conseguimento della nuova patente: il comma 3 bis prevede 15 anni per i reati di cui all'art. 589 bis secondo, terzo e quarto comma; 10 anni per il reato di cui all'art. 589 bis quinto comma; il termine è elevato a 20 anni per chi sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti e a 30 anni in caso di omissione di soccorso e fuga. Il comma 3 ter stabilisce un termine di 5 anni per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, raddoppiato per chi sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti e aumentato a 12 anni in caso di omissione di soccorso e fuga.

Facendo riferimento a queste differenziate previsioni per i termini dilatori a seguito dei quali la patente di guida può, dopo la revoca, essere nuovamente conseguita, la Procura generale della Corte di Cassazione aveva concluso, nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata col ricorso e la Corte di Cassazione aveva condiviso tale conclusione²⁸⁴.

²⁸³ Cass. Civ. Sez. II, n. 13508/2019

²⁸⁴ *“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui rende obbligatoria la revoca della patente di guida quale effetto della condanna ovvero dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., rientrando tale previsione nel legittimo esercizio del potere legislativo”* (Cass.civ., n. 52804/18); dello stesso tenore Cass. civ., sez. IV, 6423/18 *“E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, in relazione agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., laddove ad esso consegue la revoca della patente di guida tanto per le lesioni gravi o gravissime quanto per l'omicidio stradale, atteso che il trattamento sanzionatorio deve essere valutato nel suo complesso, e che la diversa durata, prevista dalla norma, dei periodi di inabilitazione alla guida prima che l'interessato possa acquisire una nuova patente, conferisce una diversa afflittività alla sanzione in base alla gravità del fatto”*.

Tale pronuncia, peraltro, aveva motivato essenzialmente non già sui diversi limiti temporali previsti per il conseguimento di nuova patente, ma sulla diversa natura delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali, evidenziando come la modifica delle sanzioni amministrative operata dalla legge n. 41/2016, in relazione all'accertamento delle due nuove fattispecie autonome di reato di omicidio colposo e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, fosse finalizzata ad inasprire le conseguenze di carattere amministrativo in relazione a condotte di guida accomunate da particolare gravità, sia sotto il profilo della condotta che dell'evento, in quanto lesive dei beni primari della vita e della integrità fisica., tramite una scelta legislativa votata a ragionevolezza.

Ciò posto, le osservazioni che avevano indotto la Corte di Cassazione a dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale non sembrano di trascurabile importanza, ma sta di fatto che la Corte Costituzionale, pervenendo all'opposta conclusione della incostituzionalità della norma in esame, non le ha minimamente prese in considerazione.

Si può ipotizzare, una volta esclusa la possibilità di una lacuna motivazionale, che i giudici delle leggi abbiano ritenuto del tutto irrilevanti gli argomenti illustrati dalla Corte di Cassazione, il che però desta qualche perplessità, verosimilmente destinata a rimanere tale.

13. La suggestiva ipotesi dell'introduzione di una fattispecie tipica sorretta da un tertium genus di elemento soggettivo, a metà strada tra dolo e colpa: la sconsideratezza.

Ad un'attenta disamina della fattispecie oggetto della presente dissertazione, sembrerebbe che il legislatore, al fine di sopire il dibattito sorto in giurisprudenza circa l'accertamento del titolo dell'imputazione dell'evento morte in caso di sinistro, ovvero se dolo eventuale o colpa cosciente, sia maldestramente intervenuto tramite la surrettizia introduzione di una fattispecie *borderline* tra le due ipotesi di elemento soggettivo

anzidette, con la creazione di un ibrido che ben difficilmente potrà trovare la giusta collocazione all'interno dell'odierno impianto codicistico.

In dottrina si è evocata, per i reati in esame, anche al fine di rendere le risposte sanzionatorie più rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la categoria soggettiva della particolare intensità della colpa, al limite con il dolo.

In tali casi, pur non sussistendo il requisito della volizione dell'evento, si registra uno spiccato disvalore della condotta di base, ossia un elemento psicologico basato sull'irragionevolezza del rischio, desunto dalle stesse circostanze del fatto.

A tal fine, viene richiamato il concetto di sconsideratezza, meglio definibile, rifacendosi ad analoghe categorie intermedie esistenti in altri ordinamenti, quale imprudenza avventata, cosciente disprezzo, temerarietà.

Certamente, quindi, evocabile la colpa cosciente, che potrebbe configurarsi non ritenendo la stessa esclusa dalla clausola di riserva di cui all'articolo 61 c.p. (aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti), in quanto le regole cautelari violate che inaspriscono la pena degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* non coincidono con il dato rappresentativo della previsione dell'evento.

Una simile interpretazione sarebbe la sola in grado di ricondurre gli eccessi punitivi previsti dalle norme in parola, legittimanti il sospetto di un reato d'evento non colposo, nel solco costituzionale, in un quadro generale rispettoso dei principi di proporzionalità ed ragionevolezza.

Infatti, nel contesto di una riflessione sistematica che tenga conto dei reati di cui agli articoli 589, omicidio colposo, e 590, lesioni personali colpose, del codice penale, è evidente che, in presenza dello stesso evento, nonché dello stesso elemento soggettivo, ben difficilmente si possono giustificare le cornici edittali previste per i nuovi delitti di omicidio stradale e lesioni stradali, se non in spregio al principio di ragionevolezza²⁸⁵.

Ebbene, la struttura del fatto, come articolata dalle norme in questione, nonché la connessa reazione sanzionatoria, inducono l'interprete ad ipotizzare un elemento

²⁸⁵ I limiti edittali minimi di talune ipotesi di omicidio stradale risultano addirittura superiori a quelli previsti da talune gravi fattispecie di reato contemplate dal codice penale, quali ad esempio quelle di cui agli articoli 628 e 629 del codice penale.

soggettivo a mezza via tra il dolo e la colpa²⁸⁶, nell'intento di punire una forma particolarmente intensa di colpa, al limite con il dolo.

Quell'elemento psicologico basato sul parametro dell'irragionevolezza del rischio desunto dalle stesse circostanze del fatto, spesso indicato con la nozione già richiamata di "sconsideratezza".

Tutto ciò ricalcando l'impronta dell'affine istituto anglosassone della *recklessness*, di quello francese della *mise en danger délibérée* ovvero di quello spagnolo del *consciente desprecio por la vida de los damas*.

Figure, tali ultime, destinate ad acquisire rilievo in tutte quelle vicende nelle quali, pur non sussistendo il requisito della volizione dell'evento, nondimeno, si registra uno spiccato disvalore della condotta di base di natura volontaria²⁸⁷, perché connotata dalla creazione di un pericolo particolarmente intenso.

Quella in questione si risolve, pertanto, come una figura capace di oltrepassare il rigido schema dualistico costituito dal tradizionale binomio dolo/colpa, non sempre tale da delineare gli esatti contorni di quella vasta area fondata sulla responsabilità da rischio²⁸⁸.

Sconsideratezza che sembra il caso richiamare dal momento che non sembra esserci spazio per intravedere, nella disciplina in esame, nemmeno la diversa categoria della preterintenzione, celando, tale ultima, un mai sopito rischio di imputazione oggettiva dell'evento, in evidente contrasto col dettato normativo.

Di primo acchito, la sconsideratezza sembrerebbe coincidere con la nozione più elementare di dolo eventuale, nella forma, pertanto, di accettazione del rischio.

Elemento soggettivo, tale ultimo, che oltre ad essere contrassegnato dalla previsione di uno specifico evento, si caratterizza per la necessaria presenza di un coefficiente volutaristico.

²⁸⁶ G. DELITALA, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Annuario Università Cattolica del Sacro Cuore*, 1931-1932, p. 39 ss.; M. GALLO, *Il dolo. Oggetto e accertamento*, in *Studi Urbinati*, 1951-1952, p. 142 ss.; F. MANTOVANI, voca *Colpa*, in *Dig. disc. pen.*, vol II, 1988, p. 304; A. MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, p. 201 ss.; M. DONINI, *Dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza*, in *Dir. pen. cont.- Riv. trim.*, 1, 2014, p. 70 ss.

²⁸⁷ È ovvio che il conducente non risponderebbe dei reati di omicidio o lesioni personali stradali, ma solo di quelli previsti dagli articoli 186 comma 2, lett. b) e c), e 187 d.lgs. n. 285/1992, se l'evento, malgrado l'anomalia delle sue condizioni soggettive, risultasse inevitabile, ossia non commesso per colpa. La violazione della regola cautelare è autonomamente sanzionata, nel senso che costituisce reato anche dal prescindere del verificarsi di ogni evento.

²⁸⁸ F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale*, Bologna, 1990, p. 19 ss.

Coefficiente che deve essere analizzato alla luce di precisi indicatori sintomatici dell'effettiva deliberazione dell'agente e della conseguente adozione di una condotta fondata sulla asseribile consapevolezza circa la concreta prospettiva di verifica dell'evento.

Posta l'estrema difficoltà di cogliere in sede processuale, unicamente sulla scorta di motivazioni di ordine probatorio, l'elemento soggettivo che sorregge la condotta dell'agente, è chiaro che dovranno venire in considerazione una serie di indicatori fattuali, dimostrativi dell'accettazione di una situazione di pericolo volontariamente cagionata da una condotta trasgressiva di regole cautelari²⁸⁹.

E le suddette affermazioni sono legittimate anche dai più recenti arresti giurisprudenziali che valorizzano la componente volontaristica del dolo eventuale, prima invece trascurata²⁹⁰.

Nella diversa categoria soggettiva della sconsideratezza, invece, ovviamente, manca del tutto la volontarietà dell'evento, potendosi al più ravvisare la creazione volontaria di un pericolo.

A quest'ultima componente può assegnarsi il ruolo di oggetto della rappresentazione.

Ed è appunto quanto sembra accadere nei già richiamati casi in cui veri e propri reati dolosi svolgono il ruolo di presupposti delle più gravi fattispecie di omicidio o lesioni personali stradali, ovvero nelle ipotesi nelle quali i delitti di omicidio stradale o di lesioni personali stradali sono commessi da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o di intossicazione da sostanze stupefacenti.

Come già accennato, la sconsideratezza denota un coefficiente di rimproverabilità maggiore rispetto a quello tipico della colpa con previsione.

Diversamente da quest'ultima²⁹¹, questo *tertium genus* di nuovo conio, proprio perché fondato sulla creazione di un pericolo particolarmente intenso, richiede un *quid pluris* di

²⁸⁹ Indicatori talvolta ritenuti dalla giurisprudenza, sia pure nella specifica prospettiva di una differenziazione tra dolo eventuale e colpa con previsione, nella obiettiva base di serietà dell'accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire (Cass., Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 10411, in *Cass. pen.*, 2012, p. 1324)

²⁹⁰ Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., ove si riconosce la necessaria presenza nel dolo di una componente volontaristica.

²⁹¹ Che ben potrebbe trovare applicazione in tutte quelle ipotesi nelle quali l'agente si prefiguri in via astratta l'evento quale possibile conseguenza della propria condotta di guida spericolata.

quello che, per antonomasia, caratterizza la colpa, sia pure aggravata dalla previsione dell'evento.

Diversamente dal caso di colpa cosciente, sulla scorta della quale si versa consapevolmente entro una situazione rischiosa per “trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall'agire doverosamente”²⁹², la sconsideratezza non si limita alla mala gestione di un rischio. Tale ultima richiede, altresì, la creazione volontaria del pericolo, come quella della già detta ipotesi di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., tutte le volte nelle quali ad esse conseguano gli eventi morte o lesioni personali.

Sconsideratezza che, giova evidenziare, si differenzia anche dalla colpa grave, dal momento che i presupposti della colpa grave²⁹³ non possono in alcun modo riferirsi alla disciplina dei reati stradali.

Chiosando, deve affermarsi una netta autonomia della sconsideratezza rispetto alla figura maggiormente grave del dolo eventuale, ma anche a quella più blanda della colpa con previsione della colpa grave.

E sono appunto alcune delle soglie di rischio previste dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p. a fornire ulteriore elemento sintomatico a favore della affermazione della possibile presenza di un elemento soggettivo non ascrivibile né alla colpa, né al dolo.

Ci si riferisce alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, ovvero di reati che, per comune esperienza, risultano commessi con dolo, nonostante la loro natura contravvenzionale ne consenta indifferentemente l'ascrizione a titolo di dolo o di colpa.

Nelle suddette ipotesi la misura soggettiva costituita dalla creazione di un pericolo allarmante si abbina a quella oggettiva rappresentata dalla violazione di una regola cautelare, tale da configurare, essa stessa, un'autonoma figura di reato.

²⁹² Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.

²⁹³ Colpa grave definita dal decreto Balduzzi, ovvero il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più ampio livello di tutela della salute, ed a mente del quale l'elemento soggettivo della colpa grave sussiste con esclusivo riferimento al settore della responsabilità medica, alla duplice condizione che la regola cautelare violata rientri nell'ambito delle competenze proprie della cerchia tecnico-sociale di appartenenza dell'agente e presenti un contenuto conforme a protocolli ben precisi.

Forma di colpa che consiste in una divergenza del comportamento tenuto rispetto alle “linee guida” ed alle “buone pratiche” accreditate dalla comunità scientifica, ossia a regole cautelari prescrittive di specifici comportamenti.

Pertanto, in tali casi, una condotta comunque negligente, imprudente o imperita si innesta su una volontaria violazione a monte delle norme cautelari delineate negli articoli 186 e 187 C.d.S., ossia l'essersi posto alla guida in condizioni alterate.

Nondimeno, indici sintomatici della sconsideratezza²⁹⁴ possono cogliersi anche nella violazione di quelle norme cautelari che, pur non integrando di per sé autonome figure di reato, mostrano comunque una soglia di rischio molto elevata.

A ben vedere, anche volendo sposare l'ipotesi di una fattispecie delittuosa sorretta da un elemento soggettivo a metà del guado tra dolo e colpa, nel tentativo di reperire un valido appiglio, costituzionalmente compatibile, alla severità delle pene di cui ai reati in commento, tuttavia, non tutte le ipotesi costitutive degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p. possono essere facilmente inquadrare nella nozione di sconsideratezza anzidetta.

Severità che dovrebbe considerarsi davvero eccessiva se si avesse a che fare con fattispecie soltanto colpose.

Nei casi già citati nei quali l'evento presuppone la violazione di una regola cautelare che integra di per se stessa un'autonoma ipotesi di reato, si riscontrano segnali di fatti sconsiderati, cosicché, sul piano del trattamento sanzionatorio, si potrebbe trovare un'adeguata giustificazione a pene tanto elevate.

Tuttavia, un simile ragionamento non sembra poter trovare accoglimento per tutte le altre fattispecie nelle quali l'entità della sanzione non appare realmente commisurata alla gravità del fatto o alle condizioni dell'agente.

Una ragionevole omogeneità può riscontrarsi in tutti i casi nei quali il segmento iniziale dell'agire, dal quale poi deriva la creazione di un pericolo intollerabile, è sorretto da un coefficiente doloso, a prescindere dal fatto che ciò integri un'autonoma fattispecie di reato, dal momento che il verificarsi dell'evento quale conseguenza di una simile condotta induce a ritenere che l'agente abbia dolosamente violato la regola cautelare, manifestando, non solo un'indifferenza o un difetto di attenzione per gli interessi tutelati,

²⁹⁴ Il superamento dei limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada, sulla scorta di una condotta avventata e, quindi, tale da esporre ad un grave pericolo i beni giuridici protetti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p., potrebbe rappresentare un fatto materiale dimostrativo dell'elemento soggettivo tra dolo e colpa, stante la natura volontaria del segmento iniziale della condotta che genera la violazione della regola cautelare e dell'intollerabile livello di rischio che ad essa consegue.

ma una vera e propria trasgressione di una norma cautelativa finalizzata a tracciare l'area di rischio penale in un contesto illecito di base²⁹⁵.

Uniformità che è dato cogliere tra le ipotesi di cui al secondo e terzo comma degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p.²⁹⁶.

Analogo percorso interpretativo non può essere seguito per le ulteriori ipotesi previste nel quarto e nel quinto comma, nelle quali il segmento iniziale della condotta ben può essere volontario ma anche colposo.

Ipotesi che, seppur sanzionate meno severamente delle ipotesi dei commi innanzi richiamati, prevedono cornici edittali ben poco ragionevoli in punto di proporzione, in particolare se raffrontate, proprio, alla diversa gravità delle fattispecie di cui ai commi precedenti.

Fatta salva, come già anticipato, l'ipotesi nella quale si accerti un consistente superamento dei limiti di velocità imposti dalle norme di legge, le altre non sembrano integrare una condotta sorretta dalla volontà, neppure in chiave di trasgressione di una cautela doverosa presupposta.

Vicende, pertanto, irragionevolmente parificate sul versante del trattamento sanzionatorio.

Pertanto, ad un'analisi approfondita delle fattispecie di nuovo conio, risulta evidente l'estrema eterogeneità delle medesime, con tutte le conseguenze del caso in punto di irragionevolezza delle relative risposte sanzionatorie.

A violazioni volontarie di norme cautelari munite di efficacia predittiva tale da giustificare di per sé la punibilità, vengono affiancate altre ipotesi di violazioni volontarie di regole cautelari non autonomamente punite, ed ulteriori fattispecie di lesione di regole cautelari con una condotta a monte, indifferentemente, dolosa o colposa.

Non è, dunque, peregrino sostenere che le disposizioni di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p. rivelano una compatibilità forzata con il principio di proporzione che impone di parametrare la misura della reazione sanzionatoria alla reale gravità del fatto, sul piano soggettivo ed oggettivo.

²⁹⁵ E. SQUILLACI, *Ombre e poche luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, cit., p. 10 ss.

²⁹⁶ Ovvero della morte o delle lesioni cagionate da conducente che si fosse trovato in stato di ebbrezza o di stupefazione da sostanze psicotrope o stupefacenti.

Senza tralasciare la lesione del principio di uguaglianza, nonché ragionevolezza, dal momento che vengono disciplinate in modo quasi speculare, stante il risibile divario sanzionatorio tra le ipotesi richiamate, vicende, invero, del tutto ultronee in quanto a disvalore.

Cosicché l'assunto secondo cui tali reati sarebbero strutturati su un comune livello di sconsideratezza viene, ineluttabilmente, a decadere, considerata l'impossibilità di ravvisare un comune *platfond* per quanto concerne l'elemento soggettivo.

14. *Il difficile accertamento del nesso tra la violazione cautelare e l'evento morte o lesioni.*

Come è facile desumere, sulla scorta del dettato costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione²⁹⁷, alla luce, anche, dell'interpretazione della Consulta sulla disposizione in parola²⁹⁸, l'evento morte, ovvero le lesioni, costituendo, innegabilmente, elemento costitutivo delle fattispecie in analisi, deve essere avvinto, sia dal punto di vista oggettivo, sia sul versante dell'elemento psicologico, alla violazione della norma cautelare inerente la circolazione stradale.

E la violazione di tale ultima, in ossequio ai principi generali in materia di colpa²⁹⁹, deve essere stata, appunto, la cagione del verificarsi del più grave evento di lesioni o morte, ad evitare i quali la norma cautelare risulta, appunto, finalizzata³⁰⁰.

²⁹⁷ Articolo 27 comma 1 Cost.: "La responsabilità penale è personale".

²⁹⁸ Sul punto si richiama la pronuncia, resa dalla Corte Costituzionale, n. 364/1988, laddove, pur senza affermare un divieto assoluto di responsabilità oggettiva, statuisce che la colpa debba investire gli "elementi più significativi della fattispecie tipica", anche se non tutti gli elementi della stessa, nonché la n. 1085/1988, a mente della quale "si sottraggono alla regola della rimproverabilità di cui all'articolo 27 della Costituzione soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto".

²⁹⁹ Tra i quali devono figurare l'elemento negativo della mancanza della volontà del fatto materiale tipico, l'elemento oggettivo dell'inosservanza delle regole di condotta dirette a prevenire danni a beni giuridici, nonché l'elemento soggettivo dell'attribuibilità di tale inosservanza all'agente, dovendo avere, il medesimo, la capacità di adeguarsi a tali regole e potendosi esigerne, da lui, l'osservanza.

³⁰⁰ Come specificato alla nota precedente, uno degli elementi imprescindibili posti alla base dell'istituto penalistico della colpa è l'inosservanza delle regole cautelari di condotta, dirette a prevenire eventi dannosi involontari.

Le regole cautelari perimetrano l'ambito ed i limiti dell'autorizzazione in materia di attività rischiose giuridicamente consentite. Regole di condotta che non possono avere un carattere oggettivo, ma vanno individuate sulla base di un giudizio, *ex ante*, ancorato ad ulteriori requisiti quali la prevedibilità

Pacifico in dottrina che nel delitto colposo l'evento verificatosi deve essere proprio quell'evento che la regola di diligenza violata mirava a prevenire e non un evento diverso.

Non è sufficiente che il soggetto abbia violato una regola di diligenza, ma occorre che la violazione concerna la regola di diligenza prevista proprio allo scopo di evitare l'evento che si è in concreto verificato. Se così non fosse, si punirebbe il soggetto per il solo disvalore della condotta, senza che tale ultimo abbia effettivamente influito sull'evento concretamente verificatosi³⁰¹.

Nel caso in cui l'evento dannoso dovesse essere imputato per la sola violazione della norma cautelare a monte, si ricadrebbe, ineluttabilmente, in una imputazione a titolo di responsabilità oggettiva, seppur mascherata come lesione di regole cautelari.

Ma tale ultima evenienza deve essere rigettata, come autorevolmente asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi più volte in materia, cosicché fondamentale si risolve il concreto accertamento del nesso eziologico tra la violazione della norma cautelare e l'evento, ovvero gli eventi, in parola.

Verifica, tale ultima, che risulta di non facile risoluzione.

Tuttavia, soprattutto a seguito dell'introduzione del delitto di omicidio stradale, pressante risulta la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in ordine alla concretizzazione del rischio.

Precipitato di quanto sopra delineato è l'affermazione che il solo fatto dell'essersi posti alla guida in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti non rientra nel contenuto della colpa di cui all'articolo 589-bis, aggravato, del codice penale, se l'evento dannoso si è verificato per cause diverse.

L'evento morte, pertanto, deve essere eziologicamente collegato allo stato soggettivo.

Sul punto si richiamano alcune significative pronunce della Suprema Corte utili a fare luce su quello che risulta essere l'assestamento della giurisprudenza di legittimità in

dell'evento, essendo pericolose quelle condotte tenendo le quali è prevedibile o probabile la verifica dell'evento; l'evitabilità dell'evento, con cui si individuano le regole cautelari, prescrittive di modi comportamentali osservando i quali la pericolosità della condotta è esclusa o contenuta; della migliore scienza ed esperienza del momento storico, vigente negli specifici settori.

Stante la funzione preventiva della regola cautelare, per l'imputazione oggettiva all'agente dell'evento, cagionato dall'inosservanza della stessa, devono concorrere, per quanto interessa in questa sede, altri due requisiti: la rientranza dell'evento nello scopo preventivo della regola cautelare, dovendo esso costituire la concretizzazione del rischio specifico che essa intende evitare e l'effettiva evitabilità dell'evento cagionato, se l'agente avesse osservato la norma cautelare.

³⁰¹ E. AMBROSETTI, *Il nuovo delitto di omicidio stradale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 5, p. 1789 ss.

materia: «In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma secondo bis, del codice della strada., è necessario che l'agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il suo mero coinvolgimento nello stesso»³⁰² ed ancora «è il caso di associare, sul piano della valutazione della concreta riconducibilità dell'evento al fatto del reo, l'esigenza dell'inequivoco riscontro di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l'infrazione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile ed inevitabile ed in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto»³⁰³.

Pertanto, la giurisprudenza sembra essersi ormai assestata su quell'orientamento secondo cui "in materia di omicidio colposo da incidente stradale, l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antiggiuridica non fosse stata posta in essere".

Se ciò non avvenisse, dopo la riforma del 2016, con il notevole aumento del trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 589-bis c.p., il contrasto con il principio di colpevolezza sarebbe evidente.

Inoltre, come già accennato, in ossequio ai principi generali in materia di colpa, affinché possa essere rivendicato un qualsivoglia profilo di colpa a carico dell'interessato, occorre che l'evento cagionato fosse, appunto, quello che la regola cautelare, della cui violazione si tratta, fosse finalizzata a scongiurare proprio quella tipologia di evento e non altri³⁰⁴.

³⁰² Cass., Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37743, in *CED Cass.*, 2013/256209.

³⁰³ Cass., Sez. IV, 4 luglio 2013, n. 31360, in *CED Cass.*, 2013/256836.

³⁰⁴ «In tema di delitti colposi, ai fini dell'elemento soggettivo, non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero *versari in re illicita*. Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta concretizzazione del rischio, che si pone sul

Problema relativo al profilo causale che si avverte, particolarmente, con specifico riferimento all'ebbrezza e all'alterazione psicofisica, ovvero pressante sorge il quesito se l'evento morte debba essere collegato eziologicamente a tale stato soggettivo e, pertanto, se il conducente debba rispondere del delitto di cui all'articolo 589-*bis* c.p. anche se l'evento morte non è causalmente collegato allo stato di ebbrezza o di stupefazione, ovvero se l'evento si sarebbe verificato ugualmente se l'agente fosse stato sobrio o non alterato.

Ciò che viene in rilievo è il profilo della causalità della colpa, ovvero l'incidenza del comportamento colposo sulla verifica dell'evento, considerato che, dopo aver accertato la causalità della condotta – il vincolo eziologico tra la guida del conducente e la causazione dell'evento –, occorre appurare, nondimeno, che la violazione della regola cautelare abbia contribuito a cagionare proprio quell'evento³⁰⁵.

Volendo conferire un'interpretazione conforme a Costituzione alla causalità della colpa, nonché in armonia con i principi generali dell'ordinamento penale, la risposta al quesito di cui sopra dovrebbe essere risolto sostenendo che la morte deve essere vincolata allo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, dal momento che, contrariamente, troverebbe applicazione la logica del *versari in re illicita*, ovvero di una responsabilità oggettiva mascherata dall'affermazione della colpa per la mera inosservanza di norme cautelari.

Del tutto conseguentemente, dovrebbe essere escluso il nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta del guidatore ebbro o in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, qualora tale ultimo stato si resolvesse come una mera occasione del sinistro, cosicché l'interessato dovrebbe rispondere solo della contravvenzione di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S.

Invero, intento della legge del 2016 sembrerebbe assolutamente ultroneo.

versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell'evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire» così Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n.4675, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2837 ss. con nota di E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"*.

³⁰⁵ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, Milano, 2005, p. 178 ss.

L'inasprimento sanzionatorio previsto per il conducente ebbro o in stato di stupefazione pare, infatti, ispirata ad una logica di pericolo astratto³⁰⁶.

La novella sembra richiamare la logica del legislatore del 1930, risollevando le annose problematiche che tale impostazione ha comportato e continua a comportare rispetto al principio di colpevolezza³⁰⁷ alla luce del dettato costituzionale.

Ebbene, premesso che l'imputabilità è la capacità di colpevolezza, ovvero presupposto imprescindibile per la rimproverabilità al soggetto di un determinato comportamento da lui posto in essere, nelle ipotesi di ubriachezza o di stupefazione non accidentali, il giudizio di imputabilità si fonda sull'utilizzo di finzioni giuridiche, in evidente deroga alla regola che esige, ai fini della punibilità, la presenza della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto.

Vero che l'articolo 92 c.p. che l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

Tuttavia, come sostenuto da autorevole dottrina³⁰⁸ e giurisprudenza, se non si vuole ritenere incostituzionale la suddetta norma, essa dovrebbe essere interpretata sulla scorta del principio della responsabilità personale, che richiede sia l'imputabilità, sia la colpevolezza. Ovvero nel senso che tale articolo non costituisce alcuna *fiction iuris* di imputabilità, ma solo una deroga alla regola della capacità al momento del fatto, quando l'ubriachezza volontaria o colposa rientra nella colpevolezza per il fatto commesso, e si

³⁰⁶ Nei reati di pericolo astratto, il pericolo non è requisito tipico, ma è dato dalla legge come insito nella stessa condotta, perché ritenuta pericolosa, ed il giudice si limita a riscontrare la conformità di essa al tipo legale.

Ciò in quanto trattasi di tipi di fattispecie che, per loro natura, precludono la possibilità, *ex ante*, e talora anche *ex post*, di controllare l'esistenza o meno delle condizioni per il verificarsi dell'evento lesivo.

³⁰⁷ Principio di colpevolezza a mente del quale, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo, ma occorre, inoltre, che questo gli appartenga psicologicamente, che sussista, cioè, non solo un nesso causale, ma anche un nesso psichico tra l'agente ed il fatto criminoso.

E tale ultimo risulta il punto d'arrivo finale di un lungo processo che ha caratterizzato la storia della responsabilità penale, sulla scorta di un iter partito dalla responsabilità per fatto altrui, per la quale il soggetto poteva venire chiamato a rispondere del fatto di altri senza aver dato alcun contributo causale alla verifica di esso, transitato attraverso la responsabilità oggettiva, che si ha quando il soggetto risponde di un fatto proprio poiché da lui materialmente causato, ma sulla base della sola esistenza del rapporto causale tra condotta ed evento, a prescindere da qualsiasi nesso psichico tra il fatto e l'agente, per approdare, infine, alla responsabilità colpevole, per la quale il soggetto è chiamato a rispondere solo del fatto proprio, che sia a lui attribuibile anche psicologicamente, in quanto posto in essere con dolo o, quantomeno, con colpa.

Pertanto, secondo interpretazione oggi collaudata, perché un fatto costituisca reato non basta che un soggetto lo abbia realizzato materialmente, ma è necessario che l'abbia realizzato pure colpevolmente.

³⁰⁸ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, X ed., Padova, 2017, p. 659 ss.

limita solo ad affermare che tale ubriachezza lascia sussistere la piena imputabilità, ma non che tale imputabilità implichi anche l'automatica colpevolezza per il fatto commesso, la cui esistenza e titolo devono essere accertati sulla base dei principi generali rapportati alla particolare ipotesi.

Opzione ermeneutica, tale ultima, che sembra la sola spendibile in chiave costituzionale ma che, tuttavia, non sembra quella che risulta avere mosso il legislatore nel concepimento delle fattispecie di cui alla presente dissertazione, sulla scorta di una chiave di lettura che risulta difficilmente armonizzabile con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'articolo 27 della Costituzione, ma anche con una concezione del diritto penale del fatto, potendosi ravvisare, nelle varie ipotesi di ubriachezza e di assunzione di sostanze stupefacenti non accidentali, più che forme di responsabilità oggettiva, vere e proprie figure di colpa d'autore, nelle quali il giudizio di disapprovazione viene focalizzato sull'atteggiamento interiore del soggetto, piuttosto che sulla singola offesa al bene giuridico, in totale spregio al principio, oggi pressoché costituzionalizzato, di offensività³⁰⁹.

Disciplina nella quale risulta marchiano il dislivello tra fatto e colpevolezza, tipico dello schema dell'*actio libera in causa*, che obbliga il legislatore al ricorso a finzioni giuridiche che, estrinsecandosi in forme di responsabilità oggettiva, non possono che cozzare ineluttabilmente con il principio di colpevolezza.

Anche la costruzione della nuova fattispecie colposa si fonda su di una *fictio iuris*, comportante l'anticipazione della valutazione dell'elemento soggettivo ad un momento antecedente a quello in cui viene posta in essere la condotta incriminata, cioè al momento in cui colui che poi si metterà alla guida assume sostanze alcoliche o stupefacenti, piuttosto che nel lasso temporale in cui la morte viene causata, presumendo una susseguente capacità di intendere e di volere³¹⁰.

Nondimeno, la nuova fattispecie presenta punti di attrito con la funzione rieducativa della pena, configurando un sistema sanzionatorio ispirato alla mera ed esemplare deterrenza, sulla scorta di una nociva irrazionalità di sistema.

Senza trascurare come i reati di nuovo conio vadano a collidere con la funzione di prevenzione speciale della pena, ovvero quella di eliminare o ridurre il pericolo che il

³⁰⁹ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, 8^a ed., Bologna, 2019, p. 298 ss.

³¹⁰ R. BARTOLI, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, 2005, p. 194 ss.

soggetto ricada in futuro nel reato attraverso il reinserimento del reo nella comunità dalla quale si era estraniato, agendo sui fattori che avevano determinato il perpetrarsi del delitto, costituendo, la rieducazione, l'opportunità che si offre al reo di reinserirsi progressivamente nel tessuto sociale.

Il suddetto precetto costituzionale viene vanificato tramite la previsione di pene spropositate, nell'evidente esigenza di soddisfare bisogni di stabilità e sicurezza tramite la strumentalizzazione del condannato.

Ecco che, nonostante l'intento esplicito del legislatore, la Suprema Corte è intervenuta a porre un argine a tale interpretazione, nella convinzione che debba essere accertato il coefficiente causale della condotta di guida rispetto al sinistro, sostenendo che, equiparare tale ultima situazione alla condotta di chi provoca l'incidente costituirebbe un'inammissibile ipotesi di analogia *in malam partem*³¹¹.

E' necessaria, pertanto, l'individuazione di un obiettivo nesso di strumentalità, ovvero occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l'infrazione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile ed inevitabile ed in ogni caso privo di connessione alcuna con lo stato di ebbrezza³¹².

Ciò che la giurisprudenza di legittimità vuole dimostrare è che non è ragionevolmente pensabile di muovere qualsivoglia rimprovero ad un soggetto che non sia in grado di esprimere un giudizio sul proprio comportamento illecito.

Nozione, tale ultima, che allude non alla coscienza dell'antigiuridicità del fatto, bensì alla comprensione del suo significato offensivo, nella sua dimensione fattuale concreta.

Ragionamento che si staglia in perfetta sintonia con quella che risulta essere la funzione della pena, ovverossia di prevenzione generale, laddove la minaccia della sanzione può avere effetti deterrenti sui consociati solo qualora i destinatari siano in grado di esserne motivati, nonché di prevenzione speciale, in ossequio alla quale la pena può sortire una qualsivoglia utilità solo se rapportata alla possibilità di percepirla.

³¹¹ Cass., Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37743, cit.

³¹² Cass., Sez. IV, 4 luglio 2013, n. 31360, cit.

Interpretazione che, in verità, trova conforto nella stessa formulazione della norma che utilizza il verbo cagionare, sin ossequio ad una uniformità di sistema, molto probabilmente, all'insaputa del legislatore nostrano.

15. Il problema circa la mancata previsione di una prodromica condotta investita dalla colpa generica.

Come desumibile dai principi generali in materia di colpa, tale ultima si distingue in generica o specifica sulla scorta delle fonti disciplinanti la medesima.

Ebbene, si concretizzerà la prima qualora la colpa radichi le proprie radici in regole di condotta non scritte, quali le regole sociali di diligenza, prudenza e perizia; la seconda, qualora il medesimo elemento soggettivo debba essere ascritto a regole di condotta scritte, cioè cristallizzate in leggi, extrapenali o anche penali con specifica funzione cautelare, in regolamenti, discipline, ordini.

Quanto ai rapporti tra i due tipi di colpa, la reale distinzione tra i medesimi dipende dal grado di determinatezza della regola cautelare e dal conseguente slittamento della colpa specifica verso quella generica. Si deve, sul punto, distinguere tra regole scritte rigide, che prescrivono la condotta in termini ben perimetrati e delle quali, pertanto, l'agente è tenuto all'automatica osservanza, salvo i casi nei quali, nella situazione concreta, l'ossequio alle medesime comporterebbe proprio quel rischio che la regola mira a scongiurare³¹³ e regole scritte elastiche che prescrivono una condotta determinabile in rapporto a circostanze concrete.

Tuttavia, non deve sottacersi, per quanto interessa in questa sede, come, pur in caso di osservanza della regola cautelare scritta, possa, in alcuni casi, residuare una vena di responsabilità a titolo di colpa generica.

Ebbene, tale ultima deve essere esclusa laddove si tratti di regole cautelari scritte esaustive delle cautele esigibili rispetto a quella specifica attività pericolosa.

³¹³ Si allude alle cosiddette manovre di emergenza vigenti, appunto, nell'economia della circolazione stradale e volte ad evitare offesa all'altrui incolumità o intralcio del traffico e riconosciute anche dalla giurisprudenza quali idonee ad escludere la colpa specifica.

Resta configurabile qualora si tratti di norme scritte non esaustive delle cautele esigibili, onde l'agente è tenuto all'osservanza anche di regole non scritte³¹⁴.

La fattispecie in commento nella presente disamina, ovverossia l'omicidio stradale, nonché le lesioni personali stradali, sono, evidentemente, delitti fondati su di una colpa di natura specifica, in quanto recepiscono, a guisa di presupposto dell'evento morte o lesioni, la condotta di violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale.

Tuttavia, la formulazione della norma si rivela del tutto carente nell'omettere qualsivoglia regolamentazione dell'ipotesi di un eventuale residuo di colpa generica, che, invero, astrattamente, potrebbe caratterizzare la condotta dell'agente, che si manifesta, soventemente, appunto, unitamente a profili di colpa specifica, quale quella integrata dalla violazione di norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.

Eventualità che, seppur assolutamente residuale dal momento che la colpa specifica per violazione delle norme sulla circolazione stradale sarebbe ravvisabile anche nel caso di mera lesione dell'articolo 140 C.d.S.³¹⁵, a mente del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, comunque potrebbe verificarsi.

Ed una realtà quale la suddetta sarebbe possibile considerato che vi sono incidenti rispetto ai quali non risulta configurabile un addebito di colpa specifica poiché, anche in tema di responsabilità da sinistri stradali, l'osservanza delle norme precauzionali scritte, configuranti un addebito di colpa specifica, non esclude la responsabilità colposa dell'agente, dal momento che le medesime non sono esaustive delle norme prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, ben potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare del *neminem laedere*, la cui violazione potrebbe fondare comunque una responsabilità a titolo di colpa generica per imprudenza o disattenzione³¹⁶.

³¹⁴ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, cit., p. 320 ss.

³¹⁵ La norma in parola ha natura di precetto fondamentale rispetto a tutte le altre regole di comportamento relative alla circolazione e, quindi, costituisce essa stessa una norma sulla disciplina della circolazione stradale.

³¹⁶ «In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del “*neminem laedere*”, la cui violazione costituisce colpa per imprudenza. I conducenti, infatti, rimangono vincolati all'obbligo del *neminem laedere*, che caratterizza i casi di affermazione di responsabilità per reati colposi contro la vita

Fattispecie, tale ultima, configurabile laddove si discuta di sinistri verificatisi in strada ma non assoggettati alle regole di cui al codice della strada³¹⁷.

Avendo il legislatore taciuto sulla colpa generica, menzionando la sola colpa specifica per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, occorre trovare un valido appiglio a cui ancorare un'eventuale estrinsecazione della condotta dannosa sorretta da colpa generica.

Ebbene tale ancoraggio potrebbe essere attinto nella formulazione stessa della norma, laddove la medesima si riferisce, in via estensiva, al soggetto che abbia cagionato la morte – ovvero le lesioni – per colpa³¹⁸.

In mancanza di una simile argine alla lacuna in parola, nel caso in cui dovessero profilarsi anche connotati di colpa generica nella condotta del conducente, si dovrebbe approdare alla soluzione, assolutamente gravatoria, di dovere contestare, in combinato all'articolo 589-*bis* c.p., sulla scorta del concorso formale disciplinato dall'articolo 81 comma 1 c.p., il reato di cui all'articolo 589 comma 1 c.p., con effetti deleteri in punto sanzionatorio.

Sottointeso cime per i sinistri verificatisi in strada e che non siano assoggettati alle regole del codice della strada, per i quali, pertanto, l'addebito sia configurabile a titolo di colpa generica, si dovrà contestare tuttora la fattispecie di cui all'articolo 589 comma 1

e l'incolumità individuale, con la conseguenza che indipendentemente dall'eventuale disciplina legislativa della condotta posta in essere, la violazione di tale principio, anche se non sanzionata dalla legge, costituisce pur sempre colpa per imprudenza e determina responsabilità penale in caso di morte o di lesioni. Ne deriva quindi che, seguendo tale corretta impostazione, la sentenza del giudice di merito non sarà sorretta da congrua ed adeguata motivazione, allorché escluda la sussistenza del nesso causale, fondandosi esclusivamente sul diritto di precedenza di cui gode l'investitore, o, comunque, al di fuori di un provato caso fortuito o di forza maggiore, argomenti unicamente sulla imprevedibilità del comportamento dell'investito: è questo, appunto, il caso delle norme sulla circolazione stradale ove il loro, anche puntuale, adempimento non esaurisce i doveri del conducente», così Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2008, n. 15229, in *CED Cass.*, 2008/239600. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'imputato-investitore, il mero rilievo che egli fosse favorito dal diritto di precedenza.

³¹⁷ Si richiama, sul punto, l'ipotesi concernente una fattispecie relativa al traino di un carro nel corso di manifestazioni patronali svoltesi per le vie di centro urbano. Ebbene, la Corte di Cassazione ha escluso, in tale ipotesi, l'assoggettamento alle regole contenute nel codice della strada, non essendo la suddetta condotta equiparabile alla conduzione di un veicolo, tenuto conto della diversità del contesto in cui ha luogo rispetto a quello che caratterizza la circolazione stradale. Ragione per la quale gli imputati avrebbero potuto essere chiamati a rispondere degli eventi lesivi solo a titolo di colpa generica. Cfr. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2011, n. 9926, in *CED Cass.*, 2011/249932.

³¹⁸ G. AMATO, *Un impianto diretto a considerare solo la colpa specifica*, in *Guida al dir.*, n. 16, 2016, p. 55 ss.

c.p., soprattutto per scongiurare il deteriore trattamento che deriverebbe dall'applicazione della nuova fattispecie di cui all'articolo 589-*bis* c.p., la quale, comunque, dovrebbe essere applicata impropriamente in quanto strutturata principalmente sull'imputazione in forma di colpa specifica.

CONCLUSIONI

Facendo un bilancio conclusivo del risultato prodotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, introduttiva, nell'economia dell'impianto codicistico, dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, l'impressione che si staglia come immediata è quella di un intervento legislativo palesemente votato alla finalità di rimediare, apparentemente, ad un forte allarmismo sociale legato al fenomeno della criminalità stradale, sostenuto dalla falsa convinzione circa la dissuasività di un armamentario sanzionatorio draconiano, finendo tuttavia con il partorire una norma disarmonica, a tratti quasi assurda, improntata alla soddisfazione di quel consenso elettorale tanto inseguito dal legislatore.

Intervento radicato su di un impegnativo inasprimento sanzionatorio, concepito in funzione deterrente, che, si teme, si risolverà, come apporti analoghi specularmente finalizzati, inidoneo a prevenire la commissione di reati connessi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.

È la stessa statistica, formulata a seguito della norma di nuovo conio, che conferma il timore richiamato, dal momento che i reati connessi alla violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale non risultano in calo ma, anzi, aumentati dalla promulgazione della legge in commento³¹⁹.

Alla luce dei dati disponibili fino al primo semestre 2017, si osserva come la legge 41/2016 si sia rivelata assolutamente inefficace a modificare i comportamenti pericolosi

³¹⁹ I dati disponibili fino al primo semestre del 2017 (ISTAT, maggio 2018), in termini descrittivi, sembrerebbero mostrare che da quando la legge è stata introdotta il numero di morti entro il trentesimo giorno dall'incidente è aumentato. In particolare, si sono registrati 1.510 morti nel primo semestre del 2016 e 1.623 nel primo semestre del 2017, in controtendenza rispetto alla media decrescente in atto tra il 2010 e il 2015.

I risultati delle stime condotte dai tecnici mostrano che l'introduzione della legge 41/2016 non è associata a una riduzione statisticamente significativa del numero assoluto di morti e feriti, mentre indicano un incremento del numero di incidenti con lesioni vicino alla soglia di significatività statistica del 10%. Inoltre, l'analisi dei microdati rivela che, pur tenendo conto di una serie molto ampia di variabili di controllo, l'effetto "intensivo" della legge è stato praticamente nullo dal momento che la gravità degli incidenti, in termini di conseguenze fatali per gli individui coinvolti, non è affatto diminuita.

o illegali dei conducenti e inadeguata a raggiungere la soglia di riduzione dei morti stradali fissato dalla UE per il 2020.

Cosicché, unico risultato dei pesanti aumenti sanzionatori sembrerebbe il rischio di far perdere alle cornici edittali di pena la funzione di esprimere una scala di valutazione di gravità, di meritevolezza e di bisogno di pena³²⁰.

Chiaro come la soluzione dei problemi relativi alla criminalità stradale potrebbe essere attinta in una più estesa politica di prevenzione, fondata su di una adeguata sensibilizzazione ed educazione degli utenti rispetto a queste tematiche.

Ma ciò comporterebbe la profusione di notevoli investimenti, e pubblici, in termini di adeguamento della rete stradale, e privati, da parte delle aziende costruttrici in relazione alla realizzazione di veicoli dotati di dispositivi di sicurezza maggiormente efficaci, che sia la pubblica amministrazione che le imprese ben difficilmente intraprenderebbero.

Nondimeno, l'ulteriore intento perseguito dal legislatore non sembra essere stato condivisibilmente conseguito.

Intento che deve essere reperito nel preambolo della proposta di legge in parola, che afferma che “con questa proposta si intende colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa”³²¹.

Uno degli obiettivi era, dunque, quello di sanare la frattura – della quale si è ampiamente detto nel corpo della presente dissertazione – creatasi nella giurisprudenza in ordine al problema del corretto inquadramento dell'elemento soggettivo, con riferimento alle figure contigue della colpa cosciente e del dolo eventuale.

Vero che la novella, strutturando la nuova fattispecie di reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale a guisa di delitto colposo, permette di superare l'annoso dibattito in ordine all'elemento psicologico che caratterizza i reati aggravati dalla violazione delle

³²⁰ E. RECCIA, *La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolezza*, Torino, 2014, p. 71.

³²¹ Disegno di Legge 20 giugno 2013, n. 859.

regole disciplinanti la circolazione stradale, nonché la conseguente incertezza giurisprudenziale in merito, stante la poco rassicurante oscillazione alla quale si è assistito.

L'espressa affermazione, da parte della norma, della non volontarietà dell'evento da parte dell'agente, bensì cagionato sulla scorta della violazione di norme cautelari, sembra tale da disincentivare la giurisprudenza dal ricorrere al dolo eventuale nei casi dei quali trattasi, considerato come la morte cagionata dal conducente di un veicolo a motore, colto in stato di ebbrezza ovvero di alterazione per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, deve essere imputata a titolo di colpa.

L'opzione compiuta dal legislatore è chiara nel senso di escludere la configurabilità a titolo di dolo eventuale per quelle condotte che in alcune decisioni dei giudici di merito erano state qualificate in tali termini. In particolar modo, il riferimento è alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope³²² ed alle violazioni del Codice della strada, consistenti nel fatto di attraversare un'intersezione con semaforo segnalante luce rossa o circolando contromano³²³.

Sotto il suddetto profilo il giudizio nei confronti della novella sembra dovere essere positivo.

Tuttavia, è altrettanto vero che un simile risultato viene raggiunto a costo di mettere a repentaglio un principio ormai consolidato ed inscalfibile nell'economia dell'ordinamento penale, quale risulta essere il principio di colpevolezza.

Una simile pericolosa conseguenza avrebbe potuto essere evitata, cercando diverse soluzioni, quali, ad esempio, la creazione di una norma di parte speciale che punisse il conducente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti che abbia cagionato la morte di una persona per essersi posto nello stato d'incapacità d'intendere e di volere, costruendo l'utilizzo di alcool e di sostanze stupefacenti come reato di pericolo, incriminabile solo qualora venga realizzato un reato ulteriore, commesso nello stato di incapacità.

Ed una simile opzione sarebbe auspicabile dal momento che, ferma restando la non punibilità dell'uso delle sostanze in parola, qualora il medesimo non abbia ricadute

³²² Cass., Sez. I, 16 marzo 2012, n. 9.

³²³ Trib. Riesame Torino, Sez. II, 29 settembre 2011, in *Dir. pen. proc., Gli speciali*, 2011, p. 21 ss.

negative nei confronti dei consociati, l'imputazione interverrebbe solo qualora l'assunzione di alcool o di stupefacenti abbia posto in pericolo i beni, meritevoli di tutela, garantiti dall'ordinamento – ovverossia l'incolumità pubblica e la vita –, nella commissione di un delitto posto in essere nello stato di incapacità di intendere e di volere.

Soluzione, tale ultima, che risulterebbe, senza ombra di dubbio, maggiormente compatibile con il principio di colpevolezza.

Nondimeno, occorre evidenziare come, anche a seguito dell'introduzione dell'articolo 589-bis c.p., permarrebbero alcuni casi³²⁴ nei quali non sarebbe possibile escludere, a priori, la configurabilità del dolo eventuale. Casi, tuttavia, eccezionali dal momento che, tutte le ipotesi di omicidio stradale, anche le più gravi, devono essere ricondotte alla fattispecie colposa disciplinata, prima della novella del 2016, all'articolo 589 c.p., oggi all'articolo 589-bis del medesimo codice.

Residuerebbero, poi, quegli aspetti problematici riguardanti la compatibilità della norma di nuovo conio con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione, dal momento che le maggiori criticità insorgono relativamente alla rigidità delle sanzioni previste.

Ciò che desta viva preoccupazione è infatti un apparato sanzionatorio ispirato alla mera deterrenza, basato su di un inasprimento di condanna irrazionale e poco utile dal punto di vista della politica criminale, sulla scorta di un intervento ispirato ad una concezione esclusivamente punitiva e di prevenzione della pena³²⁵, in palese violazione del principio costituzionale del finalismo rieducativo della medesima di cui all'articolo 27, comma terzo, della Costituzione, volto alla concreta risocializzazione del condannato³²⁶.

³²⁴ Paradigmatica, in merito, la condotta del soggetto che, intercettato dalla Polizia alla guida di un furgone rubato, dandosi alla fuga ad una velocità superiore ai 100 km orari attraversando, senza rallentare, una serie di incroci regolati da semafori con luce rossa nella direzione di marcia in condizioni di traffico ancora intenso, cagionava la morte dei passeggeri della vettura contro la quale, poi, urtava. Pertanto un comportamento sorretto dalla volontaria commissione di numerose e gravi violazioni del codice della strada.

³²⁵ Sul punto, giova evidenziare come, in caso di omicidio stradale, anche quando venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, è comunque disposta la revoca della patente di guida, con la previsione di tempi particolarmente lunghi per poterla conseguire nuovamente.

³²⁶ La funzione della prevenzione speciale è quella di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto ricada in futuro nel reato attraverso il reinserimento del reo nella comunità dalla quale si era estraniato, agendo sugli stessi fattori che avessero determinato il perpetrarsi del reato, nell'offerta di un'opportunità concessa, a chi abbia delinquito, di reinserirsi progressivamente nel tessuto sociale.

Ebbene, ecco che la previsione di pene sproporzionate annienta il precetto costituzionale ed espone il soggetto al rischio di essere utilizzato a guisa di mero strumento volto a soddisfare esigenze di stabilità e sicurezza avvertite dalla collettività, rendendo odiosa ed ingiusta, al destinatario, una simile pena costruita, non si dimentichi, su di una condotta colposa.

Ed il problema risiede, soprattutto, nella previsione di soglie punitive eccessivamente elevate nel minimo, essendo ciò ostativo, per l'organo giudicante, scendere al di sotto del minimo edittale quando, invero, le varie sfaccettature concrete dell'accadimento avrebbero suggerito di farlo.

E ciò rende evidente come il legislatore nostrano non abbia saputo cogliere il valore, anzitutto politico, della discrezionalità, se favorevole al reo, affidata al giudice.

Quanto evidenziato restituisce un contesto segnato da scelte che denotano l'assenza di una reale visione sistematica, che sembrano, invero, muoversi lungo direttrici opposte da quelle tracciate da altre iniziative di riforma³²⁷.

Come sostenuto da alcuni autori³²⁸, ciò che sovviene alla mente ad una lettura neanche troppo approfondita della novella è ad una sorta di antistorica riedizione dell'originario modello punitivo inaugurato dal codice Rocco, scarsamente elastico appunto sul fronte della non modificabilità dei minimi sanzionatori, al quale, tuttavia, era stato posto un argine, già dal 1944, con l'avvento dell'era repubblicana, con l'inserimento, nell'impianto codicistico, dell'articolo 62-bis, comportante l'attribuzione, in capo al giudice, del potere di applicare una pena inferiore al minimo edittale, tramite il riconoscimento delle attenuanti generiche, in modo tale da mitigare gli eccessi sanzionatori delle singole fattispecie di parte speciale.

Più che una scelta improntata ad autorietarietà, la scelta di imporre minimi sanzionatori immutabili sembrerebbe doversi ascrivere ad un legislatore inconsapevole di come ciò comporti una limitazione a quanto, in uno stato democratico, dovrebbe essere garantito, ovvero la discrezionalità migliorativa da parte del giudice.

³²⁷ Il legislatore sembra non avere colto le conseguenze dell'innalzamento dei minimi edittali, dal momento che, più si elevano i limiti minimi delle pene, tanto più sarà necessario innalzare la soglia di accesso alle misure alternative alla detenzione, con un rischio, altrimenti, di sovraffollamento carcerario. Senza considerare come, la dichiarata intenzione del legislatore di estendere il campo di operatività di queste stesse misure rischia di essere vanificata dalla contrapposta tendenza ad un così marcato inasprimento.

³²⁸ E. SQUILLACI, *Ombre e poche luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 18 aprile 2016, p. 20 ss.

Nondimeno il legislatore, in totale disaccordo con lo spirito della riforma del 1974, improntata ad un'ottica di mitigazione del rigore punitivo dell'originario impianto codicistico e della correlata discrezionalità *in mitius*, sembra riproporre soluzioni in linea con una rinnovata rigidità del sistema sanzionatorio, come sintomatici di tale direzione il ridimensionamento delle attenuanti generiche e la sempre più invasiva impossibilità di bilanciare le circostanze ad effetto speciale.

Segnali, pertanto, ben poco rassicuranti, che lasciano intravedere uno scenario ai limiti dell'illiberale, nonché dell'incostituzionalità se si pensa all'intento di annientare la discrezionalità del giudicante.

Stante quanto delineato, evidente come sarebbe stato preferibile impostare soglie edittali più contenute, nel minimo in particolar modo, così da consentire al giudice di parametrare la pena alla effettiva gravità del fatto.

Gli eccessi sanzionatori lamentati motiverebbero il sospetto di un reato d'evento non colposo.

Se si rivolge lo sguardo al contesto in cui devono essere inseriti i reati di nuovo conio, in particolare ai reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p., è paradossale che, a fronte dello stesso evento, nonché dello stesso elemento soggettivo, si assiste a differenze sanzionatorie tanto elevate.

Fondata sembrerebbe, pertanto, l'idea che il legislatore abbia predisposto fatti sorretti da un elemento soggettivo a mezza via tra il dolo e la colpa.

Unica conclusione che sarebbe tale da giustificare gli eccessi punitivi in parola, riconducendoli ad un quadro generale rispettoso dei principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza.

Solo la finalità di punire una forma particolarmente intensa di colpa, al limite col dolo, legittimerebbe i limiti edittali in parola.

Un elemento psicologico desunto dalle particolari circostanze del fatto, sull'irragionevolezza del rischio assunto dal soggetto agente nel perpetrare la propria condotta.

Ciò a cui occorrerebbe rifarsi, pertanto, al fine di trovare una ragione sistemica alle nuove fattispecie introdotte dalla novella del 2016, è quella nozione di sconsideratezza già introdotto nel corpo della presente dissertazione. Ovvero quella *voluntas mentis* che sorregge quelle vicende nelle quali, pur non sussistendo il requisito della volizione

dell'evento, si assiste, tuttavia, ad un disvalore non trascurabile della condotta di base di natura volontaria, siccome fondata sulla estrinsecazione di un pericolo rilevante.

Istituto, tale ultimo, particolarmente affine al dolo eventuale e, come tale, di difficile armonizzazione con il medesimo, stante il difficile accertamento dei rispettivi requisiti di base, totale assenza di volontarietà, per quanto concerne il primo, volontarietà accennata per il secondo, e considerata, nondimeno, la contiguità alla colpa eventuale, ove la volontarietà è esclusa in forza di un altrettanto difficile verifica dei meccanismi mentali che sorreggono la condotta del reo.

Ecco che ci si trova di fronte ad un impianto normativo caratterizzato dalle criticità in parola, che, si auspica, possano essere risolte dalla giurisprudenza, ovvero da un nuovo intervento di un legislatore più saggio, tale da ragionare in una più ampia ottica d'insieme.

Bibliografia

- AMATO G., *Prevista l'aggravante per il reato commesso sotto l'effetto di alcool*, in *Guida dir.*, n. 16, p. 62 ss.
- AMATO G., *L'interpretazione dell'appartenenza del veicolo presta il fianco a possibili posizioni di comodo.*, in *Guida dir.*, 2012, n. 21, p. 76 ss.
- AMATO G., *Possibile la contestazione del concorso di reati per guida in stato di ebrezza e omicidio colposo*, in *Guida dir.*, 2010, n. 10, p. 29 ss
- AMATO G., *L'obbligo di fermarsi aggrava la posizione di chi si dà alla fuga*, in *Guida al dir.*, n. 16, 2016, p. 71 ss.
- AMBROSETTI E., *Il nuovo delitto di omicidio stradale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 5, p. 1789 ss.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 659
- BALZANI S., *I reati in materia di circolazione stradale*, CEDAM, Milano 2016, p. 6 ss.
- BANDINI T., *Considerazioni criminologiche sugli aspetti terapeutici e sanzionatori previsti dalla nuova normativa italiana in tema di stupefacenti*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 2-3, 1992
- BARTOLI R., *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, 2005, p. 194 ss.
- BASILE F., *La colpa in attività illecita*, Milano, 2005, p. 178 ss.
- BELLINA M., *Sulla continuazione tra reati colposi* in *Dir. pen. Proc.*, 2007, p. 1179 ss.
- BERGERET J., *Toxicomanie et personnalité*, Presse Universitaire de France, Paris, 1982
- BISACCI M.C., *Il principio di affidamento quale formula sintetica del giudizio negativo in ordine alla prevedibilità*, in *Ind. pen.*, 2009, p. 197 ss.

BRICCHETTI R., *Depenalizzato il rifiuto ai test alcolemici*, in *Guida al dir.*, 2007, n. 34, p. 39 ss.

BRICCHETTI R., *Torna reato il rifiuto al test alcolemico*, in *Guida al dir.*, 2008, n. 23, p. 76 ss.

BUONORA A., *Il concetto di "inseguimento" ai fini dell'arresto in flagranza nell'interpretazione delle sezioni unite: il confine tra fatto e accertamento investigativo*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, 3, p. 302 ss.

CADOPPI A., *Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il reato*, Torino, 2015, p. 534

CANESTRARI S., *Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il reato*, Torino, 2015, p. 534

CAROLA D., *Gli interventi d'urgenza gettano ombre sulla coerenza dell'impianto normativo*, in *Guida dir.*, 2007, n. 34, p. 30 ss

CONZ A., *Il nuovo reato di omicidio stradale, Commento organico alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016 n. 41*, Dike Giuridica, Roma, 2016, p.16 ss.

D'AURIA D., *Omicidio stradale: prime osservazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 432 ss.

D'AURIA D., *La colpa stradale: un'analisi giurisprudenziale. Regole di comportamento, requisiti e limiti, profili processuali*, Milano, 2013, p. 3.

D'AURIA D., *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso?* in *Dir. pen. proc.*, 2010, 6, p. 714 ss.

DELITALA G., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Annuario Università Cattolica del Sacro Cuore*, 1931-1932, p. 39 ss.

- DEMURO G.P., *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2012, 1, p. 142 ss.
- DE FRANCESCO G., *La prova dei fatti psichici*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 287 ss
- DE FRANCESCO G., *L'Enigma del dolo eventuale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 1974 ss
- DE VERO G., *Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1, p. 94
- DIES R., *La nuova disciplina della guida in stato di ebbrezza. Problemi interpretativi e di accertamento in concreto*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 977
- DIES R., *I nuovi reati di omicidio e lesioni colpose commessi da chi guida in stato di ebbrezza o di stupefazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1645.
- DI GIUSEPPE M.O., *L'influenza sull'imputabilità dell'azione dell'alcool e degli stupefacenti*, in A. Cadoppi-S.Canestrari-A. Manna- M. Papa, *Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il reato*, Torino, 2015, p. 534.
- DI SALVO E., *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"*. in *Cass. pen.*, 2009, p. 2837 ss
- DOLCINI E., *Codice penale commentato*, Milano, 2011, p. 3246
- DONINI M., *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2014, 1, p. 112 ss.
- DUNI M., *Limiti all'obbligo di prevedere le imprudenze altrui*, in *Riv. giur. circ. trasporti*, 1964, p. 334
- DONINI M., *Dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza*, in *Dir. pen. cont.- Riv. trim.*, 1, 2014, p. 70 ss.

- FIANDACA G., *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2012, 1, p. 153 ss.
- FIANDACA G., *Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1938 ss
- FIANDACA G., *Diritto penale, Parte generale*, 8^a ed., Bologna, 2019, p. 298 ss.
- FORLANI E., *L’assoluzione dai reati di circolazione stradale nella giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 117
- FOTI A., *L’automobilista risponderà a titolo di dolo eventuale o di colpa cosciente?*, in *Diritto e Giustizia*, Il quotidiano di informazione giuridica, 15 giugno 2012
- GALLO M., *Il dolo. Oggetto e accertamento*, in *Studi Urbinati*, 1951-1952, p. 142 ss
- GATTA G., Sub art. 589 c.p., in G. Marinucci- E. Dolcini (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2011, p. 3246
- GIUNTA F., *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, p. 173 ss.
- GRASSO G., *Commentario sistematico del codice penale*, II, Milano, 2012, p. 59
- GULLINO M., *L’autovettura concessa in leasing non può essere confiscata, nel caso di guida in stato di ebbrezza*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 90 ss.
- LAGAZZI A., *Considerazioni criminologiche sugli aspetti terapeutici e sanzionatori previsti dalla nuova normativa italiana in tema di stupefacenti*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 2-3, 1992
- LEVITA L., *Il nuovo reato di omicidio stradale, Commento organico alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016 n. 41*, Dike Giuridica, Roma, 2016, p.16 ss.
- MANNA A., *Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il reato*, Torino, 2015, p. 534

MANNA A., *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, p. 201 ss.

MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, X ed., Padova, 2017, p.124 ss.

MANTOVANI F., voca *Colpa*, in *Dig. disc. pen.*, vol II, 1988, p. 304

MANTOVANI M., *In tema di omicidio stradale*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 dicembre 2015, p. 5

MARINUCCI G., *Codice penale commentato*, Milano, 2011, p. 3246

MASSARO A., *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale frammentario ad un diritto penale frammentato*, in *Dir. pen. cont.*, 20 maggio 2016

MAZZA O., *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*, Torino, 2008, p. 77

MAZZA O., *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2008, p. 83

MUSCATIELLO V.B., *La continuazione nei reati colposi*. in *Cass. pen.*, 2008, p. 1397 ss.

MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, 8^a ed., Bologna, 2019, p. 298 ss.

NATALINI A., *In vista della confisca sequestrabile l'auto in leasing se il conducente è sorpreso alla guida ubriaco*. in *Guida dir.*, 2010, n. 16, p. 88 ss.

NOTARO D., *I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme manifesto o specializzazione dello statuto colposo*, www.la legislazione penale.eu.

PAPA M., *Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il reato*, Torino, 2015, p. 534.

PELLICCIARI M., *Responsabilità penale del datore di lavoro per l'incidente causato dal camionista con orario massacrante*, in *Mass. giur. lavoro*, 2011, 6, p. 476 ss

PICCIONI F., *I reati stradali*, Giuffrè Editore, Milano, 2017, p. 154

- PICCIONI F., *Molte le incongruenze che rischiano la scure della Consulta*, in *Guida dir.*, 2016, n. 16, p. 51 ss
- PICCIONI F., *La riforma rovescia un'impostazione tradizionale*, in *Guida dir.*, 2017, n. 14, p. 81 ss.
- F. PICCIONI, *L'omicidio stradale, Analisi ragionata della legge 23 marzo 2016 n. 41*, Torino, 2016, p. 110 ss.
- PICINALI F., *L'accertamento sintomatico nella nuova fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool alla prova del ragionevole dubbio*, in *Corr. merito*, 2008, p. 605 ss.
- PICINALI F., *Lo stato di ebbrezza tra accertamento sintomatico e soglie di rilevanza penale*, in G. De Francesco -E. Venafro (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 287 ss.
- P. PISA, *L'omicidio stradale nell'eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 145 ss.
- PLANITARIO A., *L'assoluzione dai reati di circolazione stradale nella giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 117.
- POTETTI D., *Il nuovo art. 186, commi 2 e 2-bis, c. strad.: aggravanti o figure autonome di reato?*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2990 ss.
- POTETTI D., *Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 c. strad.*, in *Cass. pen.*, 2011, 4, p. 1399 ss.
- PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Giuffr  Editore, Milano, 1993, p. 178 ss.
- RICCARDI G., *Reati alla guida. Percorsi giurisprudenziali*, Milano, 2010, p. 14.
- ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, II, Milano, 2012, p. 59

RONCO M., *La riscoperta della volontà nel dolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1953 ss.

RUGA RIVA C., *Modifiche in materia di diritto penale sostanziale, Omicidio colposo e lesioni personali colpose*, in O. MAZZA-F. VIGANÒ, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*, Torino, 2008, p. 77

RUGA RIVA C., *Omicidio colposo e lesioni personali colpose*, in O. Mazza – F. Viganò (a cura di), *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2008, p. 83

SCOTTI N., *Guida in stato di ebbrezza: ritorna l'arresto*, in *Guida dir.*, 2007, n. 34, p. 39

SGUBBI F., *Il reato come rischio sociale*, Bologna, 1990, p. 19 ss.

SQUILLACI E., *Ombre e poche luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 aprile 2016

TELESCA M., *Riflessioni politico-criminali sulla proposta di legge introduttiva del reato di omicidio stradale*, in www.giurisprudenzapenale.com, 29 luglio 2015, pp. 3 e 22

TODARO G., *Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limiti logici e ontologici al potere di arresto*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2016

TRINCI A., *I reati in materia di circolazione stradale*, CEDAM, Milano, 2016, p. 6 ss.

TROISI R., *L'arresto può basarsi su informazioni ottenute nell'immediatezza del fatto?* in *Giur. it.*, 2016, p. 2750 ss.

VENAFRO E., *La prova dei fatti psichici*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 287 ss.

VIGANÒ F., *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*, Torino, 2008, p. 77.

VIGANO' F., *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2008, p. 83

ZANALDA E., *Sulla confisca del veicolo in leasing guidato da suo utilizzatore in stato di ebbrezza* in *Giur. it.*, 2013, p. 152 ss.